

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 settembre 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 20.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 1999 (della regione Puglia).

Enti pubblici - Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Trasformazione in società per azioni, disposta con decreto legislativo di attuazione della legge n. 59/1997 - Riserva delle funzioni di gestione e amministrazione della S.p.a. al Ministero del tesoro, quale unico azionista, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e secondo le direttive del Presidente del Consiglio - Mancato conferimento di alcuna attribuzione alla regione Puglia - Violazione delle competenze regionali in materia di acquedotti - Lesione del principio di buon andamento amministrativo - Eccesso di potere legislativo per illegittimità manifesta e contraddittorietà.

(D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141).

(Cost. artt. 5, 97 e 117)

Pag. 11

- N. 431.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di L'Aquila del 28 aprile 1999.

Reato in genere - Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Ritrattazione - Applicabilità, come causa di non punibilità, al reato di favoreggiamento personale, commesso mediante false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, ad iniziativa della stessa - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, a seguito della sentenza n. 101/1999 della Corte costituzionale, nella ipotesi di ritrattazione di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, all'uopo delegata dal pubblico ministero.

(C.P., art. 376, comma 1).

(Cost., art. 3)

» 14

- N. 432.** Ordinanza del giudice di pace di Otranto del 18 maggio 1999.

Procedimento civile - Controversie in materia di contributi consortili di bonifica - Competenza a conoscerle del giudice di pace - Esclusione, attesa la natura tributaria di detti contributi, affermata dalle sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 9493/1998 - Conseguente devoluzione delle cause di cui trattasi alla competenza per materia del tribunale - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Disparità di trattamento impositivo - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a. e con il diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi - Riferimento alla sentenza n. 26/1998 della Corte costituzionale.

(C.P.C., artt. 7 e 9, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113)

» 16

N. 433. Ordinanza del tribunale di Firenze del 28 aprile 1999.

Astensione e ricsuzione del giudice - Giudice istruttore che, dopo la chiusura dell'istruzione, si sia pronunciato nel merito sulla richiesta di ordinanza *ex art. 186-quater* cod. proc. civ. (nella specie, rigettandola) - Obbligo di astenersi dalla decisione della causa - Mancata previsione - Contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di imparzialità del giudice - Lesione del connesso diritto di azione e di difesa.

(C.P.C., art. 51, n. 4).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 25

N. 434. Ordinanza del tribunale di Firenze del 2 aprile 1999.

Astensione e ricsuzione del giudice - Giudice istruttore che, dopo la chiusura dell'istruzione, si sia pronunciato nel merito sulla richiesta di ordinanza *ex art. 186-quater* cod. proc. civ. (nella specie, rigettandola) - Obbligo di astenersi dalla decisione della causa - Mancata previsione - Contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di imparzialità del giudice - Lesione del connesso diritto di azione e di difesa.

(C.P.C., art. 51, n. 4).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 29

N. 435. Ordinanza del tribunale di Firenze del 2 aprile 1999.

Astensione e ricsuzione del giudice - Giudice istruttore che, dopo la chiusura dell'istruzione, si sia pronunciato nel merito sulla richiesta di ordinanza *ex art. 186-quater* cod. proc. civ. (nella specie, rigettandola) - Obbligo di astenersi dalla decisione della causa - Mancata previsione - Contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di imparzialità del giudice - Lesione del connesso diritto di azione e di difesa.

(C.P.C., art. 51, n. 4).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 30

N. 436. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania del 18 febbraio 1999.

Istruzione pubblica - Personale docente delle scuole secondarie ed artistiche - Riconoscimento dei servizi non di ruolo prestati presso le medesime scuole e presso le scuole elementari - Riconoscimento dei servizi non di ruolo prestati presso la scuola materna - Omessa previsione - Ingiustificato deterioro trattamento di detti servizi in contrasto con la normativa equiparatrice, sotto svariati profili giuridici ed economici, delle scuole materne alle scuole elementari - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 1, comma 3, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 31

N. 437. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Terni del 18 giugno 1998.

Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi - Liquidazione in base al controllo «formale» delle dichiarazioni - Termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione (art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) - Qualificazione, con norma di interpretazione autentica, come termine ordinatorio, non stabilito a pena di decadenza - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa - Incidenza sulla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Violazione del principio di eguaglianza.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97 e 113)

Pag. 36

N. 438. Ordinanza del pretore di Ancona, sezione di Fabriano del 4 maggio 1999.

Processo penale - Dibattimento - Legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore (nella specie: a causa di evento sismico) - Lamentata previsione di rinvio o sospensione del dibattimento - Irragionevolezza del previsto rinvio nel presupposto interpretativo che l'eliminazione dell'inciso «o rinvia» renderebbe la disposizione riconducibile ai casi di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento della amministrazione della giustizia.

Processo penale - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire del difensore - Sospensione della prescrizione del reato - Mancata previsione - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 486, in relazione all'art. 159, comma 1).

(Cost., artt. 3, 97 e 112)

» 39

N. 439. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 21 ottobre 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34)

» 40

N. 440. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 7 aprile 1999.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 45

N. 441. Ordinanza della Corte dei conti, sezione del controllo del 10 giugno 1999.

Agricoltura - Regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche agricole - Emanazione con d.P.R. in base al decreto legislativo impugnato - Attribuzione a detto Ministero dell'attività di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale - Ritenuta necessità di una legge quadro per l'indicazione dei limiti alla potestà legislativa regionale - Ritenuta necessità di deliberazione del Consiglio dei Ministri per gli atti di indirizzo e coordinamento - Eccesso di delega.

(D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, artt. 1, 2, 3, 4 e 5).

(Cost., artt. 70, 76 e 95) Pag. 47

N. 442. Ordinanza del pretore di Macerata del 5 maggio 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale numeri 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Imposizione agli eredi, non aventi titolo alla pensione ai superstiti, dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 dell'onere di presentazione di domanda in via amministrativa entro un anno dall'entrata in vigore della legge impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi di eguaglianza, del giudice naturale, della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e della garanzia previdenziale.

[Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 182, modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1, 3 e 5; legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis].

(Cost., artt. 3, 23, 24, 36 e 38) » 56

N. 443. Ordinanza del pretore di Macerata del 5 maggio 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi di eguaglianza, del giudice naturale, della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e della garanzia previdenziale.

[Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 182, modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5; legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis].

(Cost., artt. 3, 23, 24, 36 e 38) » 58

N. 444. Ordinanza del tribunale di Torino del 13 maggio 1999.

Processo penale - Ufficio di testimone - Dedotta incompatibilità per la persona sottoposta ad indagini preliminari, concluse con l'archiviazione, per un reato collegato a quello per cui si procede - Lamentata applicabilità di tale disciplina alla «ipotesi in cui il reato collegato sia il reato di calunnia susseguente a denuncia dell'originario denunciato» - Irragionevolezza - Incidenza sul principio del libero convincimento del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 197, lett. B, 210, comma 6, 192, comma 4).

(Cost., artt. 3 e 101, secondo comma) » 59

N. 445. Ordinanza del pretore di Pordenone del 23 aprile 1997.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste Italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale, per la sottrazione al giudice del potere di interpretazione dei fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 115/1994.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 101 e 104) Pag. 63

N. 446. Ordinanza del tribunale dei minorenni di Venezia del 13 aprile 1999.

Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Inapplicabilità dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Ipotesi in cui l'imputato sia maggiorenne al momento della richiesta di applicazione della pena e non possa beneficiare degli istituti tipici del processo minorile - Disparità di trattamento tra imputati minorenni ed imputati maggiorenni.

[D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448 (*recte*: 22 settembre 1988) art. 25].

(Cost., art. 3) » 65

N. 447. Ordinanza del pretore di Catania, sezione distaccata di Adrano del 15 maggio 1999.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al codice della strada - Riscossione coattiva mediante ruoli esattoriali - Possibilità per il debitore di proporre opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (*ex* artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) - Esclusione - Lesione del diritto di difesa - Compressione della tutela giurisdizionale in difetto delle esigenze connesse alla riscossione delle entrate tributarie.

(Nuovo codice della strada, art. 206).

(Cost., artt. 3 e 24) » 67

N. 448. Ordinanza del pretore di Parma del 20 marzo 1999.

Lavoro (Tutela del) - Lavoratrici madri - Indennità giornaliera di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio - Corresponsione alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi nn. 1047/1957 e 613/1966 - Mancata previsione della corresponsione di detta indennità altresì alle imprenditrici agricole a titolo principale - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio della tutela della salute e della parità di trattamento delle lavoratrici - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 31/1986 e 181/1993.

(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, artt. 1 e 3).

(Cost., artt. 3, 32 e 37) » 68

N. 449. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 21 dicembre 1999.

Pensioni - Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di tempo corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, qualora come condizione necessaria per l'ammissione in servizio sia richiesto il diploma di laurea e in aggiunta quello di specializzazione - Mancata previsione, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 184/1997, dell'ammissibilità a riscatto degli anni di studio per conseguire il diploma di pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio musicale di Stato - Deteriore trattamento del diploma di pianoforte principale rispetto a quello di laurea in letteratura con indirizzo in musicologia ovvero in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (d.a.m.s.), attesa la loro equipollenza ai fini dell'ammissione in servizio nella pubblica istruzione per la docenza in Educazione musicale nelle scuole medie statali.

[D.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 (*recte*: 29 dicembre 1973) art. 13, primo comma].

(Cost., art. 3) Pag. 72

N. 450. Ordinanza del pretore di Ascoli Piceno del 12 aprile 1999.

Processo civile - Ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter cod. proc. civ. - Concedibilità a tutela dei crediti risultanti da parcella professionale - Mancata previsione (non essendo richiamati, dalla norma censurata, gli artt. 633, primo comma, n. 3 e 636 cod. proc. civ.) - Disparità di trattamento fra crediti dei liberi professionisti e degli imprenditori commerciali - Compromissione della tutela giurisdizionale dei primi.

(C.P.C. art. 186-ter, comma 1).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma) » 76

N. 451. Ordinanza del Consiglio di Stato del 17 novembre 1998.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Concorso interno per titoli ed esami per la copertura di 46 posti di qualifica dirigenziale - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Richiamo alla giurisprudenza recente della Corte costituzionale circa la necessità del concorso pubblico anche per il passaggio ad una fascia funzionale superiore.

(Legge regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3, art. 12, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 97) » 80

N. 452. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 23 marzo 1999.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Decadenza dall'assegnazione di alloggio del titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento su uno o più alloggi o immobili, ovunque ubicati produttivi di reddito pari all'ammontare del canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392/1978 - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Ingiustificata discriminazione degli assegnatari di alloggio in base alla provenienza dei redditi - Eccesso dai limiti della competenza regionale in materia.

[Legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, art. 2, primo comma, lett. D, e 22, primo comma, lett. E].

(Cost., artt. 3, 117 e 118) » 86

N. 453. Ordinanza del pretore di Savona del 16 aprile 1999.

Sanità pubblica - Malattie tumorali - Cure a carico del Servizio sanitario nazionale - Limitazione alle patologie indicate nell'allegato 1 della legge impugnata - Mancata previsione per i pazienti in stato di indigenza, privi di alternative terapeutiche, di accesso alla multiterapia Di Bella (MDB) anche per patologie non indicate nell'allegato 1, in caso di diagnosticata stabilizzazione della malattia - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla tutela della salute.

(D.-L. 16 giugno 1998, n. 186, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1998, n. 257).

(Cost., artt. 3 e 32)

Pag. 88

N. 454. Ordinanza del tribunale di Ravenna del 18 giugno 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte dall'Ente di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENARSARCO) - Pensioni di vecchiaia aventi decorrenza anteriore al nuovo Regolamento dell'ENASARCO, approvato il 24 settembre 1998 - Omessa previsione di un meccanismo di rivalutazione analogo a quello previsto per gli altri lavoratori autonomi dall'art. 6, comma 8, d.-l. 12 settembre 1983, n. 63 (convertito in legge n. 638/1983) - Deteriore trattamento degli agenti e rappresentanti di commercio rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti - Incidenza sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e della garanzia previdenziale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 265/1992.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 10).

(Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38, secondo comma)

» 91

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 20

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 1999
(della regione Puglia)*

Enti pubblici - Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Trasformazione in società per azioni, disposta con decreto legislativo di attuazione della legge n. 59/1997 - Riserva delle funzioni di gestione e amministrazione della S.p.a. al Ministero del tesoro, quale unico azionista, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e secondo le direttive del Presidente del Consiglio - Mancato conferimento di alcuna attribuzione alla regione Puglia - Violazione delle competenze regionali in materia di acquedotti - Lesione del principio di buon andamento amministrativo - Eccesso di potere legislativo per illogicità manifesta e contraddittorietà.

(D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141).

(Cost. artt. 5, 97 e 117).

Ricorre la regione Puglia, in persona del Presidente *pro-tempore* prof. Salvatore Distaso, giusta delibera della sua Giunta n. 771 del 16 giugno 1999, difesa e rappresentata dal prof. avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi per mandato a margine e con lui elettivamente domiciliata in Roma alla via Archimede n. 35 presso lo studio dell'avv. Fabio Francario;

Contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro del tesoro, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della funzione pubblica per la declaratoria di incostituzionalità per invasione della sfera di competenza regionale del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, del 21 maggio 1999, n. 117, recante ad oggetto la «Trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese in società per azioni a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Premessa;

1. — L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è stato istituito con legge n. 245 del 1902 sotto forma di consorzio tra enti territoriali, trasformato dal regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, in ente pubblico strumentale diretto a realizzare finalità ed interessi assunti dallo Stato ed infine, come noto, annoverato tra gli enti pubblici non economici c.d. parastatali *ex lege* n. 70/1975.

2. — È altresì noto che l'art. 117 della Costituzione conferisce alle regioni, tra l'altro, la potestà legislativa in materia di «acquedotti». In applicazione della ridetta norma costituzionale la regione Puglia, all'art. 4 del suo statuto, si è riservata l'attuazione delle «iniziative necessarie all'approvvigionamento idrico del territorio»; inoltre, la l.r. 19 dicembre 1983, n. 24 ha previsto che «La regione assicura le risorse idriche idonee per gli usi plurimi nell'ambito delle politiche di corretto e razionale uso dell'acqua».

3. — Ovviamente la qualificazione giuridica dell'E.A.A.P. non influisce in alcun modo sull'attribuzione della competenza per materia riservata alla regione Puglia dalla norma fondamentale: tanto è vero che proprio l'art. 35 della legge n. 70/1975, nell'annoverare l'acquedotto pugliese tra gli enti pubblici del «parastato», lascia «fermi...i poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici operanti nelle materie attribuite alla competenza delle regioni secondo l'art. 117 della Costituzione».

4. — Sicchè all'interno del primo testo normativo che — a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana — si sia occupato di ridefinire la natura giuridica dell'E.A.A.P., la legge n. 70/1975, vi è una previsione, all'art. 35, che ribadisce espressamente il principio della soggezione alla legislazione regionale di tutti quegli enti, pur se parastatali, che svolgano la loro attività nelle materie elencate all'art. 117 Cost..

5. — Anche la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 riserva alle regioni la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi idrici integrati. La centralità della conseguente posizione attribuita nella mate-

ria ad una regione come quella ricorrente da una norma di legge che si definisce come direttamente attuativa dei precetti costituzionali nella specifica materia delle acque e degli acquedotti, è stata totalmente ignorata dal legislatore delegato.

6. — In particolare è accaduto che, con il decreto legislativo in epigrafe, il Presidente della Repubblica ha sancito la trasformazione dell'EAAP in società per azioni, attribuendo le stesse «al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri», cioè omettendo di conferire alla regione Puglia alcuna attribuzione specifica in sede di costituzione, amministrazione e gestione della società. Si fa unicamente salva, infatti, la previsione relativa al «primo esercizio dell'organo di amministrazione» che è «tenuto a presentare al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un piano per la ristrutturazione e il risanamento della società, da approvare sentite le regioni Puglia e Basilicata».

Senonché il decreto legislativo gravato, merita di essere cancellato dal mondo del diritto poiché viola palmarmente il dettato costituzionale.

DIRITTO

Violazione della Costituzione repubblicana: artt. 117, 5 e 97. Eccesso di potere legislativo per illogicità manifesta e contraddittorietà:

a) è noto che tutti gli enti acquedottistici dislocati sul territorio nazionale, siano essi «regionali o interregionali istituiti con legge regionale o statale» debbono essere «trasformati in società per azioni» ai sensi dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Inoltre, l'art. 89, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito alle regioni tutte le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura». Ancor prima, la c.d. legge Galli (5 gennaio 1994, n. 36) ha affidato alle regioni il compito di individuare «le forme e modi di cooperazione» affinché comuni e province provvedano alla gestione del servizio idrico integrato tramite convenzioni (*ex lege* n. 142/1990). Inoltre, nei confronti degli enti di gestione degli impianti acquedottistici già esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge Galli, si prevede la prosecuzione della gestione sino all'approvazione delle norme regionali di organizzazione del servizio idrico e, in caso di scioglimento degli stessi (art. 10, comma 2, legge n. 36/1994), la loro confluenza «nel soggetto gestore del servizio idrico integrato, secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione».

b) sicché nella fase di trasformazione in S.p.a. degli enti acquedottistici non può essere in alcun modo trascurato il ruolo esercitato dalle regioni, nella veste di titolari del potere legislativo in materia di acquedotti, gestori *ex lege* di tutte le opere idrauliche e promotori del servizio idrico integrato.

c) conferma siffatta attribuzione la legge n. 36 del 1994 (richiamata *sub*. 5 in premessa) che, nell'assegnare con norma recante principio generale dell'ordinamento e costituente riforma economico-sociale — dunque una norma non modificabile per implicito da leggi successive — il ruolo della regione in riferimento al tema acquedottistico nazionale, ha ribadito da un lato la centralità delle regioni stesse, dall'altro il riparto in appositi ambiti ottimali del territorio servito dagli acquedotti da individuare a cura delle regioni competenti.

La regione Puglia sottolinea come essa tragga dalla normativa qui richiamata una particolare e pregnante legittimazione, essendo la principale portatrice degli interessi della popolazione che la costituisce, servita dal più grande acquedotto d'Europa. Il quadro nel quale si colloca costituzionalmente protetta la posizione giuridica della ricorrente è infatti disegnato dalle norme di cui agli artt. 5 e 117 della Costituzione (nonché dalle disposizioni generali introdotte dalle leggi nn. 59 e 127 del 1997 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 proprio in attuazione delle due norme costituzionali sopra citate).

Nonostante siffatta peculiarità di posizione giuridica proprio e soltanto sulla regione Puglia il potere legislativo del governo si è esercitato pervenendo alla demolizione arbitraria di un tratto dell'ordinamento generale, del quale la ricorrente chiede a codesta ecc.ma Corte il ripristino.

c.1. ancora, occorre tener conto della circostanza che la legge Galli prevede per gli enti gestori di acquedotti disciolti il transito obbligatorio nel «soggetto gestore del servizio idrico» di conio regionale e — come già detto — si definisce portatrice di principi generali dell'ordinamento (art. 33). Non può che concludersi che l'EAAP resterà ancora soggetta alla disciplina della legge n. 36/1994 a condizione che sia dichiarato incostituzionale il decreto legislativo impugnato nel presente ricorso.

d) come si è già rilevato, il d.lgs. n. 141/1999, che pur richiama nella sua premessa, tra le altre norme, proprio l'art. 1, comma 83, legge n. 549/1995» e «l'art. 89 del d.lgs. n. 112/1998», ha in realtà esautorato del tutto la regione Puglia dal processo di trasformazione dell'EAAP e dalla amministrazione della S.p.a., essendo quest'ultima riservata all'unico azionista (Ministero del tesoro) con l'intesa del Ministro dei lavori pubblici e sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio e il primo prevedendo l'interpello meramente consultivo della regione Puglia, e per giunta *una tantum*, cioè nella sola occasione della presentazione del piano per il risanamento della società.

e) in definitiva, accantonata per sempre la regione Puglia dopo averla «sentita» in merito al piano di ristrutturazione, il Presidente del Consiglio e i suoi Ministri eserciteranno tutte le funzioni di gestione e amministrazione della società per l'acquedotto pugliese nella totale assenza dell'Ente cui la Costituzione riserva la materia degli acquedotti.

f) va da sé che lo statuto (che sarà approvato nella prima assemblea «da tenersi non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto»), in presenza di una norma istitutiva della S.p.a. che delinea (*rectius*: relega) la funzione regionale nei termini appena illustrati, non potrà che completare l'opera di totale affrancaimento dell'acquedotto pugliese S.p.a. dalla regione Puglia.

Sicché, la violazione del precetto contenuto nell'art. 117 della Costituzione non potrebbe essere più evidente.

g) del resto, lo si è già rimarcato, la qualificazione giuridica dell'EAAP quale ente parastatale non riveste alcuna pregnanza ai fini che ne occupano, poiché anche l'ente del parastato che eserciti le funzioni previste dall'art. 117 della Costituzione non si sottrae al potere legislativo regionale (art. 35, legge n. 70/1975).

h) inoltre, l'EAAP — Acquedotto pugliese S.p.a. è e (verosimilmente) resterà l'unico ente acquedottistico pugliese. Onde delle due l'una: o nella regione Puglia non trova punto applicazione l'art. 117 Cost., nel senso che la preesistenza dell'EAAP all'entrata in vigore Costituzione repubblicana ha affrancato per sempre l'ente da ogni ingerenza regionale; ovvero, come appare assai più ragionevole, la regione dovrà partecipare alla fase di trasformazione e alla gestione della nuova società per azioni proprio in virtù delle sue competenze di rango costituzionale.

i) tali competenze — che costituiscono del resto il quadro ordinamentale all'interno del quale la regione deve svolgere le sue funzioni pregnanti in materia acquedottistica sul territorio — verrebbero rinnegate qualora l'atto qui impugnato entrasse in vigore nonostante l'art. 5 della Costituzione che obbliga la Repubblica ad adeguare la sua legislazione alle esigenze dell'autonomia, in collegamento con gli artt. 117 ss. Cost., in particolare con la garanzia costituzionale dell'autonomia regionale; l'art. 97 che impone al legislatore la buona amministrazione razionalmente tradotta nelle norme sulla organizzazione degli uffici che si occupano degli interessi pubblici, e nell'art. 117 Cost. che fonda la competenza legislativa regionale in materia di acquedotti.

l) infine, nel prevedere la necessità che siano «sentite» la regione Puglia e Basilicata in merito al piano di ristrutturazione della S.p.a., l'improvvido legislatore dimostra di non ignorare del tutto la pregnanza degli enti regionali di riferimento dell'EAAP: senonché anche detto procedimento di interpello è del tutto elusivo del dettato costituzionale in quanto consente alla concludente di conoscere soltanto le linee del piano di ristrutturazione, laddove le resterebbe estraneo e persino ignoto qualsiasi altro aspetto concernente la gestione concreta di un acquedotto che ha sede e svolge la sua attività all'interno regione Puglia: tanto valeva cancellare del tutto quest'ultima dal testo del decreto!

P. Q. M.

Si chiede l'ecc.ma Corte adita dichiarare l'illegittimità costituzionale del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 21 maggio 1999, n. 117. Con vittoria di spese e compensi di lite.

Bari-Roma, addì 18 giugno 1999.

Prof. avv. Vincenzo CAPUTI JAMBRENGHI

N. 431

Ordinanza emessa il 28 aprile 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale dei minorenni di L'Aquila nel procedimento penale a carico di V. M.

Reato in genere - Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Ritiratazione - Applicabilità, come causa di non punibilità, al reato di favoreggiamento personale, commesso mediante false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, ad iniziativa della stessa - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, a seguito della sentenza n. 101/1999 della Corte costituzionale, nella ipotesi di ritiratazione di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, all'uopo delegata dal pubblico ministero.

(C.P., art. 376, comma 1).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale nel procedimento n. 83/1998 g.i.p., riguardante il minore V. M., nato il 19 luglio 1989 in Penne (Pescara), indagato per il reato previsto dall'art. 378 c.p., commesso in Penne il 27 maggio 1998.

FATTO E DIRITTO

Con fonogramma datato 27 maggio 1998, personale della Polizia dell'Ospedale Civile di Pescara riferiva che in quella stessa data D'A. L. era giunto, con ambulanza, presso quel nosocomio già in prognosi riservata. Su di lui erano state riscontrate lesioni per frattura mandibolare multipla e trauma cranico, conseguente a sinistro stradale.

Il 16 giugno 1998, i Carabinieri di Penne presentavano alla Procura della Repubblica presso questo tribunale comunicazione di notizia di reato dalla quale emergeva che a bordo della vettura si trovavano tre amici, N.O. alla guida, D'A. L. e V. M. trasportati. Il N. e il D'O., in un primo momento avevano dichiarato che, mentre stavano rientrando a casa in automobile, dopo avere preso parte ad una festa, si erano fermati presso una fontana, perché il D'A. aveva sete. Il D'A., in preda ai fumi dell'alcool, appena sceso dalla vettura, aveva perso l'equilibrio, andando a finire con il viso in terra, procurandosi così le lesioni lamentate. Il 28 maggio 1998 si presentava in Caserma la madre del D'A. L., Chiavaroli Rossella Filomena, che richiedeva, ai Carabinieri, di svolgere indagini più approfondite. Essi richiamaavano sia il V. sia il N., i quali, a modifica di quanto dichiarato in precedenza, fornivano una diversa versione.

Questi ultimi dichiaravano, infatti, che le lesioni erano avvenute perché lo stesso N., alla guida dell'auto-vettura, a seguito di una manovra errata era andato ad urtare, provocando così un trauma cranico al D'A. Il V. dichiarava espressamente di avere rilasciato, in precedenza, una versione diversa per paura delle conseguenze penali nei confronti del N. Il D'A. entro i tre mesi dal fatto non presentava querela per il delitto previsto dall'art. 590 c.p.

Il p.m., in data 25 febbraio 1999, richiedeva al g.i.p. l'archiviazione, perché il reato di favoreggiamento doveva ritenersi insussistente, dal momento che per il delitto presupposto (art. 590 c.p.) il D'A. non aveva proposto querela.

Ritiene il g.i.p. che la richiesta del p.m. non possa accogliersi.

Il favoreggiamento rientra, senz'altro, nella categoria dei reati pedissequi, perché sottintende la ricorrenza di un altro reato, al pari della ricettazione, ecc.

La Corte di cassazione è concorde nel sostenere che soltanto le cause obiettive di esclusione del reato presupposto impediscono la configurabilità del favoreggiamento. Le cause soggettive di non punibilità e la mancanza di condizioni di procedibilità, come la querela, invece, ne consentono l'insorgenza (C. cass., sez. 3, sent. 2351 del 10 marzo 1979, imp. Pepe; sez. 6ª, sent. 13220 del 7 ottobre 1989, imp. Versace). Secondo i principi generali del diritto penale, non è necessaria la punibilità in concreto dell'autore del fatto per l'esistenza del reato. Per consolidata dottrina è sufficiente, infatti, la semplice conformità del reato presupposto ad un'astratta figura criminosa, purché non ricorrano cause di giustificazione.

Spesso il problema s'impone sulla qualificazione della querela, se condizione di punibilità o di procedibilità. In realtà, neanche il superamento del dilemma porta ad una soluzione soddisfacente. L'attribuzione di condizione di procedibilità lascia impregiudicato il reato in astratto, senza alcuna difficoltà, per la natura formale, non sostanziale conferita a quell'elemento. La qualificazione della querela, come condizione di punibilità, per contro non cambia i termini della questione, perché la natura sostanziale di tale elemento non fa venire meno il reato.

L'art. 44 c.p., utilizzando l'espressione «... per la punibilità del reato...», presuppone che il reato sia perfetto in ogni sua parte, altrimenti avrebbe adoperato il termine «fatto». In mancanza di una di tali condizioni il reato dispiega tutti i suoi effetti, ad eccezione della punibilità dell'autore, e tra quelle conseguenze c'è la possibilità di sviluppare un reato pedissequo o famulativo.

Nel caso di specie, pertanto, la configurabilità del favoreggiamento non può escludersi.

Ritiene, tuttavia, il g.i.p. che la fattispecie presenta profili d'incostituzionalità. Il V. ha, infatti, modificato le dichiarazioni, in precedenza rese, ed ha quindi ritrattato il falso e manifestato il vero. In astratto, si è configurata la causa di non punibilità prevista dall'art. 376 c.p., che, però, in concreto non è applicabile, per espressa previsione legislativa. Quell'articolo limita, infatti, l'applicazione della ritrattazione agli art. 371-bis, 372 e 373 c.p.

La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1982, n. 228, si è già pronunciata sulla questione. In quella sede la Corte ha affermato che il fine della ritrattazione è quello di incoraggiare il ravvedimento del falso testimone, per dare soddisfazione all'interesse alla giusta definizione del giudizio principale. Essa non può estendersi al favoreggiamento personale, anche se integrato da false e reticenti dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, perché l'aiuto ad eludere le investigazioni, o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima, importa, in ogni modo, un intralcio alle indagini. In questi casi, il pregiudizio arrecato alla pretesa punitiva dello Stato è irreversibile e l'eventuale respicenza del reo, attuata attraverso la ritrattazione delle originarie dichiarazioni false o reticenti, non può elidere quel danno.

Le conclusioni riportate erano condivisibili se riferite all'ordinamento vigente all'epoca della pronuncia, ora completamente trasformato.

Nel frattempo, infatti, il legislatore ha introdotto nuovi reati e la Corte costituzionale ha mutato indirizzo. In particolare, con la citata sentenza del 22-30 marzo 1999, n. 101 la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 376, comma 1, c.p. nella parte in cui non prevede la ritrattazione, come causa di non punibilità, per chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti.

La Corte ha, però, limitato l'estensione alla sola ipotesi di colui che, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 c.p.p., ha fornito quelle false informazioni ai fini delle indagini, in seguito ritrattate. In quell'occasione, il giudice rimettente riteneva che l'impossibilità di applicare la norma sulla ritrattazione al reato di favoreggiamento personale, commesso mediante informazioni al pubblico ministero, determinasse un'irragionevole disparità di trattamento di casi analoghi e assimilabili.

Uno di questi era la possibilità, per il falso dichiarante, di giovare degli effetti della ritrattazione nel caso del reato previsto dall'art. 371-bis c.p., negata invece nell'ipotesi del favoreggiamento personale.

Nel dispositivo della sentenza non si menziona espressamente il reato di favoreggiamento, tuttavia, dalla motivazione, emerge, con chiarezza, che la decisione della Corte, estendendo l'ambito d'applicazione dell'art. 376 c.p., ha implicitamente incluso tale delitto in quella causa di non punibilità, sia pur in casi particolari. Il soggetto che rilascia dichiarazioni false o reticenti alla Polizia giudiziaria, delegata o no dal p.m., infatti, non può commettere altro reato se non quello previsto dall'art. 378 c.p.

La fattispecie che questo g.i.p. intende sottoporre al giudizio della Corte costituzionale è leggermente diversa da quella che ha provocato la decisione riportata. Nel caso di specie, infatti, le false dichiarazioni sono state rese alla Polizia che agiva non su delega del p.m., ma di propria iniziativa. La Corte, nella sentenza citata, non ha esteso la sua decisione anche a quest'ultima ipotesi, per il divieto di ultrapetizione e perché non ricorrevano gli elementi previsti dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. I principi espressi in quella decisione, tuttavia, restano fermi e possono essere riferiti anche alla fattispecie in esame, per l'identità di *ratio*.

La rilevanza della questione deriva dalla considerazione che l'estensione di quell'esimente, da parte della Corte costituzionale, porterebbe il g.i.p. all'emissione del decreto di archiviazione, per infondatezza del reato. In caso contrario, sarà necessario procedere ai sensi dell'art. 409 comma 2 e 3 c.p.p., con indubbio pregiudizio per l'indagato.

Si potrebbe opinare che il legislatore ha voluto distinguere le false dichiarazioni, secondo le autorità che ne sono destinatarie, con una scelta incensurabile, perché rientrante nella sua discrezionalità. In realtà, fermi restando i principi espressi nella sentenza n. 101 del 1999, che si intende integralmente richiamata, deve applicarsi il canone ermeneutico *ubi eadem ratio ibi eadem dispositio*.

Di fronte a condotte assimilabili, come quelle poste a raffronto, non è possibile far cadere sull'indagato gli effetti sfavorevoli di una situazione scaturita da una scelta investigativa. Questa non incide sull'oggettività giuridica, è estranea alla volontà dell'indagato ed è di carattere processuale. La disparità di trattamento non trova, quindi, una giustificazione plausibile né sul piano costituzionale né su quello sostanziale. È anche possibile che l'indagato non sappia in che veste agisca la Polizia giudiziaria e, in ogni caso, il fatto, materiale e giuridico, è il medesimo.

La disparità di trattamento è ammessa solo quando c'è da soddisfare un'esigenza di carattere sostanziale, al fine di rimuovere gli ostacoli previsti dall'art. 3, secondo comma, Cost. Nella specie, non emergono elementi che rendono ammissibile l'esclusione dell'esimente della ritrattazione in caso di favoreggiamento personale realizzati mediante dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria, che agisce d'iniziativa.

Quel mancato riconoscimento intralcia, fra l'altro, un più agevole accertamento della verità, fine supremo del processo penale, perché rende indifferente la respicenza dell'indagato, che non è indotto e stimolato concretamente a dire il vero (sentt. Corte costituzionale n. 24 del 1992; 254 del 1992; 255 del 1992).

P. Q. M.

Letto l'art. 134 Cost.;

Letti gli artt. 1 e segg. della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e 23, segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestante infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, comma 1, c.p., nella parte in cui non stabilisce che la speciale causa di non punibilità ivi prevista valga anche per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), che sia integrato da false e reticenti dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni assunte direttamente dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 350 e 351 c.p.p., con riferimento all'art. 3 Cost.;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza a V.M., al suo difensore, al p.m. in sede e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

L'Aquila, addì 28 aprile 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: ERAMO

99C0860

N. 432

*Ordinanza emessa il 18 maggio 1999 dal giudice di pace di Otranto
nel procedimento civile vertente tra Fiorentino Anna e Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi*

Procedimento civile - Controversie in materia di contributi consortili di bonifica - Competenza a conoscerle del giudice di pace - Esclusione, attesa la natura tributaria di detti contributi, affermata dalle sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 9493/1998 - Conseguente devoluzione delle cause di cui trattasi alla competenza per materia del tribunale - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Disparità di trattamento impositivo - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a. e con il diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi - Riferimento alla sentenza n. 26/1998 della Corte costituzionale.

(C.P.C., artt. 7 e 9, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 31/1997 r.g. e promossa da Fiorentino Anna con l'avv. Daria Giorentino, attrice;

Contro il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi con l'avv. Carlo De Carlo, convenuto, ed avente per oggetto: azione di accertamento negativo dell'obbligo di contribuzione e ripetizione di somme versate a titolo di contributi.

Il giudice sciogliendo la riserva formulata a verbale d'udienza che precede,

PREMESSO E RITENUTO IN FATTO

1. — Con atto di citazione notificato il 4 marzo 1998 Fiorentino Anna evocava in giudizio davanti a questo giudice il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi e, deducendo di essere proprietaria di un fondo sito in agro del comune di Cannole, che non ha mai goduto di beneficio alcuno dall'attività del Consorzio — peraltro mai svolta — chiedeva l'accertamento negativo dell'obbligo di contribuzione e di ottenere la restituzione delle somme da essa pagate dal 1992 al 1996 al predetto Consorzio a titolo di contributo di bonifica ed ammontanti fino ad allora a L. 195.004, oltre agli interessi già maturati dal dì del sorgere del credito.

2. — Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Consorzio convenuto e, facendo leva su pronunzie della Corte di cassazione, eccepiva, preliminarmente, il difetto di competenza per materia del giudice adito sia ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c. poiché, vertendosi nella presente controversia in materia di natura tributaria, la sua cognizione, esclusiva ed inderogabile, è devoluta al tribunale ordinario territorialmente competente; sia anche ai sensi degli art. 9, comma 1, c.p.c. e del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 c.p.c. poiché, essendo i contributi consortili oneri reali, il cui pagamento è collegato al diritto di proprietà dell'immobile ricompreso nel perimetro del comprensorio di bonifica, trattasi di controversia di natura immobiliare, regolata a seconda delle soglie di valore, sottratta comunque alla competenza del giudice di pace.

Nel merito, poi, resisteva alla domanda, contestandone il fondamento.

3. — Questo giudice, con propria sentenza non definitiva dimessa in atti, risolveva preliminarmente l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto Consorzio di bonifica. Indi procedeva all'istruzione probatoria della causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio tendente ad accertare se il Consorzio convenuto avesse approntato opere o attività di bonifica nel comprensorio ove sono ricompresi gli immobili di parte attrice, che hanno apportato benefici diretti e specifici, conseguiti o conseguibili a causa della bonifica e tali da tradursi in un incremento di qualità o di valore dei predetti immobili. Acquisita, poi, agli atti del giudizio tutta la documentazione singolarmente richiamata nei rispettivi scritti difensivi delle parti e rassegnate dalle stesse le conclusioni definitive, il giudice si riservava la decisione.

CONSIDERA E RILEVA IN DIRITTO

1. — Anzitutto sarà opportuno chiarire che questo giudice, in passato, ha già avuto modo di occuparsi della trattazione di casi analoghi e si è pronunziato affermando la propria competenza a conoscere della domanda, fondando tale convincimento sul presupposto che non si può inquadrare l'azione di parte attrice nel novero delle controversie di natura tributaria per svariate ragioni normative e giurisprudenziali, delle quali non possiamo che far cenno, nella consapevolezza che non è affatto agevole né pacifica la individuazione della tipologia delle prestazioni monetarie imposte ai fini della loro riconducibilità nell'ampia accezione di prestazioni di natura tributaria.

2. — Una di queste è sicuramente il contributo consortile di bonifica, che ha dato origine a varie interpretazioni e le cui nozioni sono assai controverse, poiché c'è chi lo ha escluso e chi invece lo vorrebbe ricomprendere nella categoria di tributi, facendo così tuttora permanere il disaccordo tra i fautori delle opposte teorie.

a) il Consorzio ritiene che abbia natura tributaria, ma il predetto contributo, pur essendo strutturato giuridicamente come l'imposta, costituendo una forma di concorso pecuniario alle spese del Consorzio di bonifica quale corrispettivo dell'onere per il vantaggio (tale qualificato proprio dal legislatore e, quindi, suscettibile di valutazione economica) da lui ricevuto a seguito della specifica attività che l'Ente effettua nell'interesse precipuo della collettività, tuttavia differisce dall'imposta per la peculiarità specifica del presupposto, atteso che acquista preminente rilevanza giuridica il collegamento tra la spesa fatta dall'Ente impositore ed il vantaggio che ne deriva all'obbligato dal compimento di attività da parte di quello (cfr. artt. 1, 5 e seguenti d.-l. 28 novembre 1938, n. 2.000 e 31, legge 5 marzo 1963, n. 246 e Cass. civ. a sez. un. 14 ottobre 1996, n. 8960).

b) inoltre, se sotto l'aspetto strutturale il contributo consortile, che ha una causa sottostante, si può rapportare alla figura dell'imposta, che invece ne è priva e quindi è considerata acausale, tuttavia nella pratica legislativa bisogna procedere con cautela e porre alquanto attenzione per poter distinguere di volta in volta le varie ipotesi di contributi che rappresentano quote di concorso tributario e che rientrano, perciò, nella categoria dei tributi veri e propri come sopra delineata ed i contributi che invece hanno differenti presupposti e fondamento, quantunque la loro natura sia di diritto pubblico, ma che in sostanza costituiscono delle vere e proprie prestazioni non tributarie, in quanto si inquadrano in un contesto obbligatorio intercorrente tra il singolo e l'Ente pubblico.

c) giova a tal proposito evidenziare che il termine contributo col tempo si è deteriorato, inflazionandosi, essendo, nella pratica, usato in diverse accezioni che a volte nulla hanno a che fare con i tributi; come nel caso di specie. Difatti per contributo può intendersi l'obolo volontario, o quello liberamente accettato a richiesta (si pensi al contributo di concorso al rimborso spese del più vario genere, quali: di spedizione, di laboratorio, di riscaldamento, ecc., o al contributo per l'iscrizione a comitati, circoli, associazioni e via dicendo) ovvero, infine, il contributo può essere adeguato alla spesa effettiva di prestazioni varie compiute dall'Ente in favore del singolo. Tutti questi tipi di contributo, ed in particolare quello riferito al puro rimborso delle spese, non possono mai configurarsi come tributo, in particolare quando tali spese siano riferibili e rapportabili ad un vantaggio per il soggetto che deve contribuirvi, anche se il contributo è stato imposto prescindendo dalla sua volontà.

d) sarebbe lungo, comunque, analizzare tutti i tipi di contributo, ma è sufficiente individuare le ipotesi che, per la loro peculiarità, non sono riconducibili, nemmeno in modo indiretto, agli schemi tributari. Tra questi vanno annoverati i contributi consortili di bonifica. Le differenze più rimarchevoli riguardano i contenuti normativi che li legittimano. Difatti, mentre è difficile che veri e propri tributi siano imposti senza che la legge ne determini tutti gli elementi costitutivi, sono invece relativamente frequenti le prestazioni patrimoniali, rese generalmente obbligatorie, sia pure con una legge, sotto forma di contributi, ma che in definitiva si concretano con atti di organi o enti amministrativi a cui favore le obbligazioni sono disposte.

E così, in definitiva, sono gli stessi Enti che, con provvedimenti puramente amministrativi, determinano, fissano ed impongono obbligazioni in favore di se stessi. Siffatte imposizioni non sono di certo riconducibili agli schemi tributari in senso stretto poiché non sono predeterminate dalla legge impositiva che, avendo efficacia limitata, le lascia alla discrezionalità dell'Ente pubblico il quale, in aperta violazione della norma costituzionale (art. 23 Cost.) e in difetto, sotto il profilo formale, delle fonti normative, le determina, le modifica, le sospende o le annulla a suo insindacabile giudizio o arbitrio, donde il proliferare delle liti ed il conseguente ricorso al giudice per la soluzione di volta in volta dei problemi connessi, poiché il principio di legalità dell'azione amministrativa dell'Ente in materia di contributi di bonifica non ha una enunciazione costituzionale espressa e non può perciò mai surrogarsi alla legge senza potersi, al contrario, escludere iniziative o risultati arbitrari.

In questo regime operano in particolare i consorzi di bonifica, i quali, quantunque carenti di potere impositivo vero e proprio secondo i canoni normativi, attesa la natura non tributaria del contributo, ricorrono ad un potere di imposizione di natura amministrativa.

Quindi, allorché si parla di potere impositivo per questi Enti, dovrà intendersi e tenersi conto che trattasi di un potere improprio che riposa su atti amministrativi anziché su fonti normative. I contributi, in definitiva, sono delle prestazioni imposte particolari. In tal senso è la giurisprudenza di questo ufficio (cfr. giudice di pace Otranto 27 gennaio 1998, n. 2-12; giudice di pace, Maglie 14 marzo 1998, n. 41). Per cui oggi, questo giudice, di fronte alla posizione di netta chiusura assunta dalle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione con la citata sentenza n. 9493/1998 che, mutando e sostanzialmente ampliando il principio espresso in precedenza, ed anche tutti quelli di segno opposto, riconosce natura giuridica tributaria piena ai contributi consorziali, si è venuto a trovare — quantomeno — in una posizione di evidente confusione, oltre che di sconcerto, come sarà chiarito di seguito.

3. — Allo stato, non può intanto non osservare che, attagliandosi la fattispecie in esame, integralmente e senza sbavatura alcuna, al principio recentemente affermato dalla Corte di cassazione, anche al fine di scongiurare ulteriori ricorsi (per le pregresse decisioni non più eludibili e dall'esito già scontato, con conseguenti danni alla parte debole incisa dalla obbligazione contribuiva) alla stessa Corte in ordine alla competenza a conoscere della presente controversia, regola, logica e buon senso, da una parte, imporrebbero al giudicante il dovere di conformarsi all'insegnamento della Suprema Corte e, delibando, di spogliarsi della causa declinando la propria competenza in favore del tribunale di Lecce; d'altra parte, invece, poiché contestualmente la decisione della Corte nell'enunciare il nuovo principio (se fosse stato vecchio non serviva ribadirlo, in quanto in precedenza si erano avute tutt'al più caute e vaghe aperture) non solo ha sovvertito le proprie convinzioni, apportandovi non poche perplessità, ma non ha tenuto in nessuna considerazione neanche il pensiero antitetico espresso, appena quattro mesi prima, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26/1998, travolgendolo e finendo, di fatto, con l'insinuare un nutrita serie di dubbi sulla legittimità costituzionale dell'interpretazione data alla competenza per

materia in tema di contributi consorziali, tali dubbi consigliano, per ora, remora all'eventuale declaratoria di spoglio, allo scopo di poter investire il giudice delle leggi sulle questioni di legittimità costituzionale che si ha in animo di sollevare d'ufficio e che necessitano di adeguato e qualificato riscontro chiarificatore.

4. — Fatta questa considerazione di carattere generale e prima di affrontare ed enucleare ogni altra questione di diritto, non è superfluo evidenziare che in tema di contributi dei Consorzi di bonifica, tutti quanti i giudici, a cominciare dal giudice di pace per salire fino alla Corte costituzionale, passando anche per i giudici tributari, sono stati chiamati a pronunciarsi.

Segno evidente della — fino ad ora — regnante incertezza generalizzata e diffusa la cui soluzione è stata, in mancanza di qualsivoglia normativa di riferimento, lasciata alla mercè della sensibilità ed interpretazione soggettiva di ciascun giudicante, con la ovvia conseguenza di pronunzie antitetiche e contrastanti il che dimostra la assoluta mancanza di uniformità di indirizzo.

Tralasciando — allo stato — le innumerevoli e contraddittorie sentenze del giudice di merito, del resto impossibile da elencare o solo da menzionare, si desidera qui richiamare l'attenzione di chi legge, su quelle (non tutte) più significative pronunziate dalla Corte di cassazione in successione cronologica ed in un lungo lasso di tempo della durata di molti lustri, a partire dalla sent. n. 208/1953 per giungere all'ultima del 26 giugno-23 settembre 1998, n. 9493.

5. — Anche dalla lettura delle decisioni dei giudici di detta Corte si desume un lento ed incessante altalenare di giudizi contrastanti mediante i quali, a volte espressi con linguaggio più o meno chiaro ed altre vago, sottile e sfumato, si è affermato la natura tributaria dei contributi (Cass. 5 luglio 1965, n. 1546) per poi — a sezioni unite — negarla (cfr. Cass. 5 luglio 1975, n. 2621) per quindi reiteratamente riaffermarla (Cass. 29 aprile 1976, n. 1531, 25 marzo 1978, n. 1448 e 30 gennaio 1979, n. 662) e, quindi nuovamente negarla (Cass. 11 febbraio 1985, n. 1118) per poi ritornare, a sezioni unite, ad affermarla nuovamente (Cass. 18 giugno 1986, n. 4081; 27 giugno 1986, n. 4273 e 4274; 14 luglio 1986, n. 4542; 26 febbraio 1987, n. 2050; 8 febbraio 1988, n. 1371) ed infine a ridimensionarla (cfr. Cass., sez. un. 15 maggio 1991, n. 5443, cui fa espresso riferimento la Corte costituzionale nella sua sentenza n. 26/1998) «assimilandola, ma non come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti...» per poi nuovamente riaffermarla (Cass., sez. un. 10 marzo 1992 e 4 febbraio 1993, n. 1396) e quindi di nuovo più volte escluderla (Cass. 5 febbraio 1997, n. 1094; 25 agosto 1997, n. 7954) per nuovamente riaffermarla, sostenendo la necessità di un ripensamento ed ammettendo di «essere indotta a mutare orientamento» (Cass. 29 settembre 1997, n. 9534).

Si è ritenuto di far ricorso a tale *iter* giurisprudenziale, peraltro parziale e limitato al giudice di legittimità, al solo scopo di evidenziare alcune sue oscillazioni decisionali susseguitesesi nel tempo in tema di contributi di bonifica, stante l'inerzia del legislatore *in subiecta* materia e per sottolineare che, in tema di contributi, non tutto era poi così chiaro, persistendo tuttora un concentrato di problemi che si agitano.

6. — Accantoniamo ora il coacervo delle più o meno recenti pronunzie giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, per porre mente unicamente alle due recenti pronunzie delle Supreme Corti di giustizia sopra richiamate ed esaminarne — *in consecutio temporum* — determinati peculiari aspetti, ed a tal fine non ci si può esimere dal fare un cenno anche a taluni altri rilievi a suo tempo effettuati in materia dalla Corte costituzionale, con interpretazioni adeguate.

a) anzitutto va sottolineato che codesta Corte, con interventi oculati e mirati nel tempo, anche recente, e con principio univoco ed ormai consolidato, ha inciso su alcune disposizione di legge, a partire dalle entrate di certi Enti pubblici che — a cagione di comprovati ed ingiustificati privilegi loro concessi dal legislatore in tema di riscossione — si presumeva poterle ricondurre nell'alveo della materia tributaria, bollando quale «discriminatoria ed arbitraria, sotto il profilo della violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale, la disciplina mediante rinvio alle norme che regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette, disposta nei confronti di entrate di natura non tributaria» (cfr. sent. 318/1995, 239/1997 e 372/1997) per giungere oggi — a seguito di nuova sollecitazione finalizzata a sciogliere dubbi sulle proposte censure di incostituzionalità dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 — ad evidenziare che, proprio in tema di contributi di bonifica, «ai fini dell'applicabilità di questo principio giurisprudenziale (quello testé menzionato - n.d.r.) nella fattispecie in esame assume particolare rilievo la qualificazione dei contributi pretesi dagli Enti di bonifica, formulata dalle sezioni unite della Corte di cassazione che, confermando un precedente orientamento, hanno statuito che "pur dovendosi collocare le prestazioni patrimoniali in questione nell'area applicativa dell'art. 23 della Costituzione, l'assimilazione dei contributi consorziali ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, tra cui quello dell'esazione" (cfr. Cass. sez. unite, sent. 5443/1991)» per poi, in definitiva, chiarire, ampliare e rafforzare il concetto sulla qualificazione giuridica dei contributi sottilmente, sfumatamente e vagamente espresso dai giudici di legittimità, ribadendo con grande chiarezza che «i contributi in questione non sono configurabili, per

caratteri ontologici, come prestazioni patrimoniali aventi l'identica natura giuridica dei tributi erariali e non rientrano quindi integralmente nel sistema disciplinare delle imposte dirette, cosicché al massimo si può riscontrare — come già rilevato dalle sezioni unite della Cassazione — una loro "assimilazione" alle entrate tributarie, peraltro solo parziale e limitata, per quanto qui interessa, ai profili procedurali della riscossione coattiva» (cfr. sent. 26/1998 della Corte costituzionale).

b) ora, se le espressioni servono a manifestare un concetto e le parole hanno un senso, cerchiamo di coglierlo uscendo dal generico ed enucleandolo, se occorre, anche sotto l'aspetto semantico, dalla lettura e dal confronto delle sentenze n. 5443/1991 della Corte Suprema di cassazione e n. 26/1998 della Corte costituzionale, al fine di trarne elementi più marcati di chiarezza, oltre che di apprendimento.

Ed invero, in ordine alla ricerca ed individuazione della natura giuridica dei contributi consortili ai fini di una esatta collocazione di questi nell'ambito dell'Ordinamento giuridico, le sezioni unite della Corte di cassazione — lo abbiamo già udito — hanno chiaramente parlato di una loro «assimilazione» ai tributi erariali; precisando altresì che «l'assimilazione non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti...».

Orbene, se «assimilare» nell'accezione comune del termine non v'è dubbio che voglia dire «configurare» (cioè dare ad una cosa la figura di un'altra cosa) e se poi, per di più, questa assimilazione non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni aspetti, par di cogliere, o è come dire, che il paragone, l'accostamento tra il contributo ed il tributo non è affatto netto, pieno, assoluto, ma appunto limitato a taluni aspetti. In altri termini ed a voler essere ancora più espliciti, si lascia chiaramente intendere che il contributo consortile di bonifica è una figura spuria di tributo (esattamente come aveva sostenuto questo giudice in premessa), cui sicuramente difetta l'elemento essenziale caratterizzante l'imposta in genere.

Come dire che il contributo potrebbe essere un tributo, ma anche non esserlo; anzi si dice chiaramente che somiglia poco ad un tributo e per di più limitatamente a taluni fondamentali aspetti. Ma v'è di più!

c) difatti, a questa timida e labile apertura, espressa dalla Corte di cassazione, è stato in seguito tolto ogni residuale elemento di incertezza dall'intervento della Corte costituzionale del 23 febbraio 1998 con la sentenza n. 26/1998, mediante la quale, con linguaggio quanto mai significativo ed esplicito, riprendendo proprio il concetto espresso dalle sezioni unite *sub* parag. 6/a) illustrato; lo amplia e lo rafforza affermando con estrema chiarezza che «i contributi in questione non sono, configurabili per caratteri ontologici, come prestazioni patrimoniali aventi l'identica natura giuridica dei tributi erariali e non rientrano, quindi, integralmente nel sistema disciplinare delle imposte dirette, cosicché al massimo si può riscontrare una loro assimilazione alle entrate tributarie peraltro solo parziale e limitata ai profili procedurali della riscossione coattiva» (cfr. sent. n. 26/1998 della Corte costituzionale) per proseguire poi, con riferimento alla riserva, prevista dalla norma, del potere cautelare ad un organo amministrativo in tema di riscossione dei contributi consortili di bonifica, arrivando a qualificarla «incongrua e discriminatoria» (in precedenza l'aveva bollata anche come «arbitraria» cont. sent. n. 239/1997) sotto il profilo della limitazione degli strumenti di difesa giurisdizionale del debitore inciso dal contributo, imponendogli «un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalità ed alla natura dell'Ente creditore» (cfr. sent. n. 239/1997) e facendo così calare la scure bonificatrice sulla norma definita iniqua.

d) il principio affermato dal giudice delle leggi è essenziale per poter definire il caso di specie, poiché chiarisce — una volta per tutte — che la natura della prestazione non possa essere ricercata ed individuata nel privilegio, (che è poi l'unico elemento che in un certo senso ha fin qui indotto a ritenere che il contributo di bonifica avesse natura tributaria), conferitogli dalla legge per la sua esazione o, ancora e meglio, che la obbligatorietà dei contributi consortili ed il fatto che questi siano «esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria» non gli conferiscono di diritto il crisma della natura tributaria, difettando nel patrimonio genetico di questi il DNA proprio dei tributi. Non si comprende, quindi, a quale titolo dovrebbero derogare dalla ordinaria competenza giurisdizionale e trasmigrare, sconfinando, in quella speciale per materia riservata al tribunale, senza che il legislatore gli abbia mai attribuito tale diritto di cittadinanza.

e) l'indirizzo in precedenza espresso, e di cui è cenno *sub* parag. 6/a), è stato oggi ripudiato dalla stessa Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 9493/1998 del 26 giugno/23 settembre 1998, con la quale sembrerebbe ormai — si presume e si spera — definitivamente chiarito che «i contributi spettanti ai Consorzi di bonifica... rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate... spetta al Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c.. Anzi il giudice di legittimità non ha ritenuto di doverlo confermare, precisando che non possa invocarsi in contrario quanto affermato dalle sezioni unite il 15 maggio 1991 con la sentenza n. 5443, poiché — chiarisce — le numerose pronunzie che avevano invece escluso il carattere tributario dell'obbligazione di pagamento di contributi consortili, avevano introdotto «una limitazione non prevista dalla legge, la quale è attenta al contenuto della prestazione pretesa...».

f) a questo punto lo sconcerto è totale, avendo l'ultimo principio giurisprudenziale sopra citato minato alle fondamenta e fatto entrare in crisi oltre al convincimento soggettivo espresso con sentenza di questo giudice il 27 gennaio 1998, di cui sopra è cenno schematico *sub* parag. 2/d, anche quella confortante sicurezza che riposava sul pensiero oltre che sul ragionamento abbozzato dalla Corte costituzionale con la sua sentenza del 26 febbraio 1998, il quale fungeva ormai da armatura di supporto alla modesta opinione dello scrivente.

Così stando le cose, al fine di uscire dallo stadio di stordimento e di incertezza, si impone quindi un intervento chiarificatore definitivo da parte della Corte costituzionale, e ciò anche alla luce delle ulteriori considerazioni che si andrà ad esporre. Poiché, se è ormai chiaro che i contributi consortili di bonifica non hanno natura fiscale tributaria e soprattutto udito ed appreso che essi non rientrano nel «sistema disciplinare delle imposte» è assai arduo e difficile poter comprendere perché mai dovrebbero essere sottoposti a competenza per materia esclusiva ed inderogabile del tribunale e non, invece, alla competenza della giurisdizione ordinaria, da individuarsi a seconda delle soglie di valore, e più difficile ancora adeguarvisi, atteso che la natura tributaria gli è stata più volte e così chiaramente ed autorevolmente negata.

g) a proposito di quest'ultima precisazione fatta dalla Corte di cassazione, e cioè «alla limitazione non prevista dalla legge ed alla sua particolare attenzione al contenuto della prestazione pretesa», ci sia consentito di osservare che neanche la sua estensione, tanto da farvi ricomprendere i contributi consortili nella categoria generale dei tributi, è prevista dalla legge poiché se così fosse stato fin *ab initio*, e cioè la normativa fosse stata chiara, i giudici di merito ed anche quelli di legittimità non avrebbero certo tenuto un comportamento così ondivago e per la durata di decenni in tema di contributi, alcuni uniformandosi adesivamente ai principi, di volta in volta, temporaneamente enunciati dalla Corte di cassazione ed altri disattendendoli con motivazioni talvolta generiche e superficiali e tal altra ponderate e profonde, segno evidente che non tutto era poi così limpido e chiaro secondo le disposizioni di legge.

h) sempre in ordine, poi, all'affermata «attenzione della legge al contenuto della prestazione pretesa», in tema di contributi al contrario è proprio il legislatore che o non è stato affatto attento, rimanendo per così lungo tempo assente, oppure ha complicato viepiù la situazione.

Difatti egli — pur avendo regolamentato i Consorzi di bonifica fin dall'anno 1933 — non solo si è dimenticato di far rientrare esplicitamente le controversie sui contributi fra la competenza del tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c. pur essendo — si badi bene — il nostro codice di rito successivo nel tempo alla legge istitutiva dei Consorzi di bonifica avvenuta con r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, poiché il codice è stato approvato il 28 ottobre 1940 con r.d. 1443, ma non lo è mai stato neanche in seguito, ovvero non si è mai curato di dire una parola di chiarimento successivamente e cioè allorché a tale codice ha apportato modifiche sostanziali finalizzate ad aggiornare il processo civile, fra le quali, quelle che più ci interessano da vicino, quelle apportate con le leggi 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni; 21 novembre 1991, n. 74 e successive modificazioni; d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 tutte concernenti provvedimenti urgenti per il processo civile, e senza, tuttavia, mai incidere sull'art. 9 c.p.c. a cui oggi si è dato da parte della Corte di cassazione interpretazione estensiva del concetto «imposte e tasse» facendovi rientrare i contributi consortili.

Anzi è lo stesso legislatore che li ha categoricamente esclusi dalla materia tributaria nella dettagliata e tassativa enunciazione effettuata nell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 né — tanto meno — ha fatto rientrare tali contributi nella giurisdizione delle controversie tributarie di più recente istituzione (cfr. art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). Segno evidente o che il legislatore non è poi così attento alle prestazioni pretese dal contribuente o, e meglio, che non ritiene che i contributi facciano parte della categoria tributaria.

i) inoltre, se il contributo consortile fosse un tributo, sarebbe escluso l'onere in capo al Consorzio di dare la prova della esistenza e consistenza del beneficio fondiario conseguito dai fondi gravati del contributo. Questi, a molto voler, concedere e tenuto conto del limitato ambito di applicazione, circoscritto al bacino, di bonifica, tutt'al più andrebbero qualificati quali tributi locali, con l'ovvia conseguenza che la competenza a conoscere delle loro controversie dovrebbe essere per legge devoluta alle Commissioni tributarie e non al tribunale ordinario.

7. — E poiché dalla lettura delle ultime pronunzie della Corte costituzionale prima e della Corte di cassazione poi emerge a chiare lettere, a modesto avviso dello scrivente, evidente dissonanza, se non addirittura discordanza di opinioni in ordine, alla tanto discussa natura del contributo consortile, sia consentita la sensazione dell'insinuazione di qualche sottile dubbio residuale sulla materia, posto che nel recente passato si è già visto che codesta Corte ha già avuto occasione di intervenire, incidendo profondamente su diverse questioni di legittimità costituzionale relative ai contributi consorziali, soprattutto per quanto attiene alla loro esazione, dichiarando incostituzionale l'iter di riscossione.

a) ebbene la recente sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 26/1998, ha determinato un orientamento secondo il quale non è più possibile attribuire alla natura dei contributi la portata esegetica ritenuta dalla Corte di cassazione. In altre parole, non è più possibile non tener conto del ragionamento e delle opinioni della Corte costituzionale espressi nella citata sentenza interpretativa.

E tuttavia, essendo tutto quanto chiarito dalla Corte, appunto, soltanto «Opinioni» le quali esprimono sì un'interpretazione, certamente autorevolissima, sulla natura del contributo consorziale, ma non essendo assimilabili ad una interpretazione autentica e non assumendo, quindi, carattere vincolante per il giudice, soggetto, per dettato costituzionale, solo alla legge, nel conflitto fra le supreme magistrature si impone, ora, una più generale rivisitazione dell'intera problematica legata al contributo di bonifica onde avere un chiarimento esplicito, totale e definitivo in ordine alla sua natura al fine di potersi adeguare all'enunciando principio, per ora solo *in nuce* nella sentenza citata, ma che sarebbe quanto mai opportuno sviluppare e colmare ai fini della competenza.

b) a tal proposito va considerato inoltre che, quantunque spetti al giudice esprimere il proprio parere sulla rilevanza e fondatezza delle questioni di costituzionalità da rimettere all'esame della Consulta, tuttavia è compito esclusivo solamente di quest'ultima esprimere il proprio giudizio definitivo.

Ne consegue che il giudicante non condivide il giudizio di manifesta infondatezza, espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 9493/1998, in riferimento degli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale della interpretazione che afferma la competenza per materia del tribunale in tema di contributi consortili, per il costo del giudizio sproporzionato rispetto ai vantaggi conseguibili.

E ciò poiché ad avviso del remittente, non si poteva categoricamente escludere fondamento alla questione di legittimità costituzionale che fu prospettata alla Corte di cassazione dal controricorrente in ordine al principio giurisprudenziale poi enunciato, anzitutto per la sua indiscussa evidenza, ed in secondo luogo poiché deve rilevarsi che non spetta a tale organo stabilire quali norme siano o meno conformi al dettato costituzionale, essendo stato invece riservato dalla legge alla Consulta il compito definitivo di individuare le disposizioni sulle quali effettivamente convergono i dubbi di legittimità costituzionale ed è sempre tale Corte che deve valutare, in definitiva, la rilevanza e fondatezza delle questioni prospettate.

c) in conclusione, in tema di contributi, la Corte costituzionale ha già chiarito che non si è in presenza, quanto meno piena, di assimilazione dei contributi alle entrate tributarie. Se la questione fosse stata così pacifica come sostiene la Corte di cassazione non ci sarebbe stato tutto un altalenare di interpretazioni, né — tanto meno — se tutto fosse stato chiaro si sarebbe discusso così a lungo per giungere oggi ad una divergenza sostanziale fra giudice di legittimità e quello delle leggi, tanto da legittimare fondati dubbi di legittimità costituzionale del principio enunciato dalla Corte di cassazione.

Principio giurisprudenziale e norme della cui costituzionalità si dubita.

1. — La decisione della Corte di cassazione, con la conclusione ivi adottata in tema di contributi di bonifica e che incide profondamente anche sugli artt. 9, comma 2, c.p.c. e 7, comma 1, c.p.c., ove trovasse conferma, farebbe assurgere a dignità di «diritto vivente» il principio di legittimità oggi espresso.

Tale soluzione, per converso, alla luce delle ragionate considerazioni che precedono, non solo lede i diritti fondamentali dei cittadini ed ingenera apprensione tra gli stessi operatori della giustizia, ma ha, altresì, procurato allarme sociale fra tutti i soggetti incisi dall'obbligazione di pagamento del contributo in favore dei Consorzi di bonifica, ivi compresi gli Enti locali il cui territorio si trova ricompreso nel perimetro di contribuzione, ponendosi così in contrasto con i principi fondamentali della Carta costituzionale.

Rilevanza della questione

1. — La rilevanza della questione consegue alla impossibilità di esaminare nel merito la domanda proposta se, previamente, non viene delibata la questione di costituzionalità delle norme sopra menzionate, dipendendo dalle stesse la decisione della causa:

a) riepilogando, si è già detto che se i contributi consorziali avessero natura tributaria il legislatore li avrebbe di certo elencati nel secondo comma dell'art. 9 c.p.c., insieme alle imposte e tasse, posto che il codice di procedura civile è posteriore alla legge istitutiva dei Consorzi di bonifica.

b) tuttavia, ammesso per un momento che possa essere sfuggito al legislatore di provvedere all'incombente di cui *sub* parag. 1/a, se li avesse effettivamente ritenuti dei tributi, li avrebbe di certo ricompresi nella previsione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 646 per farne oggetto della giurisdizione tributaria, quanto meno quali tributi a carattere locale. Ed invece li ha esclusi anche da questa normativa ancora una volta.

2. — Ma vi sono altre ragioni che militano in favore del dubbio di incostituzionalità dell'art. 9 c.p.c. e lo corroborano ove lo stesso venga raffrontato con tutta una serie di norme sul processo che dovrebbero formare un quadro armonico senza ingenerare confusione anche fra gli operatori della giustizia, degli utenti della stessa e senza soprattutto creare disparità di trattamento fra questi ultimi nell'accedervi.

3. — In definitiva, va evidenziato che, la questione della legittimità costituzionale del precedente giurisprudenziale e delle norme del codice di rito che vi coinvolge col suo insegnamento, appare rilevante ai fini del decidere, poiché, qualora codesta Corte ne dichiarasse la legittimità, questo giudice dovrebbe spogliarsi della causa, mentre, al contrario, sarebbe tenuto a conoscere della controversia ove ne fosse dichiarata la illegittimità.

Non manifesta infondatezza

1. — La questione di legittimità costituzionale di tale precedente e degli artt. 7 e 9, c.p.c. deve essere, poi, anche valutata come non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione.

Il contrasto del principio enunciato per *vulnus* agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per omogeneità e connessione dei motivi fondanti, lo si prende in esame, congiuntamente e le osservazioni critiche si appuntano e conseguono all'avere la Corte di cassazione inteso ricondurre forzosamente i contributi consortili nell'alveo della materia tributaria pur in assenza degli elementi giuridici caratterizzanti tale loro natura ed in definitiva, quindi, in mancanza dei presupposti legittimanti la speciale competenza per materia tributaria, con evidente ed irrazionale disparità di trattamento dei consorziati, davanti alla legge e ciò anche in ordine al loro diritto di tutela giudiziale.

2. — Il principio enunciato viola l'art. 3, commi 1 e 2, della Costituzione in quanto lede l'uguaglianza tra i cittadini davanti alla legge. In relazione a tale parametro costituzionale, reputa questo giudice che la denunciata violazione determini una grave disparità che incide su situazioni giuridiche di fattispecie uguali e si riverbera anche sull'esercizio del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, senza che tuttavia sussistano gravi motivi di pubblico interesse che la giustifichino.

3. — Contrasta, poi, col parametro rappresentato dall'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto, pur essendo la difesa nel processo qualificata come diritto inviolabile di tutti i soggetti, la sua concreta realizzazione viene invece svilita e compressa, essendo precluso, di fatto, alla parte di svolgere da sé davanti al tribunale quella forma di autotutela prevista da alcune norme giuridiche procedurali, come in appresso sarà illustrato con un'osservazione panoramica delle stesse:

a) anzitutto è in stridente contrasto l'art. 82 c.p.c. che al primo comma prevede solamente davanti al giudice di pace la possibilità per le parti di stare in giudizio di persona nelle cause il cui valore non eccede il milione di lire ed al secondo comma conferisce solo a tale giudice il potere di autorizzare dette parti a stare in giudizio di persona in considerazione della natura ed entità della causa, con ciò non ponendo il limite di un tetto.

b) con l'art. 317 c.p.c. che contempla per entrambe le parti in causa di farsi rappresentare in giudizio davanti al giudice di pace, sempre previa autorizzazione alcuna, da qualsiasi persona munita di mandato, anche priva di cognizioni tecnico-giuridiche, mentre presso le altre curie giudiziarie occorre che la parte stia in giudizio col ministero di un procuratore legale esercente la professione e quindi sia iscritto nello speciale albo professionale.

c) le limitazioni citate non possono trovare giustificazione in relazione alla competenza speciale della materia tributaria devoluta al tribunale perché anche il pretore è deputato a conoscere quale materia speciale delle complesse controversie di lavoro, eppure anche ivi l'art. 417 c.p.c. consente alla parte di stare in giudizio personalmente nelle controversie di lavoro quando il valore della causa non eccede L. 250.000.

d) le considerazioni abbozzate *sub* parag. 2/a, b e c, non sono affatto di scarsa rilevanza ove, si ponga mente che i Consorzi di bonifica impongono i contributi ai fondi ricompresi nel loro bacino di bonifica, che al 95% dei casi sono contenuti entro le cinquantamila lire annue.

Ne consegue che, le relative controversie, che pure proliferano, con l'interpretazione estensiva della norma datane dalla Corte di cassazione (art. 9 c.p.c.) debbono essere trattate dal tribunale ordinario, davanti al quale è inibito di stare in giudizio di persona e soprattutto, oltre a doversi munire di difensore professionalmente qualificato, occorre anche far fronte al pagamento di rilevanti somme a titolo di imposte, tasse e diritti vari.

Di tal che non vi è chi non veda la convenienza dei contribuenti alla rinuncia all'azione, dissuasi sia dalla difficoltà di accesso alla tutela giudiziale, che dai costi conseguenti, perpetuandosi, in tal guisa, situazioni di obiettiva incertezza — se non di vera ingiustizia — che penalizzano il contribuente.

In definitiva la mancata previsione di un tetto o di una soglia fissa di valore sia per l'autodifesa, che per la esenzione tributaria uguale per tutti i procedimenti, indipendentemente dalla competenza per materia (L. 2.000.000), comprime il diritto dell'utente alla difesa, e crea palese disparità di trattamento con gli altri utenti che si rivolgono al giudice di pace in assenza di difensore ed in esenzione totale da imposte di bollo, tasse e diritti.

e) in secondo luogo, se n'è già fatto cenno, altra disparità di trattamento, con conseguente sospetto di illegittimità costituzionale, si profila in materia di costi del giudizio assolutamente sproporzionati ai vantaggi conseguibili ed in rapporto a quelli che possono essere condotti con la difesa in proprio.

Difatti, il rendere difficile, macchinosa e soprattutto costosa la tutela giudiziale significa, in ultima analisi, dissuasione e rinuncia alla difesa dei piccoli onerati della contribuzione in relazione ai costi necessari per potervi accedere, a nulla rilevando, per contro, il ragionamento delle sezioni unite della Cassazione sul «calcolo della convenienza circa l'opportunità del ricorso alla tutela giurisdizionale, che attiene della valutazione del singolo e non incide sulla costituzionalità della interpretazione seguita» ove rapportato — oltre ai costi sproporzionati — anche a tutto ad un coacervo di problemi che lo ostacolano e di legittime ragioni che lo sconsigliano, privandolo, di fatto, del sacrosanto diritto di difesa.

Ed invero davanti al giudice di pace e solo ivi, l'utente della giustizia oltre ad essere svincolato dall'obbligo della difesa tecnica, vi accede anche in esenzione, totale di imposte, tasse e diritti fino alla soglia di L. 2.000.000, a norma dell'art. 46 legge 21 novembre 1991, n. 374, in relazione alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalle leggi 6 giugno 1984, n. 57 e 21 febbraio 1989, n. 99.

f) ciò è più iniquo ove si pensi che altri precetti normativi, tra cui alcuni già di rilevanza penale e comportanti irrogazione di pene pecuniarie regolate dalla legge, prevedono la possibilità al cittadino di stare in giudizio di persona, come l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 di depenalizzazione e di modifica al sistema penale, che consente sia all'opponente, che all'autorità che ha emesso l'ingiunzione di stare personalmente davanti al pretore nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di condanna e senza limiti di soglia alcuna.

g) quanto al parametro costituzionale rappresentato dall'art. 25 della Costituzione appare evidente che il contribuente, in forza del principio denunciato, verrebbe irrazionalmente distolto dal suo giudice naturale.

h) contrasta, inoltre, col parametro rappresentato dall'art. 53 della Costituzione, poichè, con l'attribuire natura tributaria ai contributi di bonifica si crea di fatto disparità di trattamento impositivo, effettuato attraverso aspetti incoerenti, illogici ed irrazionali, non tutti i terreni ricompresi nel perimetro comprensoriale essendo oggetto di contribuzione, né, tanto meno, tutti quelli gravati da contributo godono di beneficio diretto e specifico dall'attività consortile.

i) la violazione dell'art. 97 della Costituzione balza evidente ed appare collegata al sovvertimento, a causa del principio enunciato, dell'organizzazione degli uffici per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia violando, altresì, la sfera di competenza predeterminata dalla legge.

Per non parlare del contrasto con le finalità di buon andamento cui l'amministrazione deve adeguarsi nell'operare, atteso che lo spostamento della competenza al tribunale in tema di contributi di bonifica, oltre a tutti quanti gli altri innumerevoli inconvenienti sopra denunciati, non farebbe altro — ove l'azione venisse esercitata dal contribuente, del che è lecito dubitare — che intasare le cancellerie dei tribunali, allungando a dismisura i tempi di attesa delle decisioni e tutto ciò in aperto contrasto con lo spirito della novella del 1995 dettato, al contrario, a scopo deflattivo del carico di quegli uffici ed improntato, invece, ad agilità, snellezza e celerità dei procedimenti, svincolandoli, in particolare quelli di scarsa importanza, dalle pastoie procedurali onde avviarli alla tempestività della decisione.

1. — Contrasta, infine, anche col parametro costituzionale di cui all'art. 113, primo e secondo comma della costituzione in relazione all'art. 3 della costituzione, in quanto la tutela giurisdizionale, quantunque costituzionalmente garantita contro gli atti della pubblica amministrazione, viene di fatto deviata dall'orientamento giurisprudenziale in contestazione.

4. — Or dunque, se magistrati professionali hanno meditato così tanto e così a lungo sulla materia contributiva per giungere a conclusioni diverse, se non può, di conseguenza, negarsi l'evidenza del lungo travaglio decisionale fin qui prospettato, sia consentito anche a questo giudice di nutrire seri dubbi di legittimità costituzionale sul principio giurisprudenziale espresso per ultimo dalla Corte suprema di cassazione, per contrasto con la Carta costituzionale per tutte le ragioni che si sono sopra evidenziate, mediante le quali si è dimostrato ingiusto ed iniquo il trattamento riservato ai soli cittadini incisi dai contributi di bonifica fondiaria, per lesione del diritto della pari uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e per grave lesione del diritto alla difesa, in particolare ove tali diritti vengano rapportato a tutta quella serie di norme di legge sopra citate che, quantunque dettate per la garanzia di tutti di fatto ne privano i contribuenti per la bonifica.

Ed invero, tale disparità di trattamento fa sì che solamente i grandi proprietari terrieri ed i latifondisti, oltre ai pochi Enti pubblici che hanno terreni ricompresi nel perimetro del comprensorio di bonifica dei Consorzi, hanno oggi convenienza ad adire l'autorità giudiziaria.

5. — In tali premesse e nell'attuale persistente situazione di disparità di trattamento, rilevanti, fondati e decisivi si appalesano i dubbi di legittimità costituzionale, dell'interpretazione estensiva data dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la più volte citata sentenza n. 9394/1998 alla natura dei contributi consorziali di bonifica, dubbi che sono fortemente radicati nella coscienza di questo giudice, e che, in rispettoso dissenso dall'insegnamento della Corte di cassazione, legittimano il sollecito della pronuncia di una parola definitiva da parte di questa Corte sulla conformità ai principi della nostra Carta costituzionale di tale principio di legittimità, e, conseguentemente, delle norme connesse sopra citate, nella parte in cui non prevedono o escludono la competenza del giudice di pace a conoscere in materia dei predetti contributi, principio e norme necessarie ed indispensabili alla decisione della controversia indicata in epigrafe ed in corso presso questo ufficio.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del principio giurisprudenziale enunciato dalle sezioni unite della cassazione con la sentenza n. 9493/98, nonché delle norme di rito connesse a tale precedente di legittimità ed, in particolare, degli artt. 7 c.p.c. nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace a conoscere in materia dei contributi consortili di bonifica, e 9, secondo comma, c.p.c. relativamente all'interpretazione estensiva data dalla Corte suprema, di cassazione all'espressione «imposte e tasse», facendovi così ricomprendere anche i contributi di bonifica, che si dubita contrastino con gli indicati parametri della Costituzione;

Sospende la presente fase di giudizio e si riserva ogni altra pronuncia in rito, in merito ed in ordine alle spese;

Dispone la immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai procuratori delle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia, altresì, comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera deputati.

Così deciso in Otranto, addì 18 maggio 1999.

Il giudice di pace coord.: NACHIRA

99C0861

N. 433

Ordinanza emessa il 28 aprile 1999 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra il comune di Firenze e Officina Profumo Farmaceutica di S. Maria Novella s.r.l.

Astensione e ricusazione del giudice - Giudice istruttore che, dopo la chiusura dell'istruzione, si sia pronunciato nel merito sulla richiesta di ordinanza ex art. 186-*quater* cod. proc. civ. (nella specie, rigettandola) - Obbligo di astenersi dalla decisione della causa - Mancata previsione - Contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di imparzialità del giudice - Lesione del connesso diritto di azione e di difesa.

(C.P.C., art. 51, n. 4).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo il 15 novembre 1994 al n. 9149 del ruolo affari civili contenziosi dell'anno 1994 avente ad oggetto: riassunzione di giudizio di disdetta per finita locazione promossa dal comune di Firenze, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pezzano presso il cui studio in Firenze è elettivamente domiciliato, come da mandato a margine della memoria di nuova costituzione del 5 giugno 1996, attore;

Contro l'Officina Profumo Farmaceutica di S. Maria Novella s.r.l., corrente in Firenze, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Puliti e Cecilia Adorni Braccisi, presso il cui studio in Firenze è elettivamente domiciliata, come da comparsa di costituzione e risposta, convenuta;

O S S E R V A

Nel corso del giudizio civile di cui in epigrafe (avente ad oggetto disdetta per finita locazione, il sottoscritto g.i. pronunciava in data 27-28 aprile 1998 ordinanza con cui, con motivazioni attinenti al merito della causa, rigettava istanza *ex art. 186-quater* c.p.c. proposta dall'attore.

All'esito della precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 25 gennaio 1999 (celebrata innanzi al sottoscritto medesimo g.i. in virtù di provvedimento di applicazione dello stesso alla c.d. sezione stralcio *ex lege* 22 luglio 1997, n. 276 da parte del Presidente del tribunale tenuto conto di quanto previsto dalla circolare 11 giugno 1998 del Consiglio superiore della magistratura) questo giudice, per effetto delle conclusioni delle parti, viene ora chiamato a pronunciarsi sullo stesso capo di domanda in relazione al quale ha già pronunciato ordinanza di rigetto di istanza *ex art. 186-quater* c.p.c.

Nella specie va preso atto di come lo stesso giudice che si è pronunciato su richiesta di ordinanza *ex art. 186-quater* c.p.c. sia chiamato a pronunciare anche sentenza per effetto di concomitanti circostanze dipendenti da un lato dall'eccezionale provvedimento di applicazione per l'insufficiente organico di c.d. giudici onorari aggregati destinati alle c.d. sezioni stralcio, dall'altro per effetto della applicabilità degli artt. 190 e 190-bis c.c., applicandosi anche alle cause attribuite alle c.d. sezioni stralcio il rito decisorio delle cause ad attribuzione monocratica instaurate successivamente al 30 aprile 1995 e soggette alla disciplina processuale del c.d. nuovo rito (arg. *ex art. 13*, comma 5, legge n. 276/1997 cit.).

Che lo stesso giudice che si sia pronunciato su richiesta di ordinanza *ex art. 186-quater* c.p.c. sia pure chiamato a pronunciarsi con sentenza non è circostanza casuale o di rara verifica — come pure potrebbe apparire dallo stretto caso di specie —, ma è un risultato normativo per così dire fisiologico, posto che l'ordinanza post-istruttoria *ex art. 186-quater* c.p.c., pur pensata dal legislatore in primo luogo come rimedio per lo smaltimento dell'arretrato c.d. di vecchio rito, trova sua normale applicazione anche nelle cause soggette alla disciplina del c.d. nuovo rito, a maggior ragione, purtroppo, allorquando per effetto di squilibrio fra numero di cause pendenti e numero di giudici in organico, si debba essere costretti a posticipare nel tempo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da cui trae origine la fase decisoria.

Ritiene il g.i. che la coincidenza di persona fisica fra giudice dell'*art. 186-quater* c.p.c. e giudice della sentenza si pone in contrasto con più di un principio sancito dalla nostra carta costituzionale, in primo luogo con il principio di parità di trattamento fra eguali situazioni di cui all'*art. 3* della Costituzione ed inoltre con il principio di terzietà del giudice, connesso al diritto di azione e difesa di cui all'*art. 24* della Costituzione, principio quest'ultimo che può essere minato dalla c.d. «forza della prevenzione», che consiste in quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento (per tutte vedi sent. Corte costituzionale 15 settembre 1995, n. 432, della Corte costituzionale 24 aprile 1996, n. 131).

Ritiene inoltre il g.i. come detta coincidenza non possa essere evitata con una diversa organizzazione c.d. tabellare interna dell'ufficio, posto che essa scaturisce da un preciso ed univoco dettato legislativo, a mente del quale identico è il giudice che provvede sull'ordinanza post-istruttoria e che decide poi con sentenza (cfr. *art. 186-quater* c.p.c., *art. 190-bis* c.p.c. e *art. 48*, comma 4, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'*art. 88* della legge 26 novembre 1990, n. 353; la situazione non è destinata a cambiare nemmeno per effetto dell'*art. 50-ter* r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'*art. 56* del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, di ormai prossima vigenza, per il quale fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis r.d. 12/1941, il tribunale giudica in composizione monocratica, in quanto trattasi in tale ultimo caso di norma che non contiene alcun indice interpretativo di segno diverso)

Non può questo Giudice porre la richiesta di censura di illegittimità costituzionale sotto il profilo della c.d. incompatibilità fra giudice del *186-quater* c.p.c. e giudice della decisione, dal momento che quello dell'incompatibilità è istituto tipico del procedimento penale (cfr. *art. 34* c.p.p., come noto fatto oggetto di censura di illegitti-

mità costituzionale in più tempi e sotto molteplici profili dalla Corte costituzionale) ed estraneo al diritto processuale civile, per il quale ultimo ogni doglianza di incostituzionalità sotto i sopra esposti profili della violazione del principio di uguaglianza e del principio di terzietà del giudice deve avere ad oggetto le norme di un tema di astensione e ricusazione, ed in particolare dell'art. 51 n. 4 c.p.c. (sul punto cfr. Corte costituzionale, 7 novembre 1997, n. 326 e Corte costituzionale, ord. 21 novembre 1997, n. 356).

Quanto alla rilevanza della questione si aggiunge come correttamente viene individuato questo giudice come giudice *a quo* della rimessione alla corte costituzionale, dal momento che il sospetto di incostituzionalità investe una norma che contempla la c.d. astensione obbligatoria (che correlativamente determina la possibilità di ricusazione, giusta l'art. 52 c.p.c., ad opera di taluna della parti), per la quale non vi è onere di alcuna preventiva richiesta di autorizzazione al capo dell'ufficio, prevista invece dal comma 2 dell'art. 51 c.p.c. nelle ipotesi di astensione c.d. facoltativa (cfr. Cass., 23 febbraio 1981, n. 1093; Cass., sez. I, 20 febbraio 1998, n. 1842).

A questo punto occorre necessariamente prendere le mosse dal recente pronunciamento della Corte costituzionale (Corte. costituzionale 7 novembre 1997, n. 326), secondo cui è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 c.p.c., in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione nella causa di merito per il giudice che abbia concesso una misura cautelare *ante causam*.

Nella pronuncia da ultimo richiamata, a sommosso parere di questo giudice emittente, la Corte costituzionale ha tratto, con riferimento alla questione concernente la c.d. «forza della prevenzione», elementi di diversità fra procedimento penale e procedimento civile tenendo in particolare conto della peculiarità del caso sottoposto in esame (vertente sulla coincidenza nella specie fra giudice della cautela *ante causam* e giudice c.d. del merito) e proponendo comunque, quale rimedio alla violazione del principio di terzietà del giudice, il ricorso all'istituto della c.d. astensione facoltativa, da richiedersi al capo dell'ufficio, ai sensi dell'art. 51, comma 2, c.p.c.

Che quanto sopra esposto non appaia esaustivo in ordine alla questione in questa sede sottoposta ad esame emerge dall'analisi dell'impianto per così dire «logico» della citata sentenza n. 326/1997, laddove — operate alcune premesse storiche sull'istituto dell'astensione e condotti altresì alcuni rilievi sulla diversità, ma con precipuo riguardo alla *sede materiae* dei provvedimenti cautelari, tra procedimento penale e processo civile (vd. §§ 2.1, 2.2, 2.3 e 2.3.1 della sentenza cit.) — i passaggi effettivamente determinanti nell'economia della decisione (vd. § 2.3.2) sono i seguenti:

a) che l'istituto dell'astensione tende e prevenire che un medesimo giudice ripercorra, nella sua attività decisoria, il medesimo «itinerario logico» già in precedenza seguito;

b) che condizione necessaria per ritenere un'incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadono pressoché sulla medesima *res judicanda*, o, più esattamente, la «duplicazione di giudizi della medesima natura presso lo stesso giudice» (giusta sentenza n. 131/1996 cit.); e richiama in proposito la Corte l'interpretazione data dalla Corte Europea di Strasburgo sul disposto dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui il rischio di un effettivo condizionamento del giudice esiste solo ove l'ambito della precedente cognizione e quello della successiva sia il medesimo;

c) che la valutazione del c.d. *fumus boni iuris* — equiparato in sentenza ad «un semplice giudizio di verosimiglianza», si concretizza «in una valutazione probabilistica circa le buone ragioni dell'attore»;

d) che la struttura della cognizione cautelare presenta i requisiti della sommarietà ed è ben lungi «dall'identificarsi con una normale istruzione probatoria» (arg. *ex art. 669-sexies c.p.c.*);

e) che «il materiale probatorio raccolto *ante causam* non è di per sé destinato, appunto in ragione delle diverse finalità istruttorie, ad assumere una sua evidenza nel successivo giudizio, rilevando semmai come mero argomento di prova»;

f) che «la cognizione che il codice di procedura civile attribuisce al giudice in sede di provvedimenti cautelari *ante causam* lascia dunque assolutamente irrisolto il quesito circa l'esito finale del giudizio e non «anticipa» affatto la decisione del merito, mirando solo a tutelare temporaneamente un preteso diritto onde salvaguardarlo dal pregiudizio grave e irreparabile, ravvisato sulla base di una valutazione provvisoria e di semplice verosimiglianza»;

g) che l'ipotizzabile coinvolgimento in concreto nel merito della causa del giudice della fase cautelare *ante causam*, al di là di quanto richiesto dalle esigenze della decisione cautelare — che potrebbe indurre, in alcuna

delle parti, dubbi sulla sua disponibilità incondizionata a conoscere della lite in modo scevro da prevenzioni —, rappresenta un'eventualità anormale, che può essere effetto soltanto di un marcato allontanamento dalla struttura codicistica del processo cautelare e dalla funzione essenziale di questo».

A simili conclusioni, a parere di questo giudice remittente, non può giungersi con riferimento all'ipotesi del giudice che si sia pronunciato nel merito di una richiesta di ordinanza *ex art. 186-quater c.p.c.* (sia prendendo in considerazione l'ipotesi in cui il giudice istruttore abbia pronunciato ordinanza di pagamento, sia prendendo in considerazione, come nella specie, l'ipotesi in cui all'istanza il giudice istruttore abbia fatto seguire un suo provvedimento di rigetto per ragioni di merito in senso stretto, diverse cioè da questioni formali, di mero rito, di insufficiente attività istruttoria etc.).

Infatti:

I) Il materiale probatorio preso in esame dal giudice che si pronuncia sull'istanza *ex art. 186-quater c.p.c.* (viepiù nell'ipotesi di provvedimento positivo) è il medesimo che poi sarà preso in esame nella vera e propria sede decisoria (lo si desume inequivocabilmente dall'espressione «esaurita l'istruzione» di cui all'art. 186-*quater c.p.c.*; espressione che, almeno con riferimento all'oggetto dell'istanza, equivale a «causa matura per la decisione», secondo quanto contemplato dagli artt. 187 e 188 c.p.c.);

II) la valutazione del materiale probatorio avviene nell'una e nell'altra ipotesi nel rispetto rigoroso del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. («nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova» si esprime l'art. 186-*quater c.p.c.*);

III) sia pure nei ristretti termini di cui all'art. 134 c.p.c. l'ordinanza sull'istanza *ex art. 186-quater c.p.c.* deve essere motivata al pari di una sentenza (con ciò imponendo che venga ripercorso nella sua integralità il medesimo «itinerario logico» già in precedenza seguito e che vengano a reiterarsi valutazioni che cadono pressoché sulla medesima *res judicanda*, con ciò determinando proprio quella «duplicazione di giudizi della medesima natura presso lo stesso giudice».

Ne segue che il giudice istruttore che si sia pronunciato nel merito di un'istanza *ex art. 186-quater c.p.c.* si trova in una situazione non dissimile a quella del giudice che, giusta l'art. 51 n. 4 c.p.c., abbia conosciuto della causa in altro grado del processo.

Va pertanto dichiarata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 51 n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dal pronunciare sentenza per quel giudice che in ordine al medesimo oggetto si sia, nel merito, pronunciato su richiesta di ordinanza *ex art. 186-quater c.p.c.* per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dal pronunciare sentenza per quel giudice che in ordine al medesimo oggetto si sia, nel merito, pronunciato su richiesta di ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia comunicata alle parti in causa, notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina infine che della presente ordinanza sia data notizia, a cura della cancelleria, al Presidente del tribunale di Firenze.

Firenze, addì 28 aprile 1999.

Il giudice istruttore: VERGINI

N. 434

*Ordinanza emessa il 2 aprile 1999 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile
vertente tra Polidori Ettore e amministrazioni provinciali di Firenze ed altri*

Astensione e ricsuzione del giudice - Giudice istruttore che, dopo la chiusura dell'istruzione, si sia pronunciato nel merito sulla richiesta di ordinanza *ex art. 186-quater* cod. proc. civ. (nella specie, rigettandola) - Obbligo di astenersi dalla decisione della causa - Mancata previsione - Contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di imparzialità del giudice - Lesione del connesso diritto di azione e di difesa.

(C.P.C., art. 51, n. 4).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo l'11 maggio 1989 al n. 7434 del ruolo affari civili contenziosi dell'anno 1989 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale promossa da Polidori Ettore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Campatelli presso il cui studio in Firenze è elettivamente domiciliato, attore;

Contro l'amministrazione provinciale di Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. Furio Polimeni presso il cui studio in Firenze (studio Bendinelli) è elettivamente domiciliata, convenuta; con la chiamata in causa di Conti Giancarlo e Conti Silvio, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Renieri, presso il cui studio in Firenze sono elettivamente domiciliati, terzi chiamati;

O S S E R V A

Nel corso del giudizio civile di cui in epigrafe (avente ad oggetto domanda di risarcimento danni da sinistro stradale) il sottoscritto g.i. pronunciava in data 17 luglio-3 agosto 1998 ordinanza con cui, con motivazioni attinenti al merito della causa, rigettava istanza *ex art. 186-quater* c.p.c. proposta dall'attore.

All'esito della precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 24 novembre 1998 (celebrata innanzi al sottoscritto medesimo g.i. in virtù di provvedimento di applicazione dello stesso alla c.d. sezione stralcio *ex legge* 22 luglio 1997, n. 276 da parte del presidente del tribunale, tenuto conto di quanto previsto dalla circolare 11 giugno 1998 del Consiglio superiore della magistratura) questo giudice, per effetto delle conclusioni delle parti, viene ora chiamato a pronunciarsi sullo stesso capo di domanda in relazione al quale ha già pronunciato ordinanza di rigetto di istanza *ex art. 186-quater* c.p.c.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 433/1999).

99C0863

N. 435

*Ordinanza emessa il 2 aprile 1999 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile
vertente tra Colzi Roberto e Valmar s.n.c. ed altri*

Astensione e ricusazione del giudice - Giudice istruttore che, dopo la chiusura dell'istruzione, si sia pronunciato nel merito sulla richiesta di ordinanza *ex art. 186-quater* cod. proc. civ. (nella specie, rigettandola) - Obbligo di astenersi dalla decisione della causa - Mancata previsione - Contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di imparzialità del giudice - Lesione del connesso diritto di azione e di difesa.

(C.P.C., art. 51, n. 4).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo il 12 maggio 1994 al n. 3904 del ruolo affari civili contenziosi dell'anno 1994 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale promossa da Colzi Roberto, rappresentato e difeso dall'avv.ti Cristina Sorelli e Manuela Grassi presso il cui studio in Firenze è elettivamente domiciliato, attore;

Contro Valmar s.n.c., corrente in Scandicci (Firenze), rappresentata e difesa dall'avv. Leandro Chiarelli presso il cui studio in Firenze sono elettivamente domiciliati, convenuta, Meie Rischi Diversi Assicurazioni S.p.a., corrente in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Mazzaglia presso il cui studio in Firenze è elettivamente domiciliata, convenuta con la chiamata in causa di SAI Ass.ni S.p.a., corrente in Torino, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Orlandi, presso il cui studio in Firenze è elettivamente domiciliata, terza chiamata;

O S S E R V A

Nel corso del giudizio civile di cui in epigrafe (avente ad oggetto domanda di risarcimento danni da sinistro stradale) il sottoscritto g.i. pronunciava in data 17 luglio-3 agosto 1998 ordinanza con cui, con motivazioni attinenti al merito della causa, rigettava istanza *ex art. 186-quater* c.p.c. proposta dall'attore.

All'esito della precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 24 novembre 1998 (celebrata innanzi al sottoscritto medesimo g.i. in virtù di provvedimento di applicazione dello stesso alla c.d. sezione stralcio *ex* legge 22 luglio 1997, n. 276 da parte del presidente del tribunale, tenuto conto di quanto previsto dalla circolare 11 giugno 1998 del Consiglio superiore della magistratura) questo giudice, per effetto delle conclusioni delle parti, viene ora chiamato a pronunciarsi sullo stesso capo di domanda in relazione al quale ha già pronunciato ordinanza di rigetto di istanza *ex art. 186-quater* c.p.c.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 433/1999).

99C0864

N. 436

*Ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania
sul ricorso proposto da Gargiulo Maria contro il Ministero della pubblica istruzione*

Istruzione pubblica - Personale docente delle scuole secondarie ed artistiche - Riconoscimento dei servizi non di ruolo prestati presso le medesime scuole e presso le scuole elementari - Riconoscimento dei servizi non di ruolo prestati presso la scuola materna - Omessa previsione - Ingiustificato deterioro trattamento di detti servizi in contrasto con la normativa equiparatrice, sotto svariati profili giuridici ed economici, delle scuole materne alle scuole elementari - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 1, comma 3, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7852/1993 reg. gen. (n. 1478/1993 reg. sez.), proposto da Gargiulo Maria rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Pinto, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, studio Branca, alla via dei Mille n. 16;

Contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui pure *ope legis* domicilia alla via Diaz n. 11; per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. P916 del 18 marzo 1993, notificato il 25 marzo 1993, nella parte in cui alla ricorrente non è stata riconosciuta nessuna anzianità di servizio relativamente al pregresso servizio prestato quale insegnante nella scuola materna, nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la sentenza di questa sezione n. 131/1995;

Visti gli atti tutti di causa;

Udita alla pubblica udienza del giorno 18 febbraio 1999 la relazione del dott. Leonardo Pasanisi;

Udito altresì l'avv. Matteo Aurilia (per delega dell'avv. Ferdinando Pinto);

Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e diritto:

F A T T O

Con atto notificato in data 24 maggio 1993 e depositato il successivo 23 giugno, la prof.ssa Maria Gargiulo ricorreva innanzi a questo t.a.r. contro il Ministero della pubblica istruzione ed il Provveditorato agli studi di Napoli, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe indicato.

Al riguardo, la ricorrente rappresentava, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

di avere svolto servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale dal 10 gennaio 1979 al 31 agosto 1982;

che successivamente (con decorrenza 1° settembre 1982), era stata nominata docente di ruolo della scuola media;

che, infine, con il provvedimento impugnato, il Provveditorato agli studi di Napoli non le aveva attribuito alcun punteggio relativo al suddetto servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna statale, e ne aveva disposto quindi l'inquadramento, nel nuovo ruolo, con anzianità di anni zero;

Tanto premesso, la ricorrente deduceva l'illegittimità di tale provvedimento per i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 dell'O.M. 12 novembre 1991, n. 351. Violazione dell'art. 77 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Violazione dell'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Violazione d.-l. 19 giugno 1970, n. 370. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

In applicazione della richiamata normativa, il Provveditorato agli studi di Napoli le avrebbe dovuto riconoscere, a tutti gli effetti di legge, il suddetto servizio di insegnamento non di ruolo prestato nella scuola materna statale.

Alla Camera di Consiglio del 20 gennaio 1994, la ricorrente rinunciava alla richiesta di sospensiva.

Con sentenza n. 131 del 10 marzo 1995, questa sezione disponeva istruttoria, che veniva eseguita in data 12 maggio 1995.

Con memoria depositata in data 29 aprile 1995, si costituiva in giudizio il Ministero della pubblica istruzione, contestando la fondatezza della domanda della ricorrente, di cui chiedeva la reiezione.

Con memoria depositata in data 8 febbraio 1999, la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 18 febbraio 1999, il ricorso veniva introitato in decisione.

DIRITTO

Come esposto nella premessa del fatto che precede, la questione di diritto odiernamente sottoposta all'esame del collegio consiste nello stabilire se il servizio di insegnamento reso nella scuola materna statale sia suscettibile di riconoscimento giuridico in favore del personale docente della scuola secondaria.

A tale quesito, in rigorosa e letterale applicazione della normativa disciplinante la materia, dovrebbe essere data risposta negativa ed il ricorso dovrebbe essere respinto.

La norma applicabile al caso di specie è infatti l'art. 1 del d.-l. 19 giugno 1970, n. 370 (convertito in legge dalla legge 26 luglio 1970, n. 576), secondo cui:

«al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali (...) è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo ...» (comma 1).

Al medesimo personale, «agli stessi fini e nella stessa misura è riconosciuto il servizio prestato (...) in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali ...» (comma 3).

Come appare evidente dal chiaro tenore letterale della norma in esame, il legislatore, nel disciplinare *ex professo* la materia del riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante della scuola secondaria ed artistica, ha annoverato tra i servizi valutabili come servizi di ruolo solo quelli prestati presso le medesime scuole (secondarie od artistiche), nonchè, esclusivamente, quelli prestati presso le scuole elementari statali.

Non ha incluso, quelli prestati presso le scuole materne statali, come invece stabilito in relazione alla diversa ipotesi del riconoscimento dei servizi pregressi del personale docente della scuola elementare statale, disciplinata dal successivo art. 2, secondo cui:

«al personale docente delle scuole elementari statali il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o negli educandati femminili statali o parificati, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, ... , è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo ...» (comma 1).

«sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo, prestati nelle scuole materne statali o comunali, ...» (comma 2).

Sulla base del dato testuale ricavabile dall'art. 1 del d.-l. n. 370/1970, pertanto, i servizi in questione, in quanto non espressamente menzionati, dovrebbero ritenersi non riconoscibili ai fini considerati dalla norma medesima.

Alle stesse conclusioni perviene la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si è infatti precisato (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 536/1992), che il d.-l. n. 370/1970, pur essendo stato emanato successivamente alla legge 18 marzo 1968, n. 444 (relativo all'ordinamento della scuola materna statale ed il cui art. 18 estende al relativo personale le norme di stato giuridico del personale della scuola elementare), all'art. 1 non prevede per i docenti di scuola secondaria il riconoscimento come servizio di ruolo del servizio prestato nella scuola materna prima della nomina nel ruolo attuale.

Ciò, nonostante che il secondo comma del successivo art. 2 stabilisca espressamente, per i docenti delle scuole elementari, il riconoscimento dei servizi di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali (onde non può presumersi, in concreto, che nell'art. 1 la mancata menzione di detti servizi nelle scuole materne non sia stata intenzionale).

È pur vero che non sono mancate decisioni di segno contrario (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 876/1991 e n. 1714/1994, secondo le quali, stante l'assimilazione esistente tra i servizi di scuola materna e quelli di scuola elementare, occorrerebbe seguire l'interpretazione più conforme alla Costituzione del disposto di cui all'art. 1 del d.-l. n. 370/1970 e quindi ritenere che l'elencazione ivi contenuta dei servizi riconoscibili non abbia carattere tassativo, con conseguente ricomprensione tra tali servizi anche di quelli prestati nelle scuole materne statali; cfr. altresì, Corte costituzionale n. 228/1986, secondo la quale, ai diversi fini della riconoscibilità dei servizi prestati nelle scuole materne gestite dagli enti territoriali, l'art. 2, secondo comma del d.-l. n. 370/1970 dovrebbe essere interpretato estensivamente, in maniera tale da comprendere servizi sostanzialmente identici, anche se non espressamente previsti dalla normativa).

Ma è anche vero che tali decisioni sono rimaste isolate e non hanno condizionato la successiva giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. C.d.S. sez. VI, n. 128/1996, n. 1186/1996, n. 1405/1996, n. 1417/1996, n. 53/1997, n. 1436/1997, n. 1586/1997; C.G.A.R.S. n. 193/1997, n. 276/1997), la quale ha sempre univocamente affermato che le norme contenute nel d.-l. 370/1970, in quanto attributive di un beneficio, hanno carattere eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva ed inoltre che, ai fini dell'interpretazione della norma in esame, rimane decisivo e determinante l'argomento testuale che si ricava sia dalla specifica previsione di cui all'art. 1 del d.-l. n. 370/1970 (che non annovera tra i servizi riconoscibili quelli prestati in qualità di insegnante — di ruolo o non di ruolo — presso le scuole materne statali), sia dal confronto tra l'art. 1 e l'art. 2 dello stesso d.-l. (dal quale si desume che l'omessa considerazione di tali servizi nella fattispecie delineata dall'art. 1 non sia stata una banale dimenticanza del legislatore, ma risponda ad una sua specifica intenzione in tal senso, dal momento che, quando invece ha voluto considerarli, lo ha stabilito espressamente, come appunto avvenuto per i docenti delle scuole elementari statali).

Secondo la stessa, consolidata, giurisprudenza, inoltre, non sarebbe ravvisabile la violazione di alcun principio costituzionale, atteso che «il diverso trattamento previsto a seconda che si tratti di docenti di scuola media o di scuola elementare trova razionale giustificazione nelle indubbia diversità delle situazioni considerate e nella discrezionale valutazione da parte del legislatore in ordine ai presupposti per l'attribuzione di un beneficio» (cfr. C.d.S. sez. VI, n. 1436/1997).

In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il presente ricorso dovrebbe essere respinto, in quanto il servizio prestato dalla ricorrente non rientra tra quelli valutabili ai sensi dell'art. 1 del d.-l. n. 370/1970.

Il collegio non ritiene, tuttavia, di poter condividere il giudizio di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa in esame espresso dal Consiglio di Stato ed intende sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.-l. n. 370/1970 (convertito in legge n. 576/1970), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in riferimento all'art. 2, secondo comma, dello stesso d.-l., nella parte in cui non prevede che al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica debba essere riconosciuto, agli stessi fini e nella stessa misura di cui al primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 370/1970, il servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole materne statali (che invece il successivo art. 2, secondo comma, prevede in favore del personale docente delle scuole elementari statali).

La questione è ovviamente rilevante, perché la declaratoria di incostituzionalità della norma in esame condurrebbe all'accoglimento del ricorso (risultando *per tabulas* che la ricorrente ha svolto servizio di insegnamento non di ruolo presso la scuola materna statale negli anni scolastici 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982).

La questione poi, ad avviso del collegio, non appare manifestamente infondata.

Preliminarmente, occorre considerare che, sul piano logico, appare sicuramente contraddittoria ed irragionevole la previsione normativa, laddove sussiste una duplice equiparazione (quanto alla valutazione dei servizi pregressi), tra scuola di istruzione secondaria e scuola elementare prima (art. 1 d.-l. n. 370/1970), tra scuola elementare e scuola materna poi (art. 2 dello stesso d.-l.), e non viene quindi affermata la stessa equiparazione, ai fini considerati, tra scuola materna e scuola secondaria (come pure sillogisticamente dovrebbe avvenire in presenza ed in dipendenza delle due precedenti affermazioni).

Sempre sul piano logico-giuridico, occorre poi considerare che l'applicazione letterale degli artt. 1 e 2 del d.-l. n. 370/1970 condurrebbe a conseguenze del tutto inaccettabili.

In primo luogo, perché porrebbe sullo stesso piano, all'atto dell'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria, il docente che non abbia svolto alcun servizio pregresso ed il docente che abbia svolto in precedenza servizio nei ruoli della scuola materna.

In secondo luogo, perchè, nell'ipotesi di insegnante di scuola materna che sia transitato, prima, nei ruoli della scuola elementare (e si sia visto riconoscere, ai sensi dell'art. 2 del cennato d.-l. il pregresso servizio), e successivamente, in quelli della scuola secondaria, si dovrebbe ritenere che tale docente debba essere quindi privato, ai sensi dell'art. 1 dello stesso d.-l. (al momento del secondo passaggio di ruolo), del beneficio del riconoscimento del servizio prestato nella scuola materna (legittimamente acquisito all'atto del primo passaggio).

A prescindere dalle considerazioni che precedono, rileva peraltro il collegio che una breve disamina della normativa riguardante la scuola materna, la scuola elementare e la scuola secondaria porta comunque a ritenere che sussista una pressoché totale equiparazione tra i relativi servizi, sia con riferimento allo svolgimento delle carriere e del trattamento economico, sia con riferimento al titolo necessario per l'accesso ai rispettivi ruoli (tale da far ritenere del tutto ingiustificata, sul piano dei valori costituzionali di uguaglianza e di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la diversa valutazione del servizio pregresso, a seconda che sia stato prestato come docente di scuola elementare ovvero di docente di scuola materna).

Per quanto riguarda il personale docente della scuola materna (in rapporto al personale docente della scuola elementare), non sembra al collegio che possano nutrirsi dubbi di sorta in merito alla sostanziale equiparazione esistente tra le suddette due categorie di docenti.

È lo stesso legislatore del 1970 che, nel prevedere (in favore dei docenti delle scuole elementari statali) il riconoscimento dei servizi prestati in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole materne statali (o comunali), sancisce la suddetta equiparazione.

Peraltro, già prima del d.-l. n. 370/1970, la legge 18 marzo 1968, n. 444 (istitutiva della scuola materna statale), aveva stabilito, all'art. 18, che al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale, si estendessero le norme di stato giuridico del personale della scuola elementare.

Successivamente, poi, il d.-l. 30 gennaio 1976, n. 13 (convertito in legge n. 88/1976), recante il riordinamento dei ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, nel prevedere, all'art. 13, che « ... sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella D, ... gli insegnanti elementari e le insegnanti della scuola materna ... », ha in realtà stabilito una parametrizzazione retributiva unitaria per entrambe le suddette categorie di personale docente.

Inoltre, l'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per quanto riguarda la materia dei passaggi di ruolo, ha espressamente consentito (diversamente da quanto in precedenza stabilito dall'art. 77 del d.P.R. n. 417/1974, che prevedeva il solo passaggio dell'insegnante dal ruolo di appartenenza ad altro ruolo di grado superiore), che i passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro potessero avvenire anche dal ruolo superiore a quello inferiore e quindi anche in favore del personale insegnante della scuola materna (nell'evidente intenzione del legislatore di instaurare una piena integrazione tra i diversi ruoli del personale della scuola ed in modo particolare, per quanto qui interessa, di considerare il servizio svolto nella scuola materna «omogeneo» rispetto a quello svolto nelle scuole elementari).

Infine deve essere richiamato il d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che, nell'approvare il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ha da un lato confermato l'inserimento della scuola materna statale nell'ambito dell'ordinamento scolastico e dall'altro ne ha ribadito l'assimilazione alla scuola elementare (laddove prevede, all'art. 103, che la direzione della scuola materna debba essere transitoriamente affidata al direttore didattico della scuola elementare, ed all'art. 119, che la scuola elementare contribuisce, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna, a realizzare la continuità del processo educativo).

Alla luce delle considerazioni che precedono, non pare al collegio che l'omessa considerazione, nella norma sospettata di incostituzionalità, dei servizi prestati in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole materne statali, trovi una ragionevole ed obbiettiva giustificazione.

Una volta affermata la riconoscibilità dei servizi di insegnamento prestati nella scuola elementare statale, la mancata previsione degli analoghi servizi prestati nella scuola materna, in presenza del complesso delle disposizioni normative testè richiamate (che ne affermano la piena equiparazione), appare il frutto di una valutazione arbitraria (più che discrezionale) del legislatore, e come tale sicuramente emendabile sotto il profilo denunciato.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, non sembra poi al collegio che sussista diversità di situazioni tra il personale docente della scuola elementare ed il personale docente della scuola media (tale da giustificare il riconoscimento del servizio pregresso di insegnamento di ruolo e non di ruolo nella scuola materna solo in favore della prima categoria di personale e non anche della seconda).

Anche in questo caso, è lo stesso legislatore del 1970 che, nel prevedere (in favore dei docenti delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica) il riconoscimento dei servizi prestati in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, formalizza la suddetta equiparazione.

A tal fine, deve inoltre essere richiamato il d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, contenente norme sullo stato giuridico del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, di cui devono in particolare essere evidenziate le seguenti disposizioni:

l'art. 1, che sancisce il principio della libertà di insegnamento in capo a tutti i docenti, senza alcuna distinzione;

l'art. 2, che, nel definire unitariamente la nozione di funzione docente (intesa come «esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo ed alla formazione umana e critica della loro personalità»), stabilisce espressamente che «i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica»;

l'art. 5, che prevede che l'accesso ai ruoli di tutto il personale insegnante, avviene mediante concorso (per titoli ed esami ovvero per soli titoli);

gli articoli 7 ed 8, che prevedono, per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami (per tutte le categorie di personale docente), gli stessi requisiti specifici (formazione universitaria completa da conseguire presso le università od altri istituti di istruzione superiore) e generali (a tal fine richiamando quelli previsti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato);

gli articoli 60 e seguenti, che stabiliscono per tutti i docenti uguali diritti e doveri ed uguali forme di responsabilità e di procedimenti disciplinari.

Da tutto quanto precede, appare evidente che, stante la sostanziale equiparazione esistente tra i docenti della scuola materna statale, della scuola elementare statale e della scuola secondaria statale (sia sotto il profilo dello *status* giuridico ed economico, sia sotto quello — contenutistico — della specifica funzione che essi sono chiamati a svolgere), si deve ritenere che sussista, allo stato, una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti della scuola secondaria ed i docenti della scuola elementare in relazione alla dedotta questione della valutazione del pregresso servizio di insegnamento della scuola materna, riconosciuto, ai fini di cui all'art. 1 del d.-l. n. 370/1970, solo in favore dei docenti della scuola elementare.

P. Q. M.

Visto il ricorso in epigrafe (n. 7852/1993 r.g.), proposto da Gargiulo Maria;

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonché 23 e seguenti della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione, meglio precisata in parte motiva, di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.-l. n. 370/1970 (convertito in legge n. 576/1970).

Manda alla segreteria di curare la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti, nonché di provvedere a comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e Camera dei deputati.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 1999.

Il presidente: ORREI

Il primo referendario est.: PASANISI

N. 437

Ordinanza emessa il 18 giugno 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Terni sui ricorsi riuniti proposti da Orrù Antonio ed altra contro l'Ufficio imposte dirette di Narni

Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi - Liquidazione in base al controllo «formale» delle dichiarazioni - Termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione (art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) - Qualificazione, con norma di interpretazione autentica, come termine ordinatorio, non stabilito a pena di decadenza - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa - Incidenza sulla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Violazione del principio di eguaglianza.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97 e 113).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2160/1994 spedito il 10 dicembre 1994, avverso cart. pagamento n. 4800529 — IRPEF, 89 contro imposte dirette di Narni da Orrù Antonio, residente a Narni (Terni) in via S. Pietro n. 4, sul ricorso n. 2166/94 spedito il 14 dicembre 1994 avverso Cart. pagamento n. 4800491 — IRPEF, 89 contro imposte dirette di Narni da Miconi Maria Luce, residente a Narni (Terni) in via S. Pietro n. 4, difeso da Franceschini avv. Mario, residente a Terni in via A. De Filis n. 4 sul ricorso n. 47/1998 depositato il 19 gennaio 1998, avverso Cart. pagamento n. 7800492 — IRPEF, 91 da Orrù Antonio residente a Narni (Terni) in via S. Pietro n. 4, difeso da Franceschini avv. Mario, residente a Terni in via A. De Filis n. 4.

Contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Narni a seguito dei ricorsi proposti da Orrù Antonio e Miconi Maria Luce rispettivamente il 10 e il 14 dicembre 1994 e iscritti ai numeri 2160/94 e 2166/94 r.g.r., nonché da Orrù Antonio depositato il 19 gennaio 1998 e iscritto al n. 47/1998 r.g.r., con i quali veniva chiesto l'annullamento delle cartelle esattoriali, n. 4800529 emissione 1994/5 intestata a Orrù, n. 4800491 emissione 1994/5 intestata a Miconi e n. 7800492 emissione 1997/5 intestata a Orrù, tutte relative alla rettifica operata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 in materia di IRPEF per i periodi d'imposta 1989 e 1991.

F A T T O

Le iscrizioni a ruolo traggono origine da un mancato riconoscimento di oneri deducibili relativi ad interessi passivi su un mutuo ipotecario. In realtà trattavasi non di interessi, ma di spese sostenute per la manutenzione di beni vincolati, così come espressamente previsto dalla legge n. 1089/39 e dal d.P.R. n. 1409/63 e documentato da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza di Cagliari unitamente alla dichiarazione di congruità degli importi emessa dall'U.T.E. di Cagliari. Producevano fatture riguardanti le spese sostenute negli anni 1989 e 1991 per importi vari chieste in deduzione per i lavori effettuati.

Sostengono i ricorrenti che le predette iscrizioni a ruolo, avvenute le prime due nel 1994 (notificate rispettivamente il 24 e il 28 novembre 1994) e la terza nel 1997 (notificata il 19 novembre 1997), sono in palese violazione dei termini previsti dall'art. 36-bis d.P.R. n. 600/73, giacché la rettifica non è avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Anche perché la prevalente giurisprudenza delle Commissioni tributarie ha ritenuto di qualificare detto termine come perentorio, interpretazione confermata dalla Corte di cassazione che con sentenza del 29 luglio 1997, n. 7088 ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi il termine stabilito dal primo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 è da intendersi stabilito a pena di decadenza e deve essere riferito alla iscrizione a ruolo per cui quest'ultima, conseguentemente, non può essere effettuata entro il più esteso arco temporale concesso dall'art. 17, primo comma del d.P.R. n. 602/73.

Tale interpretazione è stata corretta con la recente legge 27 dicembre 1997, n. 449, la quale all'art. 28 ha disposto che il termine indicato nel primo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.

Tale disposizione per volere del legislatore, ha natura interpretativa, mentre ad avviso del ricorrente ha natura innovativa e quindi inapplicabile retroattivamente.

L'ufficio, ritualmente costituitosi, in giudizio, controdeduce sostenendo che in questa sede non è possibile mutare la richiesta di deduzione di spese sostenute per manutenzione di immobile vincolato al posto degli interessi per mutuo ipotecario; ritiene legittimo e corretto il proprio operato e chiede il rigetto totale del ricorso.

Alla pubblica udienza del 18 giugno 1998, nella quale la controversia è stata dibattuta, il difensore dei ricorrenti, ha ribadito le proprie ragioni e sostenuto particolarmente che, l'Ufficio, a norma dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/73, avrebbe dovuto, a pena di decadenza, notificare le cartelle esattoriali entro e non oltre il 31 dicembre rispettivamente del 1991 e del 1993, poichè la rettifica, da effettuarsi per l'appunto entro l'anno successivo alla presentazione della dichiarazione del contribuente, diviene ricorribile con la notificazione della iscrizione a ruolo. Insiste, inoltre, nella richiesta di riunione.

Per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva la Commissione riunisce i tre ricorsi come sopra proposti sotto il n. 2160/94 r.g.r.

PREMESSO SI OSSERVA IN DIRITTO

Occorre innanzitutto esaminare la rilevanza dell'eccezione sulla decadenza dell'Ufficio in ordine alla rettifica effettuata ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/73.

La norma letteralmente dispone che «gli uffici delle imposte o i Centri di servizio attivati (omissis...) procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione (mod. 740) alla liquidazione delle imposte dovute ed ai rimborsi eventualmente spettanti sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta».

Con tale norma l'Amministrazione finanziaria ha il potere di controllare formalmente le dichiarazioni, correggendo alcune irregolarità, come sono da considerare gli errori materiali e di calcolo, l'utilizzo di detrazioni e ritenute, di oneri deducibili, di crediti e versamenti di imposte parzialmente o integralmente non spettanti, o non documentati.

In concreto gli uffici fiscali procedono al recupero di quanto dovuto dal contribuente mediante diretta iscrizione a ruolo, senza ricorrere alla più tortuosa trafila degli accertamenti (art. 38 e segg. d.P.R. n. 600/73).

Così agendo, l'erario non si è giammai preoccupato del termine di cui all'art. 36-*bis*, ma ha fatto riferimento a quello più esteso contenuto nell'art. 17 del d.P.R. n. 602/73, in relazione all'art. 43, d.P.R. n. 600/73. È partito dal presupposto, infatti, che il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi avesse soltanto significato e valenza interni, senza alcuna rilevanza esterna.

Si vuol dire cioè che, ad avviso degli Uffici finanziari, la mancata osservanza del termine contenuto nell'art. 36-*bis* non poteva determinare effetto negativo sulla validità delle cartelle di pagamento, non avendone il legislatore stabilito la perentorietà.

Sulla posizione dell'Amministrazione finanziaria, consolidatasi nel tempo ed avversata peraltro dalla dottrina e da consistente giurisprudenza (si tengano presenti le decisioni della Commissione tributaria centrale n. 3513/94 e n. 1605/96), ha esercitato il suo effetto dirompente la sentenza n. 7088 del 29 luglio 1997 della prima sezione civile della Corte di cassazione, al punto da convincere il legislatore a schierarsi per la prima con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'art. 28 ha ritenuto di fornire interpretazione autentica dell'art. 36-*bis*, nel senso di attribuire al termine ivi indicato natura ordinatoria.

La suprema Corte, con la decisione innanzi detta, ha precisato:

1) che la iscrizione a ruolo effettuata *ex art. 36-bis* non ha connotato riproduttivo di un altro atto (come nel caso di cartella di pagamento derivante da avviso di accertamento non opposto), presentandosi invece come un atto mediante il quale il contribuente viene per la prima volta posto a conoscenza della pretesa fiscale;

2) che il non avere il legislatore qualificato perentorio il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione non esclude affatto che lo sia;

3) che la differenza tra termine perentorio e ordinatorio sta, sotto l'aspetto processuale, nel fatto che il secondo può, nei casi espressamente previsti, essere prorogato dal giudice prima della scadenza; se ciò non si verifica il decorso di tale periodo produce gli effetti preclusivi di quello perentorio;

4) che il principio per il quale il carattere di perentorietà non può essere applicato analogicamente non vale nel campo del diritto pubblico, dove l'attività della pubblica amministrazione è soggetta a limiti e vincoli diretti a garantire il soddisfacimento di finalità di carattere istituzionale;

5) che il termine fissato dall'art. 36-bis riguarda la iscrizione a ruolo collegata alla rettifica operata sulla dichiarazione dei redditi nei casi espressamente previsti;

6) che il termine di cinque anni fissato dall'art. 17, d.P.R. n. 602/73, concerne solamente la riscossione delle imposte non pagate e risultanti dalla dichiarazione del contribuente, allorchè la stessa non è sottoposta a rettifica.

Appare di tutta evidenza che ove i surricordati principi si applicassero alle fattispecie concrete, provocherebbero conseguenze di tale portata, da poter essere definite devastanti per l'erario.

Stando così le cose, è sopravvenuto l'art. 28 della legge n. 449 del 1997, che ha tentato di riportare nell'alveo della ordinatorietà il carattere del termine contenuto nell'art. 36-bis, e, quindi di affermare in via interpretativa che esso non è stabilito a pena di decadenza.

Ritiene il collegio di questa Commissione che la norma emanata in sede interpretativa sia manifestamente illegittima e incostituzionale per violazione degli artt. 3 (primo comma) e 24 (primo e secondo comma) della Costituzione, per aver definito irrazionalmente il termine contenuto nel più volte ricordato art. 36-bis e per avere ingiustamente compresso il diritto di agire e difendersi del contribuente, nonchè per violazione degli artt. 97, attinentemente al principio del buon andamento e della imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione, e 113, nella sua amplissima portata, della Costituzione medesima.

Il sistema di garanzie apprestato dagli artt. 24 e 113 Costituzione è di tale imponente valore, da colpire non solo l'esclusione della tutela giurisdizionale, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, ma altresì qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o anche soltanto problematico l'esercizio.

Risulta intuitiva, infatti, la violazione anche dell'art. 3 della Costituzione, che impone il rispetto, assoluto del principio di uguaglianza dei cittadini e quindi delle parti nel rapporto tributario.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97 e 113 della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione, a cura della segreteria di questa Commissione, della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Terni, addì 18 giugno 1998.

Il vice presidente: ZINGARELLI

N. 438

Ordinanza emessa il 4 maggio 1999 dal pretore di Acona sez. di Fabriano nei procedimenti penali riuniti a carico di Menichelli Tommasa ed altro

Processo penale - Dibattimento - Legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore (nella specie: a causa di evento sismico) - Lamentata previsione di rinvio o sospensione del dibattimento - Irragionevolezza del previsto rinvio nel presupposto interpretativo che l'eliminazione dell'inciso «o rinvia» renderebbe la disposizione riconducibile ai casi di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento della amministrazione della giustizia.

Processo penale - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire del difensore - Sospensione della prescrizione del reato - Mancata previsione - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 486, in relazione all'art. 159, comma 1).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

IL PRETORE

Letti gli atti dei procedimenti penali riuniti nn. 30213/1997 e 30214/1997 mod. 23 relativi a Menichelli Tommasa e Panti Vittorio;

Rilevato che, all'udienza del 17 novembre 1997, in occasione della sospensione dei termini avvenuta con il d.P.R. n. 364/1997 e successive integrazioni e modifiche, veniva disposto rinvio all'8 giugno 1998;

che il rinvio di cui sopra non può che intendersi concesso ai sensi dell'art. 486 c.p.p. — peraltro essendovi tutti i presupposti a seguito della nota situazione esistente in Fabriano, ove gli imputati erano, e sono, residenti — in quanto la sospensione dei termini effettuata con la legge eccezionale relativa al terremoto non può ritenersi, per giurisprudenza della Cassazione assolutamente prevalente, applicabile ai termini per la *vocatio in jus* dell'imputato (peraltro già consumatisi in precedenza, nella fattispecie) poiché si tratta di termini dilatori e perciò, per definizione, non perentori (i termini perentori sarebbero solo quelli a carattere acceleratorio);

che d'altro canto l'irrilevanza della normativa emessa a causa dei noti eventi sismici è stata affermata, con specifico riferimento alla prescrizione del reato, da Cass. 6 febbraio-10 marzo 1998, n. 2993;

che il rinvio disposto ex art. 486 c.p.p. ha determinato uno spostamento di giorni 202 nella trattazione dell'udienza;

che nell'odierna udienza, prima di proseguire ulteriormente nella trattazione del procedimento, occorre stabilire in ogni caso se, in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 651 c.p.p., contestato alla Menichelli, debba procedersi alla sentenza declaratoria della prescrizione del reato stesso, in quanto tale reato ha un termine di prescrizione massimo che è venuto a cadere il 28 marzo 1999;

che, laddove si fosse proceduto alla sospensione del procedimento tenendo conto della necessità di procedere a rinvio ex art. 486 c.p.p., non si sarebbe verificata alcuna prescrizione alla data dell'odierna udienza, proprio in virtù dell'art. 159, comma 1 c.p.;

che la questione è già stata oggetto di rimessione alla Corte costituzionale con varie ordinanze di questo stesso giudice, tutte oggetto di pronuncia di manifesta inammissibilità (ord. n. 459/1998) della Corte costituzionale, sull'assorbente motivazione «che la questione, diretta a predisporre un assetto normativo che precluda il maturarsi della prescrizione, in forza di plurimi provvedimenti di "rinvio" del dibattimento, appare formulata in via ipotetica in vista di un'evenienza futura ed incerta, così da incidere negativamente sul requisito della rilevanza»;

che invece nella presente fattispecie, a fronte di emergenze processuali che non consentono, allo stato, una pronuncia assolutoria, risulta decisivo lo stabilire se sia costituzionalmente legittimo quanto prospettato con le ordinanze di rimessione del 20, 10, 24 e 27 ottobre 1997 di questo pretore (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nn. 2, 6, 12, e 18 del 1998);

che è intenzione pertanto di questo giudice riproporre le suddette questioni, ora sicuramente dotate di immediata rilevanza, in ordine alla fattispecie sommariamente esposta sopra;

che intende questo giudice richiamarsi, integralmente e per quanto di ragione, alle motivazioni già espresse con le ordinanze di rimessione sopra citate (ed in particolare riproporre, seppure in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale già avanzata in relazione al combinato disposto degli artt. 486 c.p.p., e 159 c.p., pur nella consapevolezza del persistente orientamento assunto dalla Corte sulla natura meramente additiva e riservata al legislatore di tale pronuncia: v., da ultimo ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999; orientamento peraltro che non sembra aver preso posizione sugli argomenti già prospettati da questo pretore, perché in ogni caso assorbiti dalla pronuncia di manifesta inammissibilità;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 c.p.p., limitatamente all'inciso «o rinvia» contenuto nel primo e tezo comma del predetto articolo, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 Cost.;

In via subordinata, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 c.p.p., in relazione all'art. 159, comma 1 c.p., nella parte in cui non prevede tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento, per contrasto con gli artt. 97 e 112 della Costituzione;

Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai presidenti delle Camere, dandosi atto della lettura in udienza per gli altri soggetti destinatari, presenti o da ritenersi tali ai fini della comunicazione dell'ordinanza.

Fabriano, addì 4 maggio 1999.

Il pretore: MARZIALI

99C0867

N. 439

Ordinanza emessa il 21 ottobre 1998 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Salvati Simone ed altri contro l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» ed altri

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 11073/1998, 11596/1998, 11678/1998, 11713/1998, 11740/1998, 11770/1998, 12112/1998, 12113/1998 e 7967/1998 proposti rispettivamente da: Simone Salvati, Lucio Cassarà, Mimoza Canga, Maurizio Martini, Mario Martelloni, Marco Altieri, Riccardo Pino, Alessandro Cruciani, Christian Buttinelli, Matteo Bruno, Riccardo Diegoli, Luca Benevento, Pietro Quartuccio, Barbara Salvati, Rodolfo Rimatori, Gianluca Mendico, Claudio Fabro, Gabriele Urracci, Danilo Fontana, Marco Fiorilli, Jessica Leguia, Franco Butera, Alessandro Torre, Daniel Coppa, Cesare Barigelli, Donato Di Giorgio, Valentina Marconi;

Contro l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», in persona del rettore in carica, il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, rapp. e difesi dall'Avv. gen. Stato, *ex lege*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento, previa sospensiva:

del d.m. Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1998 n. 143, con cui è stato determinato per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» un numero di posti pari a 27 per l'anno accademico 1998/1999;

del provvedimento, di estremi ignoti, con cui l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» facoltà di medicina e chirurgia - corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'A.A. 1998-1999 un numero di posti pari a 0 (zero), nonché di tutte le relative delibere, non conosciute, del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, del senato accademico, del consiglio di amministrazione di detta Università e del Consiglio universitario nazionale;

di ogni altro atto, precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso e/collegato a quelli impugnati (ric. n. 11073/98);

Lorenzo Zanasi, rapp. e difeso dall'avv. Marco Tortorella elett. dom. nello studio del difensore, in Roma, via G. Antonelli n. 4;

Contro il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro-tempore*; l'Università degli Studi di Firenze, in persona del rettore *pro-tempore*; il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in persona del preside *pro-tempore*; il senato accademico dell'Università degli studi di Firenze, in persona del preside *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento, previa sospensiva:

A) del provvedimento, contenuto nella graduatoria affissa presso la segreteria del corso di laurea in medicina e chirurgia, della facoltà di medicina e chirurgia, dell'Università degli studi di Firenze, dal cui esame l'odierno istante ha appreso di non essere stato ammesso a frequentare il suddetto corso di laurea;

B) del decreto-bando del rettore dell'Università degli studi di Firenze del 24 luglio 1998;

C) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale (ric. n. 11596/1998); Nicoletta Canitano, rapp. e difesa dall'avv. Giuseppe Castelli Avolio elettivamente domiciliata nello studio del difensore, in Roma, piazza Borghese n. 3;

Contro l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», in persona del rettore *pro-tempore*; il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro-tempore*; il Consiglio universitario nazionale in persona del legale rappresentante *pro-tempore*; la facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Roma «La Sapienza», in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rapp. e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per annullamento, previa sospensione del decreto 23 luglio 1998 del rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» con cui è stato indetto il concorso pubblico a 445 posti per l'ammissione (preiscrizione) alla immatricolazione al primo anno ai corsi di laurea per l'anno accademico 1998/1999; della graduatoria generale di merito, resa nota in data 16 settembre 1998 mediante affissione presso la segreteria della facoltà di medicina e chirurgia, relativa alle prove di ammissione alla predetta immatricolazione; della delibera del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del 10 luglio 1998, non conosciuta; della delibera del senato accademico 17 luglio 1998, non conosciuta; del decreto del M.U.R.S.T. n. 245 del 21 luglio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, con cui è stato adottato il regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento; del decreto del M.U.R.S.T. dell'11 giugno 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1998 con cui è stata disposta la limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1998/1999 e si è provveduto a determinare le modalità di svolgimento delle prove di ammissione (ric. n. 11678/1998); Guido La Venuta, rapp. e difeso dall'avv. Ciro Centore elett. dom. in Roma, via Sistina n. 121;

Contro il Ministero della Università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nonché l'Università degli studi di Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento e la riforma, previa sospensiva:

a) del decreto M.U.R.S.T. anno 1998 con e per il quale, per l'anno accademico 1998/1999, si limitano i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in «medicina e chirurgia» e li si ripartiscono tra le varie Università italiane secondo una tabella costituente parte integrante del decreto, decretando per la Università di Napoli posti 213;

b) del bando di concorso per l'anno accademico 1998/1999, per il corso di laurea cui ha partecipato il ricorrente, così come bandito dalla Università, in uno al decreto rettoriale di determinazioni per numero di posti disponibili, per immatricolazione al I anno e in uno alla delibera del Senato accademico di approvazione del bando, nonché ancora, dello statuto della Università nella parte in cui, prevedibilmente, abbia anche a contemplare una limitazione del numero di posti disponibili;

c) degli atti, provvedimenti, verbali e determinazioni assunte/i dalla Università, tra cui la determinazione pubblicata 15 settembre 1998, all'albo pretorio della Università di Napoli e contenente la graduatoria dei giovani ammessi alla iscrizione (in tutto 213) e contenente, tra i nominativi degli esclusi, per trovarsi fuori graduatoria (il ricorrente si trova nella posizione n. 514 e quindi è stato escluso);

d) del decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 M.U.R.S.T., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1997, serie generale n. 175, in tema di accessi alla istruzione universitaria;

e) degli atti connessi ai precedenti in preordine e conseguenza (ric. n. 11713/1998);

Cinzia Zanoli e Cristina Zanoli, rappresentate e difese dagli avvocati Giorgio Fregni ed Ennio Mazzocco ed elettivamente domiciliate presso quest'ultimo in Roma, via Ugo Bassi n. 3;

Contro l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, il consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio universitario nazionale, il senato accademico dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, il consiglio d'amministrazione della Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, il rettore *pro-tempore* della Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e il Presidente in carica della Repubblica italiana, per l'annullamento, previa sospensione:

del decreto del M.U.R.S.T. 21 luglio 1997, n. 245;

del decreto del M.U.R.S.T. 11 giugno 1998;

del bando in data 3 agosto 1998, relativo all'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1998/1999, con cui l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, facoltà di medicina e chirurgia ha previsto un numero d'iscrizione, previo esame d'ammissione, limitato a quattordici posti, nonché di tutte le relative delibere, non conosciute, del consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, del senato accademico, del consiglio d'amministrazione di detta Università e del Consiglio universitario nazionale, nonché del manifesto degli studi per l'a.a. 1998/1999 *in parte qua*;

dell'art. 52/3 dello statuto dell'Università di Modena, come modificato con decreto rettorale 11 agosto 1977;

delle delibere del senato accademico e del consiglio di facoltà dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, del decreto del rettore dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (tutti ancora sconosciuti alle ricorrenti) con i quali è stato introdotto, recepito o ribadito il numero delle iscrizioni al 1° anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1998/99, a quattordici posti, nonché di tutti gli altri atti comunque annessi, presupposti o consequenziali a quelli sopra citati;

di ogni altro atto con cui le ricorrenti non sono state ammesse e/o iscritte al 1° anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia per l'anno 1998/99 (ric. n. 11740); Emanuele Bruno, rapp. e difeso dall'avv. Annarita Iacopino, elett. dom. nello studio del difensore, in Roma, via Erasmo Gattamelata n. 55;

Contro l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», in persona del magnifico rettore *pro-tempore*, per l'annullamento, previa sospensione:

del provvedimento affisso in data 15 settembre 1998 con il quale il sig. Emanuele Bruno, tra gli altri, non è stato ammesso alla facoltà di medicina dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

del decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 11 giugno 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1998, n. 145, della delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia della Sapienza del 10 luglio 1998, della delibera del Senato Accademico della Sapienza del 17 luglio 1998 e del decreto rettorale 23 luglio 1998 sull'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia (ric. n. 11770/98); Sante Maggio, rappresentante e difeso dall'avv. Stefano Del Villano, elettivamente domiciliato in Roma, viale Ippocrate n. 76;

Contro il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del sig. Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, generale dello Stato, *ex lege* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia;

del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1998, relativo alla determinazione per l'anno accademico 1998/99 del numero dei posti, ripartizione e modalità di ammissione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e di tutti gli altri provvedimenti ad esso presupposti;

del decreto del Ministro dell'Università del 21 luglio 1997, n. 245 — Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria, e di quelli conseguenti, tra i quali la circolare del Ministro dell'Università del 12 giugno 1998 prot. n. 4526, sconosciuta, nonché del bando di concorso pubblico dell'Università di Roma «Tor Vergata» del 27 luglio 1998, — corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (ric. n. 12112/98);

Nonché contro l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione:

del bando di concorso pubblico dell'Università di Roma «Tor Vergata» del 27 luglio 1998, corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (ric. n. 12113/98); Maria Luce Millevolte, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ortenzi, elettivamente domiciliato c/o segreteria t.a.r. Lazio;

Contro l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti e Ministero Università e ricerca scientifica e tecnologica rapp. e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* dom. in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento del bando di concorso di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria emesso il 1° agosto 1997 dall'Università degli studi di Chieti facoltà di medicina e chirurgia nel quale si prevede la programmazione e la limitazione del numero degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997-98.

Nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti e susseguenti comunque presupposti e connessi con i quali si stabilisce la limitazione dell'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ivi comprese le deliberazioni del consiglio di facoltà che hanno limitato l'accesso al corso di laurea nonché tutti gli atti concorsuali che hanno condotto alla esclusione della ricorrente dalla iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché l'annullamento del d.m. n. 245/97 e del decreto ministeriale 31 luglio 1997 entrambi emanati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica (ric. n. 7967/98).

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimatate;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 21 ottobre 1998, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi altresì i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto:

FATTO E DIRITTO

I. — Con i ricorsi all'esame della sezione i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1998-99 (nonché, limitatamente al ricorso n. 7967/98, per l'anno accademico 1997-98), e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione: e su tale richiesta cautelare la sezione è chiamata a decidere.

Trattasi di corsi per i quali l'Amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni.

L'agire dell'Amministrazione, ed in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 («Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento») trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi.

Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministro «definisce, su conforme parere del C.U.N. i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni».

La sezione dubita della legittimità costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalità, per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della costituzione.

II. — La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.

Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione dalla realtà giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'Amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si che viene a configurarsi un'assoluta priorità — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — di trattazione della detta questione. È infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'Università di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione ai corsi senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalità in ordine alla norma precitata, che costituisce la fonte del potere nella specie esercitato dall'Amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria deliberazione, sull'esistenza o meno del *fumus* della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame.

III. — La questione appare altresì non manifestamente infondata.

Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscono all'Amministrazione — nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa — il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedono.

La configurabilità, nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, III sez., 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, I sez., 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, I sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, II sez., 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, II sez., 21 marzo 1995, n. 197).

Ed invero, è l'art. 33, secondo comma, della Costituzione a stabilire espressamente che «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado», nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che «la scuola è aperta a tutti» (e che ha trovato attuazione, per le Università, con la legge 11 dicembre 1969, n. 910).

E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si è attribuito all'Amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale — ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea — il numero massimo delle iscrizioni).

Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti subordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realtà socio-economica, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa.

In proposito, è costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessità che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri» (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985).

Se ciò è vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalità.

La norma, invero, conferisce al Ministro, come già ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e ciò fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disci-

plina — pur vertendo in materia coperta da riserva relativa di legge — ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'Amministrazione (C.U.N.), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresì la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.

IV. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, cit. per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 1998.

Il presidente: COSSU

Il consigliere, est.: MOLLIKA

99C0868

N. 440

*Ordinanza emessa il 7 aprile 1999 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Marcon Alessandro ed altri contro il Ministero per i beni culturali e ambientali*

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8214 del 1994 proposto da Marcon Alessandro, Di Cioccio Antonio e Pulchino Massimo, rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Arganelli presso il quale hanno eletto domicilio in Roma, via Pascal n. 10;

Contro il Ministero per i beni culturali e ambientali in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato *ex lege*; per l'annullamento dei decreti 11, 15 e 19 aprile 1994 relativi alla posizione giuridica ed economica dei ricorrenti, nella parte in cui non vengono riconosciuti i periodi e le retribuzioni percepite dal 1978 e viene erroneamente applicata la maggiorazione di cui

all'art. 9 punti 4 e 5 del d.P.R. n. 44/90; e per il riconoscimento del diritto al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente corrisposte per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa, relatore alla pubblica udienza del 7 aprile 1999 il consigliere Carlo Taglienti;

Uditi alla stessa udienza gli avv.ti Arganelli per i ricorrenti e Salvatorelli per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 13 maggio 1994 e depositato il 25 successivo, i ricorrenti Marcon, Di Cioccio e Pulchino, dipendenti del Ministero dei beni culturali ed ambientali con qualifica di capo tecnico, livello settimo, assunti ai sensi della legge n. 285/77, hanno impugnato i provvedimenti con i quali è stata determinata la loro posizione giuridica ed economica, nella parte in cui non è stata riconosciuta l'anzianità decorrente dal 1978 ed è stata attribuita erroneamente, e cioè non in misura doppia, la maggiorazione di cui all'art. 9 punti 4 e 5 del d.P.R. n. 44/90; lamentano altresì il mancato pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente corrisposte a seguito dell'inquadramento ex art. 4, ottavo comma della legge 11 luglio 1989, n. 312.

Deducono:

1) violazione dell'art. 30 della legge n. 312/80: l'anzianità preruolo deve essere computata per gli aumenti periodici e per il trattamento di quiescenza, dal 1978 al 30 maggio 1985;

2) eccesso di potere per erronea attribuzione della maggiorazione ex art. 9 punti 4 e 5 del d.P.R. n. 44/90: includendo il servizio preruolo la maggiorazione doveva essere raddoppiata perché si raggiungono con essa i dieci anni di servizio previsti dalla norma;

3) sulle somme corrisposte tardivamente a titolo di retribuzione per l'inquadramento ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge n. 312/80 devono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Costituitasi, l'Amministrazione intimata ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, con particolare riguardo ai due primi capi di domanda, invocando su tali questioni la giurisprudenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Con separata sentenza di pari data questa sezione ha respinto i primi due capi di domanda ed ha sospeso il giudizio per la decisione relativa al terzo capo di domanda, avendo ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i motivi esplicitati nell'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

D I R I T T O

Il collegio valuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui afferma che «le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ... non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria».

Rilevante, in quanto i ricorrenti risultano inquadrati definitivamente ai sensi del citato art. 4, ottavo comma della legge n. 312/80 e richiedono con il ricorso in epigrafe il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze stipendiali corrisposte tardivamente, che la costante giurisprudenza ha fino ad oggi riconosciuto con decorrenza novembre 1988.

Non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 36, primo comma della Costituzione.

Infatti gli unici emolumenti arretrati per tardivo pagamento di retribuzioni che non possono beneficiare del criterio, universalmente riconosciuto nell'ordinamento, dell'attualizzazione del credito di lavoro, risultano essere quelli relativi alle differenze retributive conseguenti all'inquadramento definitivo dei dipendenti statali ai sensi del citato art. 4, ottavo comma della legge n. 312/80: In qualsiasi altro caso d'inquadramento con tardiva corrispondenza delle differenze retributive, anche nell'ambito dello stesso impiego statale, rimarrà valido il principio dell'adeguamento nel tempo del valore della retribuzione.

Nè si comprende in base a quale *ratio legis* sia stata posta una discriminante così drastica per uno specifico credito di lavoro, del tutto identico, quanto a natura giuridica, agli altri crediti retributivi, talchè la norma appare palesemente illogica ed in contrasto con i principi vigenti in materia nell'ordinamento, sia per l'impiego pubblico che per quello privato.

Inoltre l'impossibilità di operare l'attualizzazione del credito ai valori esistenti all'atto del pagamento delle retribuzioni arretrate, una irrimediabilmente con l'art. 36 della Costituzione, in quanto impedisce, nella sostanza, che la retribuzione corrisposta tardivamente risulti proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, essendo intuitivo come, specie in periodi di alta inflazione, la corrispondenza temporale tra prestazione e corrispettivo è elemento essenziale per valutare l'adeguatezza e la proporzionalità del compenso al lavoro.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata, sospeso il giudizio con separata sentenza;

Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e di comunicarla al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di notificarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 aprile 1999.

Il presidente f.f.: RESTAINO

Il consigliere est.: TAGLIENTI

99C0869

N. 441

Ordinanza emessa il 10 giugno 1999 dalla Corte dei conti sezione del controllo nel deferimento sull'esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del d.P.R. datato 25 marzo 1999

Agricoltura - Regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche agricole - Emanazione con d.P.R. in base al decreto legislativo impugnato - Attribuzione a detto Ministero dell'attività di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale - Ritenuta necessità di una legge quadro per l'indicazione dei limiti alla potestà legislativa regionale - Ritenuta necessità di deliberazione del Consiglio dei ministri per gli atti di indirizzo e coordinamento - Eccesso di delega.

(D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, artt. 1, 2, 3, 4 e 5).

(Cost., artt. 70, 76 e 95).

LA CORTE DEI CONTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 1999 con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche agricole, a norma dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143;

Vista la nota in data 24 maggio 1999 del consigliere delegato al controllo sugli atti di governo e la relazione in data 21 maggio 1999 del consigliere istruttore;

Vista l'ordinanza in data 28 maggio 1999, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha deferito alla sezione del controllo, convocata per l'adunanza odierna, l'esame della legittimità del decreto presidenziale sopra indicato;

Vista la nota della segreteria della sezione del controllo prot. n. 604/1999 in data 29 maggio 1999;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Udito il relatore consigliere Maurizio Meloni;

Uditi i rappresentanti del Ministero per le politiche agricole.

RITENUTO IN FATTO

In data 9 aprile 1999 è pervenuto alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti di governo per il prescritto controllo di legittimità, il d.P.R. in data 25 marzo 1999 con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche agricole, a norma dell'art. 2, comma 4 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

In sede istruttoria l'ufficio di controllo sugli atti di governo, con foglio di rilievo n. 9 del 27 aprile 1999, ha richiesto all'Amministrazione una serie di chiarimenti attinenti sia alla delega legislativa esercitata in sede di emanazione del d.lgs. n. 143 del 1997 (individuazione della norma concessiva del potere legislativo delegato esercitato, indicazione delle funzioni statali trasferite alle regioni) sia all'esatta portata di alcune disposizioni contenute nel menzionato decreto legislativo.

Con il menzionato foglio di rilievo l'ufficio di controllo ha altresì prospettato questioni attinenti alla legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 143 del 1997 (la «elaborazione» e il «coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale», godendo le regioni di potestà legislativa in materia, dovrebbero essere svolti non «a livello amministrativo» dal Ministero, bensì tramite una «legge quadro») sia dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo (la attribuzione al Ministero, nell'ambito di materie attribuite alla cura delle regioni, di compiti di «disciplina generale» e di «coordinamento nazionale» appare in contrasto con i principi direttivi dettati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 relativamente alle deleghe legislative ivi previste, ed inoltre con l'art. 8 della medesima legge).

L'ufficio di controllo, infine, ha richiesto una serie di chiarimenti ed ha effettuato molteplici contestazioni di legittimità in merito alle disposizioni contenute nel regolamento in esame.

L'Amministrazione, con nota in data 5 maggio 1999, a firma del Ministro per le politiche agricole ha fornito una serie di chiarimenti e ha controdedotto alle osservazioni formulate dall'ufficio di controllo.

In merito alle questioni prospettate con riguardo all'individuazione della norma che costituisce il fondamento della delega legislativa esercitata in sede di emanazione del d.lgs. n. 143 del 1997, l'Amministrazione ha affermato che il decreto legislativo è stato adottato in base alle deleghe contenute negli artt. 1 e 11, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 59/1997.

In relazione alle questioni legittimità costituzionale prospettate nel foglio di rilievo, l'Amministrazione ha dedotto:

a) in merito all'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 143/1997 che «l'elaborazione e il coordinamento delle linee di politica nazionale agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria, è attribuzione dello Stato che la esercita sia con l'azione di governo, sia con leggi e provvedimenti quadro, la cui proposta compete ai ministeri di settore»;

b) con riguardo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1997 che: 1) per «disciplina generale» deve intendersi l'adozione delle disposizioni normative e amministrative generali regolanti le materie elencate nell'art. 2 secondo comma, la cui concreta attuazione è demandata alle regioni»; 2) «la disciplina generale e il coordinamento delle materie indicate nel secondo comma si esercita con gli strumenti consentiti dall'ordinamento vigente, ossia con la proposizione di atti legislativi, di atti di indirizzo e coordinamento, con atti notiziali, con «procedure e strumenti di raccordo anche permanente» di cooperazione strutturale e funzionale o con interventi sostitutivi (art. 3, comma 1, lett. c), della legge-delega».

Ulteriori controdeduzioni, infine, sono state formulate dall'Amministrazione in merito alle osservazioni concernenti la legittimità del decreto presidenziale espresse nel foglio di rilievo.

Con relazione in data 21 maggio 1999 il consigliere istruttore, in base anche alle risposte fornite all'Amministrazione, ha prospettato ulteriori profili di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 143 del 1997.

In particolare, con riferimento alla delega contenuta nell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 (l'unica menzionata nella «relazione» concernente il d.lgs. n. 143 del 1997), è stato affermato (anche alla luce della normativa contenuta nel d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, nel d.P.R. 24 agosto 1977, n. 616 nonché nella legge 4 dicembre 1993, n. 491) che il decreto legislativo in questione non ha trasferito alcuna nuova funzione alle regioni in materia di agricoltura e che la soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la contestuale creazione del Ministero per le politiche agricole non possono essere giustificate in base agli artt. 1 e 3, comma 1 lett. d), della legge n. 59 del 1997.

È stato osservato, altresì, che il totale sconvolgimento della preesistente struttura (statale e non) non potrebbe ritenersi giustificata anche nel caso in cui dovesse ritenersi che sia stato operato un minimo trasferimento di funzioni (del tutto residuali).

Con riferimento all'affermato esercizio della delega contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 59 del 1997, il magistrato istruttore, dopo aver osservato che l'Amministrazione non ha puntualmente indicato i criteri direttivi applicati, limitandosi al generico richiamo dell'art. 12 della legge n. 59 del 1997, ha prospettato dubbi in merito alla possibilità che la delega legislativa in esame permetta la soppressione di un singolo Ministero e la contestuale creazione di analoga struttura centrale titolare di funzioni parzialmente diverse da quelle spettanti all'organismo soppresso.

Infine, con riguardo alla delega contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 59, in base al quale è stato emanato l'art. 3 del d.lgs. n. 143 del 1997, nella menzionata relazione si dubita che le condizioni poste dalla legge di delega in merito alle caratteristiche che gli enti vigilati dal Ministero devono possedere per essere «riordinati», siano riscontrabili in tutti i casi.

Il consigliere istruttore altresì ha prospettato la illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 143 del 1997, ritenendo che il condizionamento della operatività della normativa contenuta nel decreto legislativo all'entrata in vigore dei provvedimenti previsti negli artt. 3 e 4 e la attribuzione al Ministero per le politiche agricole delle funzioni di vigilanza e di tutte le altre funzioni in precedenza spettanti al soppresso Ministero delle risorse agricole siano in contrasto con i principi direttivi indicati nella legge n. 59 del 1997, nonché, seppur indirettamente, con il limite temporale imposto al Governo per l'esercizio della delega.

In tale relazione, infine, sono stati confermati i dubbi, già espressi nel foglio di rilievo, in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 143 del 1997.

Il consigliere delegato al controllo sugli atti di governo, concordando con le conclusioni formulate dal consigliere istruttore, con nota in data 24 maggio 1999, ha richiesto al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla sezione del controllo dell'esame dell'atto, richiedendo espressamente che oggetto dell'esame collegiale fossero tutte le prospettate questioni, attinenti sia alla legittimità costituzionale del d.lgs. n. 143 del 1997, sia alla conformità a legge del regolamento oggetto del procedimento di controllo.

Nel corso dell'adunanza odierna sono stati ascoltati i rappresentanti del Ministero per le politiche agricole, i quali hanno ulteriormente argomentato unicamente in merito alla conformità del regolamento alla normativa contenuta nel d.lgs. n. 143 del 1997. Con riguardo alle prospettate questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo, infatti, i rappresentanti dell'Amministrazione si sono limitati ad affermare che esse non risultano «rilevanti» al fini dell'esame del regolamento di organizzazione del Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alla luce delle conclusioni esposte nella relazione in data 21 maggio 1999, ribadite nel corso dell'odierna adunanza dal consigliere delegato al controllo sugli atti di governo, ritiene il collegio che, preliminarmente rispetto all'esame della conformità a legge del regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche agricole, debba essere affrontata la questione concernente la legittimità costituzionale del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, con il quale è stato soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (di seguito «Ministero delle risorse agricole») ed è stato istituito il Ministero per le politiche agricole.

Nessun dubbio sembra che possa sussistere in merito alla rilevanza delle questioni attinenti alla legittimità costituzionale del d.lgs. n. 143 del 1997 rispetto all'esercizio del controllo preventivo avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche agricole.

Il controllo preventivo di legittimità esercitato sui regolamenti, infatti, consiste nella verifica della conformità della normativa di rango secondario alle prescrizioni dettate nella materia trattata dalla normativa di rango primario e in particolare in quella che prevede il regolamento.

Il regolamento in esame detta la disciplina attinente alla organizzazione del Ministero per le politiche agricole e pertanto la normativa di rango primario alla quale è necessario fare principalmente riferimento in sede di controllo preventivo è sicuramente il d.lgs. n. 143 del 1997.

È pertanto fisiologico che l'organo di controllo valuti la legittimità costituzionale del menzionato decreto legislativo al fine di verificare se la istituzione del Ministero che si intende organizzare e le funzioni ad esso attribuite rispettino il disegno organizzativo e funzionale delineato nella legge di delega.

Non deve stupire, peraltro, che la verifica della legittimità costituzionale del d.lgs. n. 143 del 1997 che intervenga a quasi due anni di distanza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Il regolamento in esame, infatti, costituisce il primo atto di portata generale, tendente a specificare le linee strutturali e funzionali del neo istituito Ministero, in diretta attuazione della normativa delegata di rango primario.

Nessun dubbio, infine, può sussistere circa la competenza della sezione del controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale anche dei decreti legislativi (oltre che delle leggi in senso formale). Al riguardo, i rappresentanti dell'Amministrazione hanno prospettato qualche dubbio facendo riferimento all'art. 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base al quale i decreti legislativi sono stati sottratti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (cfr. anche l'art. 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Al riguardo, il collegio osserva che il controllo preventivo di legittimità sui decreti legislativi atteneva ad un atto privo di efficacia giuridica e che il mancato rispetto dei criteri dettati in sede di delega comportava direttamente il rifiuto della registrazione.

Il sindacato sulla legittimità costituzionale di un decreto legislativo entrato in vigore, invece, è deciso dalla Corte costituzionale sulla base di valutazioni formulate dal giudice remittente, che attengono unicamente alla sussistenza di dubbi non manifestamente infondati sulla legittimità costituzionale dell'atto. La sezione del controllo pertanto non è più competente a formulare in materia valutazioni di carattere definitivo (come invece avveniva in sede di controllo preventivo di legittimità).

Nulla osta pertanto affinché la Corte dei conti, in sezione del controllo, esamini la legittimità costituzionale di norme con forza di legge in base alla generale legittimazione in più occasioni riconosciuta dalla Corte costituzionale.

Ciò premesso, si ritiene che non risultino manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 143 del 1997 sollevate in sede di deferimento del regolamento all'esame di questa sezione del controllo.

In sede istruttoria è stato chiesto all'Amministrazione di chiarire quale sia la norma della legge 15 marzo 1997, n. 59 attributiva del potere di emanare il d.lgs. n. 143 del 1997, atteso che nel preambolo di tale decreto legislativo non è indicata alcuna specifica disposizione a giustificazione del potere legislativo delegato esercitato dal Governo (al riguardo nel foglio di rilievo è stato osservato che nella «relazione» concernente il decreto legislativo, soltanto a pag. 6, e peraltro *incidenter tantum*, si afferma che il decreto legislativo «attuava la parte di delega contenuta nel capo I della legge n. 59/1997, riguardante il conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle regioni e la riorganizzazione delle strutture centrali interessate da tale conferimento»).

In sede di controdeduzioni l'Amministrazione ha affermato che:

a) si è fatto ricorso alla delega contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 59 del 1997, che prevede il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e delle amministrazioni centrali ad ordinamento autonomo con i criteri previsti dall'art. 12;

b) contestualmente è stata anche attuata la delega contenuta nell'art. 1 della medesima legge n. 59 del 1997, che prevede il conferimento alle regioni di funzioni e compiti amministrativi e conseguenzialmente permette la soppressione, la trasformazione o l'accorpamento delle strutture centrali interessate dal conferimento di funzioni (cfr. l'art. 3, primo comma, lett. d), della legge n. 59 del 1997);

c) il d.lgs. n. 143 del 1997 «contiene, anche, un primo utilizzo della delega contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 59 del 1997, che prevede il riordino degli enti pubblici nazionali, disponendo la soppressione, accorpamento, riordinamento o trasformazione di tutti gli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero» (cfr. l'art. 3 del d.lgs. n. 143 del 1997).

Alla luce delle precisazioni formulate dall'Amministrazione, si ritiene che tutto il d.lgs. n. 143 del 1997 sia costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 70, 76 e 95 della Costituzione in relazione alla mancata attuazione ed alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lett. a) e b), 12 e 14 della legge n. 59 del 1997 che, ad avviso dell'Amministrazione, sono state poste a fondamento dell'esercitato potere legislativo delegato.

Con riferimento alla delega legislativa contenuta nel capo I della legge n. 59 del 1997, che, come detto, giustifica la modifica degli apparati statali in correlazione al trasferimento di funzioni alle regioni, appare necessario

ripercorrere tutte le varie «tappe» che hanno portato alla emanazione del d.lgs. n. 143 del 1997, al fine di chiarire quale sia il reale oggetto dell'asserito trasferimento di funzioni e, conseguenzialmente, se in base a tale delega possa ritenersi giustificata la soppressione del Ministero delle risorse agricole, del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, dell'Ispettorato repressioni frodi, ecc. e la contestuale creazione del Ministero per le politiche agricole (con attribuzioni parzialmente diverse rispetto a quelle spettanti al Ministero soppresso).

I. — D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

L'art. 1, primo comma, di tale decreto legislativo ha operato il primo trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne (ed in particolare tutta una serie di funzioni diligentemente elencate nel secondo comma della medesima norma).

L'art. 4 del menzionato d.P.R. n. 11 del 1972 elenca le attività lasciate alla competenza degli organi statali.

II. — D.P.R. 24 agosto 1977, n. 616.

Il secondo intervento in materia è stato posto in essere al fine di trasferire alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato (nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione) successivamente all'emanazione (tra gli altri) del d.P.R. n. 11 del 1972 (per quel che qui interessa, si fa presente che la materia dell'agricoltura e delle foreste è disciplinata dagli artt. 66-78; quella della caccia dall'art. 99; quella della pesca nelle acque interne dall'art. 100).

III. — Legge 4 dicembre 1993, n. 491.

L'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 176, in esito al referendum indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 1 del r.d. 12 settembre 1929, n. 1661 e r.d. 27 settembre 1929, n. 1663, cioè della normativa concernente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Successivamente, la legge 4 dicembre 1993, n. 491: *a*) ha «soppresso» il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (v. art. 1, comma 1) e ha istituito il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali; *b*) ha disposto che «sono di competenza delle regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura (comprensiva della «pesca», alla luce di quanto chiarito dal Ministro per le politiche agricole in sede di controdeduzioni: v. pag. 7) e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonché le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale, ad esclusione di quelle attribuite dalla stessa legge n. 491 del 1993 al neo istituito Ministero delle risorse agricole (cfr. art. 1, comma 2 della legge n. 491 del 1993).

A tale Ministero, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della medesima legge, nelle materie relative alla risorse agricole, forestali, agroalimentari ed agroindustriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88 (concernente gli accordi interprofessionali e i contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli), ai mercati agricolo e alimentare, all'acquacoltura e alla pesca marittima (nei limiti di cui al successivo comma 4, lett. *a*), nonché in relazione alle competenze statali in materia di agriturismo (legge n. 730 del 1985), non vennero attribuite funzioni di amministrazione attiva (demandate alle regioni e da queste esercitate in base alle leggi regionali emanate in materia), bensì unicamente le seguenti funzioni:

- a*) cura delle relazioni internazionali;
- b*) partecipazione alla redazione di accordi internazionali e all'elaborazione delle politiche comunitarie;
- c*) attività generale concernente l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari;
- d*) definizione delle politiche nazionali, ivi comprese la programmazione e l'attività di indirizzo e coordinamento (nel rispetto delle procedure di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 400 del 1998);
- e*) attività previste dalla legge n. 157 del 1992 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) salve le competenze del Ministero dell'ambiente e delle regioni in base all'art. 117 della Costituzione e alle successive norme di applicazione.

Ai sensi del quarto comma del medesimo art. 2, nei limiti di cui al precedente comma 3 (cioè al fine di esercitare le funzioni — non di amministrazione attiva — elencate nelle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) che precedono), furono intestate al neo istituito Ministero (in quanto prima non erano esercitate dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste) alcune competenze nelle seguenti materie:

- a*) acquacoltura e pesca (materie in cui le funzioni di amministrazione attiva erano state trasferite alle regioni) nei limiti delle competenze spettanti al Ministero della marina mercantile (leggi 963/65; 41/1982, 302/1989; 72/1992), nonché vigilanza sull'Icram;
- b*) produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE, salve le competenze del Ministero dell'industria;

c) veterinaria (nei limiti fissati dall'art. 3, che attribuiva al Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnica alcune funzioni non di amministrazione attiva);

d) raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue di rilevanza nazionale.

Ai sensi del sesto comma del medesimo art. 2, peraltro, la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica, agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitarie ed internazionale, nonché l'individuazione dei criteri e delle modalità attuative, per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento vennero attribuite al Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, istituito nell'ambito (non del Ministero delle risorse agricole, bensì) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (di cui all'art. 12 della legge n. 400 del 1988), presieduto dal Ministro delle risorse agricole, e composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome.

Lo stesso art. 2, sesto comma, elencava una serie di materie in cui il menzionato Comitato concertava criteri ed indirizzi di intervento.

Riassumendo, in base al d.P.R. n. 11 del 1972, al d.P.R. n. 616, del 1977 e alla legge n. 491 del 1993 (cioè nel periodo antecedente la emanazione del d.lgs. n. 143 del 1997):

a) spettavano alle regioni tutte le funzioni di amministrazione attiva in materia di agricoltura (comprensiva della pesca) e foreste, di acquacoltura e agriturismo, caccia, nonché di conservazione e sviluppo del territorio rurale;

b) il Ministero delle risorse agricole, non era titolare di competenze di amministrazione attiva, bensì di competenze in tema di programmazione, indirizzo e coordinamento nelle materie sopra elencate (e in alcune altre), nonché in tema di relazioni internazionali e politiche comunitarie;

c) il centro motore dell'attività di indirizzo e coordinamento nelle materie *sub a)*, in realtà era il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, organo non del Ministero delle risorse agricole, bensì della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

IV. — Nel 1997 sette regioni hanno promosso un *referendum*, avente ad oggetto l'abrogazione della legge n. 491 del 1993.

V. — Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

Con tale decreto legislativo:

a) è stata abrogata la legge 4 dicembre 1993, n. 491 ed è stato formalmente soppresso il Ministero delle risorse agricole (v. art. 1, comma 1) (in realtà, l'abrogazione della legge n. 491 del 1993 ha determinato anche l'estinzione di tutti gli altri organi ivi previsti);

b) sono stati trasferiti alle regioni «tutte le funzioni ed i compiti svolti dal (soppresso) Ministero delle risorse agricole relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale ed alimentazione», ad eccezione di quelli indicati nell'art. 2 (art. 1, comma 2);

c) è stato istituito il Ministero per le politiche agricole. In base all'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997 tale Ministero svolge:

1) (d'intesa con la menzionata «Conferenza permanente») compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria (tale competenza è analoga a quella prevista dall'art. 2, comma 3, lett. b) e d) della legge n. 491 del 1993);

2) funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle apposite sedi comunitarie (competenza analoga a quella prevista dalla lett. b), dell'art. 2, comma 3, della legge n. 491 del 1993), di cura delle inerenti relazioni internazionali (cfr. la lett. a), del medesimo articolo), di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali (cfr. la lett. c), del medesimo articolo), di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo (cfr. la lett. d), del medesimo articolo);

3) per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, compiti di disciplina generale (su ciò v. in seguito) e di coordinamento nazionale in una serie di materie di competenza regionale, elencate nel secondo comma dell'art. 2.

4) infine, ai sensi del terzo comma dell'art. 2, sono stati attribuiti al Ministero per le politiche agricole alcuni compiti specifici attinenti a funzioni prettamente statali non ricollegabili alle funzioni svolte dal soppresso Ministero delle risorse agricole in base alla legge n. 491 del 1993.

Alla luce di quanto precede, ritiene il collegio che la norma contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 143 del 1997 non abbia trasferito alcuna nuova funzione alle regioni. Come detto, infatti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 491 del

1993, il Ministero delle risorse agricole non svolgeva compiti di amministrazione attiva poiché tutte le funzioni nelle materie di cui si tratta erano già trasferite alle regioni in base alla legge n. 491 del 1993, al d.P.R. n. 616 del 1977 e al d.P.R. n. 11 del 1972.

Risulta pertanto che la delega legislativa prevista dal capo I della legge n. 59 del 1997 (l'unica ufficialmente menzionata nella «relazione» concernente il d.lgs. n. 143 del 1997) è stata utilizzata non per il trasferimento di funzioni alle regioni, bensì è stata richiamata unicamente per giustificare formalmente l'emanazione di un decreto legislativo di soppressione di un Ministero e di contestuale creazione di uno analogo.

In altri termini, alla luce della prospettata evoluzione normativa in tema di agricoltura, si è dell'avviso che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1997 non abbia operato alcun trasferimento alle regioni di funzioni e compiti svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole.

Il trasferimento di funzioni in materia di agricoltura, ecc. operato dal d.P.R. n. 11 del 1972, dal d.P.R. n. 616 del 1977 e dall'art. 1 della legge n. 491 del 1993, infatti, appare totale.

Da quanto precede, pertanto, risulta evidente che l'utilizzazione della delega legislativa contenuta nell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 è solo «virtuale» e, conseguentemente, che qualsiasi modifica dell'apparato statale preesistente all'emanazione del d.lgs. n. 143 del 1997 non può essere giustificata in base al disposto dell'art. 3, primo comma, lett. *d*), della legge n. 59 del 1997 che permette la soppressione, la trasformazione o l'accorpamento delle strutture (centrali e periferiche) interessate dal conferimento di funzioni e compiti, da attuare tramite regolamenti delegati ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 59 del 1997.

Ad analoghe conclusioni, peraltro, dovrebbe pervenirsi anche nel caso in cui dovesse ritenersi che sia stato operato un minimo trasferimento di funzioni (del tutto residuali) alle regioni. Infatti, il totale sconvolgimento della preesistente struttura statale (e non) non potrebbe essere giustificata neanche in tale ipotesi.

L'Amministrazione, in sede di controdeduzioni, altresì ha affermato che si è fatto ricorso anche «alla delega contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. *a*), della legge n. 59 del 1997, che prevede il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e delle amministrazioni centrali ad ordinamento autonomo, con i criteri previsti dall'art. 12».

Al riguardo — premesso che il d.lgs. n. 143 del 1997 ha soppresso un Ministero e contestualmente ne ha creato uno nuovo — si è dell'avviso che in sede di individuazione dei compiti spettanti al neo istituito Ministero per le politiche agricole (il d.lgs. n. 143 del 1997 si occupa dell'organizzazione del Ministero soltanto nell'art. 2, comma 4) non sia stato applicato alcun principio e criterio direttivo tra quelli indicati nell'art. 12 della legge n. 59 del 1997 (l'Amministrazione in sede di controdeduzione si è limitata al generico richiamo dell'art. 12).

I principi e criteri direttivi elencati nell'art. 12 della legge n. 59 del 1997, infatti, attengono:

- 1) quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) quello di cui alla lettera *b*) al trasferimento a Ministeri di compiti della Presidenza del Consiglio;
- 3) quelli indicati nelle lettere *c*), *n*), *s*), e *t*) al personale;
- 4) quelli indicati nelle lettere *h*), *i*) ed *l*) alle strutture periferiche;
- 5) quelli di cui alle lettere *m*), *o*), *p*), *q*) ed *r*) ad aspetti di carattere generale concernenti la struttura del bilancio dello Stato gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, la speditezza dell'azione amministrativa, la istituzione di servizi centrali di controllo interno, la flessibilità dell'organizzazione amministrativa;
- 6) gli unici principi e criteri direttivi che attengono alla ristrutturazione, funzionale ed organizzativa, degli apparati ministeriali sono quelli indicati nelle lettere *f*) e *g*).

Non sembra, peraltro, che tali ultimi principi e criteri direttivi possano essere posti a fondamento della normativa contenuta nel d.lgs. n. 143 del 1997.

Infatti, la lettera *f*) concerne la «razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri» ... «in ogni caso riducendone il numero»; la lettera *g*), invece, è finalizzata alla eliminazione delle «duplicazioni organizzative e funzionali».

Infine, irrilevante in materia appare il richiamo, contenuto nel primo comma dell'art. 12 della legge n. 59 del 1997 ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Conclusivamente, ritiene il collegio che nessun criterio giustifichi:

- a*) la soppressione di un singolo Ministero e la creazione di un nuovo apparato analogo al primo ovvero, più semplicemente, la modifica di una singola struttura ministeriale (a tale ultimo fine non sarebbe stata necessaria la concessione di una delega legislativa essendo possibile provvedere con i regolamenti governativi delegati previsti dall'art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988);

b) l'attribuzione di nuove funzioni ad apparati centrali. Al riguardo, si osserva che il soppresso Ministero delle risorse agricole non era titolare né, dei compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 1997, né delle funzioni elencate nell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, né svolgeva funzioni di «vigilanza» nelle materie di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 143;

c) la mera soppressione di funzioni amministrative (ad. es. le funzioni menzionate nell'art. 2, comma 4, lettere b) e c), della legge n. 491 del 1993 non risultano intestate al Ministero per le politiche agricole), non giustificata dalla eliminazione di duplicazioni funzionali.

L'ultima delega esercitata sarebbe quella contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 59, in base al quale è stato emanato l'art. 3 del d.lgs. n. 143 del 1997.

Al riguardo, si osserva che la norma delegante permette l'emanazione di decreti legislativi unicamente al fine di «riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale».

L'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 143 provvede a sopprimere indistintamente tutti gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, senza specificare:

a) per gli enti pubblici che deve trattarsi di «enti nazionali»;

b) per le istituzioni di diritto privato e per le società per azioni che tali entità devono operare al fine della promozione e del sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale e devono essere controllate dallo Stato (per le società per azioni, ciò significa che deve trattarsi di società il cui pacchetto azionario di controllo deve essere direttamente ovvero indirettamente, posseduto dallo Stato).

In materia l'Amministrazione ha affermato che il Ministero per le politiche agricole attualmente vigila sugli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, sull'Unire e i relativi enti tecnici, sull'Ismra, sull'Inea, sull'Aima, sull'Idaic, sulla Cassa per la proprietà contadina, sull'Ense, sull'Ente nazionale Risi, sulla Ribs S.p.a., sulla Finagra S.p.a., sull'Agecontrol S.p.a., sull'Istituto nazionale della nutrizione, sui Consorzi agrari, sull'Enci, e sugli enti irrigui Apulo-Lucano ed Umbro-Toscano.

Ritiene il collegio che non tutti gli enti indicati (es. i consorzi agrari e gli enti irrigui) rientrino nelle tipologie e rispettino le condizioni delineate nell'art. 11, comma 1, lett. b).

Esauriti gli aspetti di carattere generale attinenti alla legittimità costituzionale del d.lgs. n. 143 del 1997 nel suo complesso, si ritiene di dovere sollevare ulteriori questioni di legittimità costituzionale in merito a singole disposizioni del decreto legislativo.

Costituzionalmente illegittimi, anzitutto, appaiono gli artt. 3, comma 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 143 del 1997.

Al riguardo, ritiene il collegio che il condizionamento della operatività della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 143 del 1997 all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli artt. 3 e 4 (detti provvedimenti non sono stati ancora emanati; risulta, invece, che il Governo, nonostante la disposta soppressione, stia provvedendo ad emanare ulteriori decreti legislativi di riforma degli enti in questione) e l'attribuzione al Ministero per le politiche agricole delle funzioni di vigilanza e di tutte le altre funzioni facenti capo al soppresso Ministero delle risorse agricole siano in contrasto: a) con i criteri direttivi previsti nella legge n. 59 del 1997; b) seppur indirettamente, con il limite temporale imposto al Governo per l'esercizio della delega.

Per quel che concerne il primo aspetto, ci si limita ad osservare che nessun criterio tra quelli indicati dall'art. 12 della legge n. 59 del 1997 prevede tale «condizionamento».

Ininfluenza in materia, appare il disposto dell'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997 in quanto tale norma: a) si riferisce unicamente alla delega di cui agli artt. 1, 3 e 4 della legge (nel caso di specie sostanzialmente non esercitata) e pertanto non può essere richiamata per giustificare una normativa emanata in sede di esercizio delle deleghe legislative contenute nell'art. 11, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 59 del 1997.

Sotto il secondo profilo, inoltre, si osserva che i «tempi» concessi al Governo risultano sostanzialmente violati, se nonostante la formale emanazione della normativa delegata, nulla cambia per un tempo indefinito e non definibile, essendo lasciate alla discrezionalità del Governo tutte le decisioni concernenti l'emanazione delle disposizioni attuative.

Infine, condivisibili appaiono anche i dubbi prospettati già in sede istruttoria in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 143 del 1997.

In particolare, anzitutto, è stato osservato che l'elaborazione e il coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale (di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 143 del 1997), godendo le regioni di potestà legislativa in materia, non può essere svolta «a livello amministrativo dal Ministero», bensì tramite una «legge quadro» che, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, fissi i principi fondamentali che le regioni devono rispettare nell'esercizio della potestà legislativa loro attribuita.

La risposta fornita dall'Amministrazione appare del tutto insoddisfacente. In sede di controdeduzioni è stato affermato che «l'elaborazione e coordinamento della linea di politica (ovviamente) nazionale agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria, è attribuzione dello Stato che la esercita sia con l'azione di governo, sia con le leggi o provvedimenti quadro, la cui proposta compete ai Ministeri di settore».

Non risulta chiaro, infatti, in qual modo «l'azione di governo» e «provvedimenti quadro» possano incidere in materie in cui sussiste la potestà legislativa regionale; al riguardo si osserva che anche le «materie» elencate dall'art. 2, secondo comma, del d.lgs. n. 143 del 1997 — rientrando nelle materie già prese in considerazione in sede di trasferimento di funzioni — sono di competenza regionale.

In tal senso si sono pronunciate le regioni (cfr. le seguenti leggi regionali: 1) Veneto: legge 10 luglio 1998, n. 23 (art. 2); 2) Abruzzo: legge 21 aprile 1998, n. 25 (art. 2); 3) Toscana: legge 6 febbraio 1998, n. 9 (art. 2); 4) Calabria: legge 23 luglio 1998, n. 9 (art. 1, comma 2); 5) Umbria: legge 2 aprile 1998, n. 10 (art. 2); 6) Campania: legge 7 aprile 1998, n. 5 (art. 1). Dette leggi regionali, essendo state viste dal Commissario del Governo (art. 127 della Costituzione), costituiscono sicuramente un inoppugnabile elemento da utilizzare al fine di interpretare la normativa contenuta nell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1997.

In sede istruttoria, altresì, alla luce del fatto che tutte le funzioni in materia di agricoltura, ecc. sono state trasferite alle regioni, è stato osservato che l'attribuzione in detto ambito al Ministero per le politiche agricole di compiti di «coordinamento nazionale» appare in contrasto con il disposto dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997 che, ridisciplinando la materia attinente all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, detta una normativa sicuramente non derogabile da un decreto legislativo emanato in connessione al trasferimento (fittizio) di funzioni alle regioni ed in base a deleghe legislative contenute in altra norma della medesima legge n. 59 del 1997 che nulla prevedono al riguardo.

Anche in questo caso le controdeduzioni della Amministrazione non chiariscono i dubbi sopra prospettati. Al riguardo, osserva il collegio che in materia di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali l'art. 8 della legge n. 59 del 1997 non prevede alcuna «competenza generale e non episodica da parte della competente struttura ministeriale». Infatti, gli atti di indirizzo e coordinamento sono adottati autonomamente dallo Stato (con deliberazione del Consiglio dei Ministri) soltanto nei casi in cui non sia stata raggiunta l'intesa con la «Conferenza permanente» ovvero con la singola regione interessata.

Infine, sempre con riferimento all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1997 in sede istruttoria era stato chiesto di chiarire quale sia l'esatto significato dell'espressione «disciplina generale».

Il Ministro per le politiche agricole ha testualmente affermato: «Per "disciplina generale" deve intendersi l'adozione delle disposizioni normative ed amministrative generali regolanti le materie elencate nell'art. 2, comma 2, la cui concreta attuazione è demandata alle regioni».

Trattasi di affermazione che evidenzia in modo chiaro il totale stravolgimento del sistema dei rapporti Stato-regioni, delineato dall'art. 117 della Costituzione e dall'art. 8 della legge n. 59 del 1997, operato dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1997.

Sotto il primo profilo si osserva che non può essere ammessa la sussistenza di potestà regolamentare dello Stato (Governo o singolo Ministero) nelle materie elencate dall'art. 117 della Costituzione. In tali materie le «norme» vengono dettate dallo Stato tramite «leggi quadro» ovvero dalle regioni mediante le leggi regionali.
Tertium non datur.

Sotto il secondo profilo (adozione di «disposizioni amministrative generali») si rinvia a quanto esposto in tema di adozione di atti di indirizzo e coordinamento (al riguardo, peraltro, si ricorda che, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le regioni sono competenti a svolgere le funzioni amministrative in tutte le materie in cui sussiste la loro potestà legislativa).

Per i motivi che precedono, ad avviso della sezione, le questioni di legittimità costituzionale sopra esaminate appaiono rilevanti e non manifestamente infondate.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, per violazione degli artt. 70, 76 e 95 della Costituzione in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Dispone la sospensione di giudizio;

Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per le politiche agricole, nonché di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 10 giugno 1999.

Il presidente: DELFINI

99C0870

N. 442

*Ordinanza emessa il 5 maggio 1999 dal pretore di Macerata
nel procedimento civile vertente tra De Luca Pierino ed altra e l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale numeri 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Imposizione agli eredi, non aventi titolo alla pensione ai superstiti, dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 dell'onere di presentazione di domanda in via amministrativa entro un anno dall'entrata in vigore della legge impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi di eguaglianza, del giudice naturale, della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e della garanzia previdenziale.

[Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 182, modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1, 3 e 5; legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis].

(Cost., artt. 3, 23, 24, 36 e 38).

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta a verbale di udienza 28 aprile 1999;

O S S E R V A

I ricorrenti Pierino De Luca e Pierina De Luca, eredi della madre Assunta Ciammella già titolare della pensione di reversibilità quale coniuge superstite del defunto marito Agostino De Luca, e che aveva già adito la sede amministrativa affinché, in applicazione della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale detta pensione le fosse ricostituita tenendo conto dell'integrazione al trattamento minimo della pensione diretta — hanno agito in giudizio per conseguire la riliquidazione della detta pensione e gli arretrati. L'Inps ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, in applicazione della legge n. 448/1998, in parte modifica-

tiva dei commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996, alla luce della quale la Corte costituzionale, investita della questione di costituzionalità dell'art. 1 commi 181, 182 e 183 legge n. 662/1996, ha invitato i giudici *a quo* a riesaminare la rilevanza e fondatezza della questione di costituzionalità sollevata.

I ricorrenti dubitano della legittimità costituzionale anche della normativa modificata con la legge n. 448/1998 e della legge n. 140/1997.

Ritiene questo giudice che nonostante le modifiche apportate all'art.1, legge n. 662/1996 sussistano alcuni profili di incostituzionalità nella legge n. 448/1998, ove ha modificato i commi 181, 182 e 183, legge n. 662/1996 e in quella n. 140/1997, art. 3-*bis*, che appaiono rilevanti e non manifestamente infondati per i motivi seguenti.

Per quanto concerne specificamente la posizione degli eredi dei pensionati, che a norma del comma 2, dell'art. 36, legge n. 448/1998 sono comunque ricompresi nell'espressione «aventi diritto» di cui al comma 1 dell'art. 181, legge n. 662/1996, anche nei casi di decesso dell'avente diritto avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996, si profila l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 comma 3, legge n. 448/1998, per contrasto con l'art. 24 della costituzione, nella parte in cui impone agli eredi, non aventi titolo alla pensione ai superstiti, dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 (quindi anche agli eredi di titolari di pensione di reversibilità, come i ricorrenti De Luca), l'onere di presentare una domanda in via amministrativa entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 448/1998, imponendo così anche agli eredi, che avevano già proposto una domanda in sede giudiziaria la presentazione di una domanda già nota all'ente, a pena di decadenza, in modo da creare un ostacolo al diritto di azione.

Nella parte in cui la normativa in esame prevede il pagamento esclusivamente di una somma pari al 5% sugli arretrati di pensione maturati al 31 dicembre 1995, si profila il contrasto con l'art. 3 della costituzione, in considerazione del fatto che i crediti previdenziali e assistenziali producono, sino all'entrata in vigore della legge n. 412/1991, il cumulo di interessi e rivalutazione e, dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge, è sempre dovuto l'eventuale maggior danno da svalutazione rispetto al tasso legale degli interessi, sicché, nel caso in esame, si creerebbe una disparità di trattamento pur in presenza di crediti di uguale natura. La mancata previsione del pagamento degli interessi e della rivalutazione dei crediti maturati a tutto dicembre 1995 a titolo di integrazione al minimo comporta violazione poi dell'art. 38 della costituzione, laddove tale integrazione costituisce una componente non ancora liquidata della pensione.

Si profila altresì contrasto con l'art. 24 della costituzione, nella misura in cui la normativa in oggetto, volta a depauperare il patrimonio degli interessati negando loro gli accessori del credito e l'attribuzione di una percentuale neppure corrispondente al tasso di interesse vigente al 31 dicembre 1995, né ad una misura equitativa di rivalutazione, prevedendo l'estinzione *ope legis* dei giudizi pendenti, lede il diritto di azione costituzionalmente garantito, e supera i limiti di costituzionalità posti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 103/1995), che ha riconosciuto legittima costituzionalmente la previsione dell'estinzione *ope legis* del processo in presenza di un'arricchimento del patrimonio degli interessati, arricchimento che qui non si rileva.

Appare altresì costituzionalmente illegittimo l'art. 36, legge n. 448/1998 nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese tra le parti, ponendosi in contrasto con gli artt. 23 e 24 della costituzione, per la previsione della compensazione delle spese della lite, venendo sottratta al giudice naturale la decisione di tale componente accessoria della controversia.

Profili di incostituzionalità presenta anche l'art. 3-*bis* della legge n. 140/1997, nella parte in cui prevede l'erogazione in denaro contante (anziché in titoli di stato, come nella previgente normativa) in pagamento degli arretrati, in sei annualità.

La disposizione appare in contrasto con l'art. 3 della costituzione, per la disparità che si viene a creare, rispetto alla generalità dei creditori, in danno dei destinatari del rimborso, che in deroga al diritto comune delle obbligazioni non possono esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza, oltre all'aleatorietà nella determinazione dell'importo delle singole rate, e prescindendosi del tutto dal consenso del creditore.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, legge n. 448/1998 nella parte in cui ha modificato il comma 182, art. 1, legge n. 662/1996, del comma 3 e del comma 5 del citato art. 36 e dell'art. 3-bis, legge n. 140/1997, per contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 36 e 38 della costituzione, nei termini prospettati in parte motiva;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento, manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Si comunichi.

Macerata, addì 5 maggio 1999.

Il pretore: DE TOMMASO

99C0871

N. 443

*Ordinanza emessa il 5 maggio 1999 dal pretore di Macerata
nel procedimento civile vertente tra Modello Sira e INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi di eguaglianza, del giudice naturale, della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e della garanzia previdenziale.

[Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 182, modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5; legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis].

(Cost., artt. 3, 23, 24, 36 e 38).

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta a verbale di udienza 28 aprile 1999;

O S S E R V A

La ricorrente Sira Modello, titolare della pensione di reversibilità quale coniuge superstite di Nazzareno Orazi, ha chiesto che in applicazione della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale detta pensione le venga ricostituita tenendo conto dell'integrazione al trattamento minimo della pensione diretta. L'Inps ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, in applicazione della legge n. 448/1998, in parte modificativa dei commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996, alla luce della quale la Corte costituzionale, investita della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, legge n. 662/1996, ha invitato i giudici *a quo* a riesaminare la rilevanza e fondatezza della questione di costituzionalità sollevata.

La ricorrente dubita della legittimità costituzionale anche della normativa modificata con la legge n. 448/1998 e della legge n. 140/1997.

Ritiene questo giudice che nonostante le modifiche apportate all'art.1, legge n. 662/1996 sussistano alcuni profili di incostituzionalità nella legge n. 448/1998, ove ha modificato i commi 181, 182 e 183, legge n. 662/1996 e in quella n. 140/1997, art. 3-bis, che appaiono rilevanti e non manifestamente infondati per i motivi seguenti.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 442/1999).

99C0872

N. 444

*Ordinanza emessa il 13 maggio 1999 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di De Vita Marco ed altri*

Processo penale - Ufficio di testimone - Dedotta incompatibilità per la persona sottoposta ad indagini preliminari, concluse con l'archiviazione, per un reato collegato a quello per cui si procede - Lamentata applicabilità di tale disciplina alla «ipotesi in cui il reato collegato sia il reato di calunnia susseguente a denuncia dell'originario denunciato» - Irragionevolezza - Incidenza sul principio del libero convincimento del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 197, lett. B, 210, comma 6, 192, comma 4).

(Cost., artt. 3 e 101, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di De Vita Marco ed altri, imputati come in atti.

Secondo quanto emerge dall'esposizione introduttiva, nonché dai documenti di cui si chiede l'acquisizione, il pubblico ministero si propone di provare che:

1) attorno alle ore 12 del 12 agosto 1997 Sergio Landolfi venne contravvenuto per violazione dell'art. 7 del codice della strada, ad opera di una pattuglia di vigili urbani del comune di Collegno, composta da Marco De Vita, Antonino Dolce ed Enri Botturi;

2) su specifica richiesta del Botturi («fa 80.000»), il Landolfi pagò tale somma in contanti allo stesso Botturi, ritirò copia del verbale e si allontanò;

3) giunto a casa, si accorse, sulla base della copia del verbale, che l'importo avrebbe dovuto essere di L. 117.500 e che diverse avrebbero dovuto essere le modalità di pagamento;

4) telefonò quindi al Comando dei vigili, e, dapprima al centralinista, poi ad un ufficiale di turno intervenuto all'apparecchio, espone i propri dubbi, ricevendo dal secondo l'invito a recarsi al Comando;

5) vi si recò, infatti, venendo ricevuto dall'autista della pattuglia che lo aveva contravvenuto, il Botturi, che lo accompagnò in un ufficio posto nel sotterraneo, dove già si trovavano il De Vita e il Dolce, unitamente all'ufficiale che aveva parlato con lui al telefono e che si qualificò come Giorgio Padoin (essendo invece, in ipotesi d'accusa, Giacomo Sturniolo), ai quali s'aggiunse poi un altro vigile, qualificatosi come ispettore Sturniolo (essendo invece, in ipotesi d'accusa, il Padoin);

6) fin dall'inizio dell'incontro, il sedicente Padoin prospettò al Landolfi le conseguenze cui si esponeva in caso di calunnia, e, a fronte della decisa conferma fatta dal Landolfi su quanto avvenuto in strada, cominciò a compilare, unitamente al sedicente Sturniolo, un duplice verbale: l'uno (ore 15,05), di identificazione; l'altro, (ore 15,15), di raccolta delle dichiarazioni del Landolfi;

7) nulla venne preliminarmente specificato, sempre in ipotesi d'accusa, al Landolfi, il quale non venne neppure informato della facoltà di non rispondere; che anzi, invitato a nominare un difensore, cominciò ad insospettirsi, chiese spiegazioni, ma non ottenne risposta;

8) soltanto a compilazione avvenuta, cioè all'atto di sottoscrivere i due verbali, il Landolfi s'accorse che, nel primo, la propria firma avrebbe dovuto essere apposta sotto la dicitura «l'indagato», e per tale ragione rifiutò di sottoscriverlo (l'atto si rivelò poi un «verbale di identificazione di persona nei cui confronti sono svolte le indagini e contestuale dichiarazione di abitazione ovvero di elezione di domicilio e nomina difensore di fiducia»);

9) il Landolfi sottoscrisse invece il secondo verbale, giacché questo conteneva in sostanza il proprio racconto dell'accaduto; ma tale atto si rivelò poi essere un «verbale delle dichiarazioni spontaneamente rese da persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350/VII c.p.p.)», nel quale si dava testualmente atto che «il suddetto, in relazione all'ipotesi di reato di calunnia (art. 368 c.p.) contestatogli il 12 agosto 1997 alle ore 15 presso il Comando P.M. di Collegno, senza la presenza del difensore, spontaneamente dichiara quanto segue...»;

10) l'incontro si concluse con la comunicazione del Landolfi che si sarebbe recato a denunciare l'accaduto ai Carabinieri, cosa che il Landolfi puntualmente fece.

Sulla base degli atti trasmessi dal Comando dei vigili urbani di Collegno, il Landolfi fu iscritto nel registro delle notizie di reato in data 27 agosto 1997 e soltanto il 30 maggio 1998, su richiesta del pubblico ministero in data 16 marzo 1998, la sua posizione fu archiviata dal giudice per le indagini preliminari.

In sede di richieste probatorie a norma dell'art. 493 c.p.p., nell'ambito del dibattimento instaurato a carico dei vigili urbani sulla base della denuncia sporta dal Landolfi, il pubblico ministero ha chiesto l'esame di quest'ultimo in qualità di teste.

La difesa non si è opposta all'esame, ma ha obiettato che tale atto dev'essere espletato qualificando il Landolfi come soggetto *ex art.* 210 c.p.p.

Il collegio si deve dunque pronunciare, a norma dell'art. 495 c.p.p., sulla veste che deve assumere il Landolfi in vista dell'esame, che fra l'altro è il primo degli atti di istruzione dibattimentale cui, per ovvie ragioni, si dovrà procedere. Proprio in questo si evidenzia la rilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale nutriti dal Tribunale: una rilevanza destinata a riverberarsi anche sul piano del merito, giacché, a seconda della veste processuale che si attribuisce al Landolfi, le sue dichiarazioni, pur nell'eventuale presenza di un identico vaglio di attendibilità, potrebbero essere ritenute sufficienti, ovvero insufficienti per esclusiva mancanza di riscontri esterni, alla ricostruzione di quanto realmente accaduto.

Il punto di partenza della questione, sul quale sostanzialmente concorda lo stesso pubblico ministero nella memoria presentata a sostegno della propria tesi, è che, «tra il procedimento a carico del Landolfi e quello a carico degli attuali imputati», sia «ravvisabile un collegamento probatorio *ex art.* 371, comma 2, lettera *b)* c.p.p., in quanto elementi probatori rilevanti per dei reati oggetto del presente procedimento spiegano la loro influenza anche nell'accertamento del reato addebitato al Landolfi».

Su tale impostazione concorda la difesa, la quale si discosta sul solo profilo che il Landolfi potrebbe essere anzi qualificato come persona (già) indagata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., con specifico riferimento all'ipotesi, — lettera *c)* di tale ultima norma — «se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi ... in occasione» degli altri.

Resta il fatto, certo e ammesso da entrambe le parti, che al Landolfi non può essere negata la qualifica — quanto meno — di persona (già) indagata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera *b)*.

Se questo è vero, il tribunale ritiene che il Landolfi dovrebbe essere sentito a norma dell'art. 210 c.p.p.; e ciò per svariate ragioni:

perché l'art. 197, lettera *b)* dispone, appunto, che non possono essere assunte come testimoni «le persone di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera *b)*»;

perché, correlativamente, l'art. 210, comma 6, c.p.p. estende la disciplina prevista dai commi precedenti, relativa alle persone imputate in un procedimento connesso, «alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera *b)*»;

perché, a sua volta, l'art. 492, comma 4, estende la disciplina prevista dal comma 3, relativa alla valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, «alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera *b)*»;

perché tutto ciò non può non essere esteso anche al caso della persona indagata, stante l'esplicito dettato dell'art. 61, comma 1, c.p.p., secondo il quale «i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari»;

perché, nonostante la diversa dizione letterale dell'art. 197, lettera *b)*, rispetto alla dizione della precedente lettera *a)*, non può darsi nella specie rilievo, al fine di escludere l'applicabilità della disciplina sino ad ora esaminata, al dato che la qualifica di indagato non sia più attuale, essendo intervenuta l'archiviazione del procedimento a carico del Landolfi.

Sotto quest'ultimo profilo occorre infatti sottolineare che, con sentenza 4-18 marzo 1992 n. 109, la Corte costituzionale ha ricordato che «la *ratio* del divieto di testimoniare previsto per i soggetti indicati nelle lettere *a)*

e b) dell'art. 197 va individuata nella incompatibilità tra l'ufficio di testimone e la situazione di colui che, per l'esistenza di una interdipendenza tra la posizione dell'imputato e la propria, nello stesso o in altro procedimento collegato, è portatore di un interesse che può contrastare il dovere di rispondere secondo verità, interesse riconosciuto e garantito dall'ordinamento sulla base del principio *nemo tenetur se detegere*; ed ha altresì ricordato che «il criterio posto a base della norma impugnata in ordine al divieto di essere assunto come testimone è quello dell'esistenza di un vincolo probatorio tra i procedimenti nei quali il medesimo soggetto si troverebbe ad assumere rispettivamente la veste di imputato e di testimone: vincolo che sussiste sempre... nei casi indicati dall'art. 197, lettera a)... e che, in ogni altro caso in cui si verifichi, sarà rilevato dal giudice a norma dell'art. 197, lettera b)». Da qui, la ritenuta operatività del divieto di essere assunti come testimoni, ai sensi dell'art. 197, lettera b), «anche per coloro che siano imputati di un reato collegato, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio tra due procedimenti».

Con sentenza n. 108 in pari data, la stessa Corte costituzionale ha altresì ricordato, sia pure con riguardo alla lettera a) dell'art. 197, che «la *ratio* su cui si fonda l'esclusione dall'ufficio di testimone dell'imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, quella cioè del rispetto del principio secondo cui *nemo tenetur se detegere*... vale anche per la persona sottoposta alle indagini preliminari nei cui confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione, essendo prevista per questa la possibilità di riapertura delle indagini».

Ed allora. Da un lato, tra il procedimento a carico dei vigili urbani ed il procedimento a carico del Landolfi esiste indubbiamente, e concretamente, «una vera e propria interferenza sul piano probatorio», non foss'altro perché il Landolfi era là indagato per calunnia ed i vigili sono qui imputati di «calunnia di calunnia». Dall'altro lato, l'archiviazione disposta nel procedimento relativo al Landolfi non lo garantisce affatto dal rischio di riapertura delle indagini. Data la *ratio* sottesa alle previsioni dell'art. 197 lettere a) e b) c.p.p., come evidenziata dalla stessa Corte costituzionale, non si vede dunque come la non persistenza della qualifica di indagato, in capo al Landolfi, possa annichilire la sua incompatibilità con l'ufficio di testimone e sottrarlo alla disciplina dell'art. 210 c.p.p.

L'applicazione di tale disciplina, che alla luce di quanto precede il tribunale ritiene necessitata sulla base della normativa vigente, stride, tuttavia, quando il «collegamento» tra i reati, ovvero l'insorgere dell'interferenza sul piano probatorio, sia determinata non già da fattori casuali, o comunque indipendenti dalla volontà della persona cui viene attribuito uno dei reati collegati, ma, come in ipotesi d'accusa è accaduto nel caso di specie, dall'iniziativa degli originali denunciati — per di più pubblici ufficiali — di trasformare l'originario denunciante — per di più persona offesa — in indagato a titolo di calunnia, e proprio in rapporto ai fatti oggetto della denuncia, anzi al contenuto stesso della denuncia.

Astraendo dal caso di specie, la prescrizione dell'art. 197, lettera b), cui consegue la disciplina degli artt. 192, comma 4 e 210, comma 6, appare stridente nella parte in cui, operando il richiamo alla categoria individuata dall'art. 371, comma 2, lettera b), non distingue tra due situazioni profondamente diverse: quella in cui il collegamento probatorio nasca dall'apertura in capo al dichiarante di un procedimento sorto a seguito di «controdenuncia» per calunnia nei suoi confronti e quella in cui il collegamento probatorio nasca dalla sottoposizione del dichiarante a procedimento per qualsiasi altro reato. Col risultato, del tutto irragionevole, di far discendere i medesimi effetti dall'attuazione di entrambe le situazioni nella medesima disciplina processuale.

Un'applicazione indiscriminata e meccanica delle norme sopra indicate alla prima delle due ipotesi, quella del denunciante/denunciato per calunnia, porterebbe infatti a stravolgere il significato e la *ratio*, di un istituto — l'incompatibilità all'ufficio di testimone dell'indagato/imputato di reato connesso/collegato ex art. 371, comma 2, lettera b) — che per logica e per collocazione sistematica è volto non solo alla tutela del dichiarante secondo il principio del *nemo tenetur se detegere*, ma anche alla tutela della genuinità della formazione della prova.

L'irragionevolezza dell'equiparazione si palesa sono un duplice aspetto:

1) in caso di «controdenuncia» per calunnia è evidente che si versi in situazione del tutto peculiare: perché, ferme restando le articolate caratteristiche della fattispecie delineata dall'art. 368 c.p., che richiede un'analisi più complessa in specie sul piano dell'accertamento del dolo, è indubbio che viene a crearsi un nucleo comune nel vaglio probatorio (che per l'insussistenza, nell'ordinamento, della pregiudiziale penale a sentenza penale può addirittura compiersi in modo rovesciato quanto ad ordine logico tra i due accertamenti, quello diretto e quello incidentale) circa la sussistenza del reato c.d. presupposto: quello, cioè, che nell'ipotesi oggetto di indagine collegata sarebbe stato falsamente attribuito dall'originario denunciante all'originario denunciato.

Ebbene, l'applicazione dell'art. 197, lettera *b*) all'ipotesi in questione comporterebbe che, paradossalmente, l'accertamento del reato presupposto (o meglio: del fatto di reato che il denunciante originario ha prospettato come compiuto ai suoi danni) verrebbe fatalmente a dipendere, in larga se non unica misura, da un'opzione dello stesso denunciato, che avrebbe lo strumento per svalutare *ab origine* un mezzo di prova, la testimonianza della presunta persona offesa, le cui dichiarazioni cessano di avere valenza probatoria più ampia, pur riguardando, nel loro nucleo di ricostruzione storica, le medesime circostanze fattuali. Si pensi alle conseguenze aberranti che si verificherebbero quando, ad esempio, la scelta dell'originario denunciato venga compiuta una volta incardinatosi il dibattimento a suo carico, con conseguente inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni rese dal denunciante/denunciato per calunnia in veste di teste o di persona informata dei fatti.

Né vale obiettare che la denuncia per calunnia espone chi la propone a conseguenze penali gravi sul piano edittale. Si tratta di un'osservazione corretta, che può comportare conseguenze sotto altri profili, ma che non può certo valere a controbilanciare un bene — quello della corretta individuazione dei mezzi di prova utilizzabili nel processo — del tutto eterogeneo, perché squisitamente processuale.

2) L'incompatibilità all'ufficio di testimone dipende pacificamente — ed è questa la *ratio* dell'espressa estensione del regime *ex art.* 210 c.p.p. dai casi di connessione all'ipotesi di collegamento c.d. probatorio — dalla comune appartenenza dei due soggetti ad un contesto fattuale collegato, tale da esporre entrambi ad un rischio di ridotta attendibilità in conseguenza della necessità di difendersi. È evidente, in tal caso, che il soggetto è in situazione di potenziale autodifesa, e, proprio per questo, le sue dichiarazioni devono essere vagliate e integrate da elementi estrinseci secondo i criteri dettati dall'art. 192 c.p.p., in quanto dichiarazioni provenienti da soggetto del quale il legislatore in qualche modo diffida. Per contro, e solo per questo motivo, si giustifica la rete di protezione dell'esame *ex art.* 210 c.p.p., tipicamente improntata alla tutela del dichiarante, nel rispetto del principio *nemo tenetur se detegere*, che lo accomuna all'indagato/imputato e che solo per tale motivo giustifica l'assunzione, da parte sua, di una veste processuale diversa da quella del testimone.

Nel caso della «controdenuncia» per calunnia, tuttavia, il contesto di collegamento — e, dunque, il presupposto dell'incompatibilità — non nasce, a monte, da un collegamento naturalistico, o comunque intrinseco ai fatti, ma viene successivamente creato, nella fase dell'accertamento dei fatti medesimi, proprio e solo quale effetto artificiale (se non anche talora artificioso) della «controdenuncia».

Omologare, dunque, l'ipotesi in esame a tutti gli altri casi in cui vi sia influenza probatoria reciproca, senza tenere conto della sua peculiarità, comporta un'applicazione del regime *ex artt.* 192/210 c.p.p. che, lungi dal soddisfare la *ratio* di doppia tutela (del dichiarante e della genuinità delle sue dichiarazioni), produce effetti distorti e del tutto irragionevoli:

anzitutto, l'inutile applicazione di una serie di garanzie (difesa tecnica, facoltà di non rispondere, inserimento nel circuito dell'art. 53 c.p.p..) ad un soggetto che non ne ha alcun bisogno; salva l'eventualità in cui venga smentita la sua versione dei fatti ed emerga il dolo di calunnia, per cui subirà a sua volta un procedimento penale: ma solo allora, ed in veste di indagato/imputato di tale reato, l'ordinamento ha motivo di garantire il suo diritto a non autoledersi nel momento in cui rende dichiarazioni. In caso contrario, si avrebbe una sorta di tutela anticipata, per così dire in prevenzione, chiaramente confliggente con la situazione soggettiva fisiologica del dichiarante, che è quella di assumersi la responsabilità, anche attraverso la dichiarazione di impegno prevista dall'art. 497, comma 2 c.p.p., di quanto va affermando davanti all'autorità giudiziaria;

in secondo luogo, una immotivata svalutazione *ex lege* delle dichiarazioni della persona offesa denunciante. Al giudice viene infatti ad imporsi, sul piano della valutazione probatoria, la regola di giudizio contenuta nell'art. 192, comma 3 c.p.p., estesa dal quarto comma all'ipotesi di reato collegato *ex art.* 371, comma 2, lettera *b*). Tale regola, però, trova la sua ragion d'essere nella storia travagliata dell'istituto della chiamata in correità e della connessione probatoria del codice abrogato, oggi «collegamento»: istituti che mantengono intatta quella carica di potenziale inquinamento della genuinità delle dichiarazioni che ha addirittura indotto il legislatore ad intervenire per costruire una disciplina autonoma.

Appare allora evidente che l'applicazione di una regola di giudizio ad una situazione del tutto diversa, in quanto priva di legame con la peculiare *ratio* che ha indotto alla previsione della regola stessa, comporta unitamente agli altri profili che si sono via via evidenziati, effetti che si pongono in contrasto con l'art. 3 della costituzione, ove interpretato, come costantemente insegnato da codesta Corte, secondo ragionevolezza. Per altro verso, l'incongruità della situazione normativa pare rilevare altresì *ex art.* 101, comma 2 della costituzione, nella misura in cui il libero convincimento del giudice viene influenzato da un fattore processuale in grado di inficiare la pienezza della prova ed interamente rimesso alla disponibilità delle parti: nel caso di specie, dell'indagato/imputato del reato presupposto.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, lett. b), 210, comma 6 e 192, comma 4 del codice di procedura penale, per violazione degli artt. 3 e 101, comma 2 della Costituzione, nella parte in cui estendono la disciplina ivi prevista anche alle ipotesi in cui il reato collegato a quello per cui si procede sia il reato di calunnia susseguente a denuncia dell'originario denunciato;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Torino, addì 13 maggio 1999.

Il presidente: BETTONE

99C0873

N. 445

*Ordinanza emessa il 23 aprile 1997 dal pretore di Pordenone
nel procedimento civile vertente tra Russo Domenico e Ente Poste Italiane*

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste Italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale, per la sottrazione al giudice del potere di interpretazione dei fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 115/1994.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 101 e 104).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede:

O S S E R V A I N F A T T O

Con ricorso depositato in data 10 agosto 1996 Russo Domenico esponeva di essere stato assunto con contratto a tempo determinato dal 9 agosto 1995 al 6 novembre 1995 dall'Ente Poste Italiane.

Ciò premesso in fatto e ritenuto in diritto che difettavano nel caso di specie i presupposti di validità del contratto a tempo determinato previsti dalla normativa vigente (art. 8 CCNL applicabile e legge n. 230/1962), in particolare quello relativo alla ricorrenza delle «punte di più intensa attività stagionale», chiedeva il ricorrente:

che fosse dichiarata la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato;

che fosse dichiarata inefficace la risoluzione del rapporto;

che l'Ente fosse condannato a reintegrarlo nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300/1970 con corresponsione delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra con assolvimento degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Si costituiva l'Ente rilevando l'infondatezza della domanda con riferimento al disposto dell'art. 9, comma 21 del d.-l. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 29 novembre 1996, n. 608, che testualmente prevede: «Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto».

I N D I R I T T O

Giova premettere:

l'art. 13, comma 2 della legge n. 498/1992, sostituito dall'art. 6-bis del d.-l. n. 9 del 1993, convertito in legge n. 67 del 1993, stabilisce che «Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e le istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di assistenza e previdenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione»;

chiamata a decidere in ordine alla prospettata questione di incostituzionalità di tale norma con riferimento, tra l'altro, agli artt. 101 e 104 della Costituzione, codesta Corte dichiarava (23-31 marzo 1994) non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», la questione stessa;

ritenuto fuori discussione, come rilevato nelle ordinanze di rimessione, il principio della soggezione del giudice alla legge e ad essa soltanto, e quello dell'indipendente esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 101 e 104 della Costituzione), nel senso che non può essere sottratto al giudice il potere di interpretare autonomamente non già le disposizioni di legge, ma gli stessi fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto, nella predetta decisione («interpretativa di rigetto») veniva sottolineato che «La norma si limita ad escludere che ai contratti d'opera e di prestazione professionale da essa considerati siano estensibili gli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti per il lavoro subordinato.

Ma da ciò non è dato inferire che tale esclusione trovi applicazione anche alle ipotesi in cui il rapporto, in contrasto con il titolo contrattuale, abbia di fatto assunto contenuti e modalità di svolgimento propri del rapporto di lavoro subordinato; tanto meno è dato inferire un più generale precetto (che stravolgerebbe gli stessi fondamenti del diritto del lavoro) secondo cui il rapporto descritto nel contratto come rapporto d'opera o di prestazione professionale non sia mai suscettibile di una diversa qualificazione neppure in caso di contrasto tra il contratto e le risultanze del rapporto svoltosi tra le parti.

Disattesa in questi sensi l'interpretazione presupposta dai giudici remittenti, la questione da essi proposta deve essere dichiarata non fondata».

Ciò premesso si ritiene che:

l'art. 9, comma 21 del d.-l. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 29 novembre 1996, n. 608, richiamato nella comparsa di costituzione dal convenuto Ente Poste Italiane, violi il principio costituzionale dell'indipendente esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 101 e 104 della Costituzione) da parte del giudice ordinario (principio già affermato da codesta Corte con decisione 121 del 1993) sottraendogli il potere di interpretare autonomamente non già le disposizioni di legge, ma gli stessi fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto (caso di specie: valutazione dei fatti giustificanti, alla luce della normativa contrattualistica collettiva e legislativa vigente nella specifica materia, la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato);

che la disposizione in questione, diversamente da quella esaminata nella richiamata decisione «interpretativa di rigetto», non consente una lettura tale da non doversi ritenere necessaria una rimessione a codesta Corte della prospettata questione.

P. Q. M

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21 del d.-l. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 29 novembre 1996, n. 608, con riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Pordenone, addì 23 aprile 1997.

Il pretore: PASSANNANTE

N. 446

*Ordinanza emessa il 13 aprile 1999 dal tribunale dei minorenni di Venezia
nei procedimenti penali riuniti a carico di A. G.*

Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Inapplicabilità dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Ipotesi in cui l'imputato sia maggiorenne al momento della richiesta di applicazione della pena e non possa beneficiare degli istituti tipici del processo minorile - Disparità di trattamento tra imputati minorenni ed imputati maggiorenni.

[D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448 (*recte*: 22 settembre 1988) art. 25].

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nei confronti di A. G. attualmente detenuto p.a.c. Casa Circondariale di Treviso, detenuto p.a.c. presente, imputato 292/97 r.g. trib. (460/1996 r.g.n.r.) del reato di cui agli artt. 110, 582, 585, 577 in relazione all'art. 61 n. 1 c.p. perchè per futili motivi in concorso con persona allo stato non identificata cagionava a Marcadella Omar lesioni personali guaribili entro il ventesimo giorno sferrandogli due pugni al volto. In Bassano del Grappa 29 gennaio 1994, 294/1997 r.g. trib. (886/1993 r.g.n.r.) del reato di cui agli artt. 624, 625 c.p. perchè a fine di profitto si impossessava di oggetti in oro e della somma di L. 3.162.000 custodite in privata abitazione sottraendoli a Lollo Ottorino, commettendo il fatto in privata abitazione in Mellaredo di Pianiga il 24 maggio 1993.

Con l'intervento del pubblico ministero dott. Gustavo Sergio e di avv. Silvia Mainardi del foro di Padova di ufficio in sostituzione avv. Vittorio Usigli del foro di Padova di ufficio e nominata *ex art. 97* in sostituzione avv. Orazio Giraladin di Padova di fiducia.

L'imputato chiede il patteggiamento nei seguenti termini: proc. 294/1997 r.g. considerate le attenuanti generiche prevalenti e la diminuzione del rito, pena finale di 7 mesi di reclusione e L. 100.000 di multa, proc. 292/1997 r.g. ritenuta più grave il reato di cui al proc. 294/1997 r.g. in continuazione la pena di venti giorni di reclusione.

Il p.m. rileva che l'imputato è ora maggiorenne. Va interpretato l'art. 25. Anche se la lettura della norma escluderebbe l'applicazione dell'art. 444 c.p.p. nel procedimento minorile. Il p.m. chiede che venga dichiarata ammissibile l'applicazione dell'art. 444 c.p.p., anche alla luce dell'art. 25, ovvero si sollevi eccezione di legittimità costituzionale di tale diniego.

La difesa si associa alle conclusioni del p.m., si riporta anche alla interpretazione dell'art. 32, comma 2, pertanto chiede venga interpretato l'art. 25 nel senso di poter estendere anche l'art. 444 c.p.p. nel procedimento minorile, ovvero venga sollevata eccezione di legittimità costituzionale in merito alla esclusione del rito *ex art. 444 c.p.p.* nel procedimento minorile.

F A T T O

A. G. nato l'11 giugno 1977 a San Donà di Piave, è stato tratto a giudizio con distinti decreti per rispondere di due fatti criminosi: il furto di oggetti d'oro e della somma di L. 3.162.000 sottratti nella privata abitazione di Lollo Ottorino il 24 maggio 1993 e lesioni volontarie cagionate a Marcadella Omar il 29 gennaio 1994.

Il nutrito certificato penale in atti comprova che l'imputato ha riportato numerose condanne per cui non può godere di alcun beneficio. Inoltre i fatti commessi, inseriti nel contesto di vita dell'A. G. dedito in particolare a reati contro il patrimonio non possono, ritenersi occasionali ed irrilevanti.

All'odierna udienza dibattimentale il predetto è comparso ed ha chiesto l'applicazione *ex art. 444* e seguenti c.p.p. della pena di mesi sette di reclusione e L. 100.000 di multa, con concessione di attenuanti generiche e la diminuzione della minore età prevalente sull'aggravante quanto al reato di furto, e l'aumento della pena di venti giorni per la continuazione con il reato di lesioni.

Il p.m. ha chiesto che venga dichiarata ammissibile l'applicazione dell'art. 444 c.p.p., in quanto l'imputato è attualmente maggiorenne ed è ragionevole ritenere che le norme del rito minorile vadano interpretate nel senso di adeguarle alla nuova condizione dell'imputato che, in quanto pienamente consapevole degli effetti della scelta del rito, dovrebbe godere dei vantaggi dello stesso.

In caso di interpretazione diversa della norma sia il p.m. che la difesa hanno eccepito l'incostituzionalità della stessa, rilevando che la precedente pronuncia della Corte costituzionale (sent. 20-27 aprile 1995) aveva escluso l'illegittimità sotto il profilo dell'imaturità del soggetto minorene ad operare una scelta che incide sul contenuto della decisione e gli effetti della sentenza.

Il tribunale, ritenuto che l'art. 25 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, non possa essere interpretato nel senso di consentire l'applicazione della pena concordata dalle parti per la letterale esclusione contenuta nella norma ed estesa a tutta la procedura del rito minorile, ha pronunciato l'ordinanza sollevando l'eccezione di incostituzionalità per i seguenti

MOTIVI

Va ritenuta rilevante la questione perché l'imputato, a causa dei suoi precedenti penali, non potrà godere del beneficio della sospensione condizionale della pena, né tantomeno del perdono giudiziale, per cui ha interesse ad ottenere una pronuncia dichiarativa della responsabilità con la riduzione di pena e gli effetti previsti dall'art. 444 c.p.p.;

Che va ritenuta, altresì, non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della norma (art. 25 del c.p.p.m.) perché il rito alternativo del c.d. patteggiamento è stato escluso nel processo minorile sul presupposto che «l'applicazione della pena su richiesta delle parti presuppone nell'imputato una capacità di valutazione e decisione che richiedono piena maturità e consapevolezza di scelta», maturità che contrasterebbe con la condizione di minore, mentre nel caso di specie l'imputato è diventato maggiorenne nelle more del giudizio;

Il raggiungimento della maggiore età gli consente di valutare pienamente l'opportunità della scelta; peraltro, l'adozione del rito speciale consente, da una parte, la valutazione del giudice in ordine alla congruità della pena ed in ordine a tutti gli elementi che ai sensi dell'art. 129 comportano l'obbligo di assoluzione, ivi compresa la sussistenza dell'imputabilità all'epoca del fatto, e dall'altra non contrasta con le regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (c.d. regole di Pechino) approvate dall'O.N.U. nel novembre 1985 e la raccomandazione del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa del settembre 1987 in cui si è sottolineato l'uso della massima celerità delle procedure relative ad illeciti penali commessi da minorenni;

Al contrario, una volta preclusa l'adozione di procedure speciali riservate al rito minorile, non può ritenersi ragionevole la scelta del legislatore che nega all'imputato, diventato maggiorenne, di godere del trattamento previsto per il rito ordinario che attraverso l'istituto di cui all'art. 444 c.p.p. abbia particolari vantaggi, destinati anche a favorire il reinserimento sociale;

Tale scelta lede il principio di uguaglianza fissato nell'art. 3 della Costituzione per il diverso, ingiustificato e deteriore trattamento riservato al soggetto diventato maggiorenne se ha commesso il reato durante la minore età rispetto all'imputato soggetto al tribunale ordinario;

Il recupero del giovane non può comportare un trattamento punitivo differenziato *in peius*;

Gli effetti della condanna secondo il rito ordinario si pongono di ostacolo a forme di reinserimento sociale;

P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone trasmettersi gli atti del procedimento alla Corte costituzionale affinché valuti la conformità al dettato costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 25 d.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, nella parte in cui esclude l'applicabilità alla procedura penale minorile delle disposizioni di cui al titolo II del libro VI del cod. proc. pen. ordinario (art. 444 e 448 c.p.p.) nel caso in cui l'imputato sia divenuto maggiorenne e non possa godere degli altri benefici previsti nella procedura penale minorile;

Sospende il procedimento penale in corso sino alla comunicazione della decisione della Corte costituzionale in merito;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.

Venezia, addì 13 aprile 1999.

La presidente est.: CAMPANATO

N. 447

Ordinanza emessa il 15 maggio 1999 dal pretore di Catania, sezione distaccata di Adrano nel procedimento civile vertente tra Bivona Agatino e Montepaschi - S.E.R.I.T. s.p.a.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al codice della strada - Riscossione coattiva mediante ruoli esattoriali - Possibilità per il debitore di proporre opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) - Esclusione - Lesione del diritto di difesa - Compressione della tutela giurisdizionale in difetto delle esigenze connesse alla riscossione delle entrate tributarie.

(Nuovo codice della strada, art. 206).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva dell'udienza del 3 maggio 1999 ed esaminati gli atti;

O S S E R V A

Con il ricorso introduttivo del 30 ottobre 1998 Bivona Agatino proponeva opposizione ex art. 22, legge n. 689/1981 avverso l'avviso di mora emesso dal Servizio di riscossione tributi in suo danno per il pagamento della somma di L. 6.333.680 per sanzioni amministrative, eccependone l'illegittimità per violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva Montepaschi Serit s.p.a - Servizio riscossione tributi s.p.a. - in persona del Collettore *pro-tempore* che chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore della sanzione irrogata ed eccepiva, in via principale, l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di giorni sessanta previsto dalla legge n. 689/1981 che decorre, secondo l'orientamento oramai costante della Suprema Corte, dalla notificazione del verbale di accertamento e non invece della cartella di pagamento;

Indi, il ricorrente, nelle note autorizzate depositate in data 1° marzo 1999, deduceva che l'opposizione proposta era tempestiva perché proposta non avverso il verbale di accertamento bensì avverso il primo atto esecutivo costituito dalla cartella per vizi suoi propri, così qualificandola come opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi e per l'effetto sollevava la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973 in relazione alle norme di cui agli artt. 205-206, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed agli artt. 22-23-27, legge n. 689/1981 nella parte in cui non prevedono la possibilità di proporre le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi;

Con ordinanza del 3 marzo 1999, questo pretore assegnava termine ad esso ricorrente per la regolarizzazione fiscale degli atti, attesa l'assoggettabilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. all'ordinario regime fiscale;

Ritenuto in diritto che la Corte costituzionale si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. sopra citato, affermando la legittimità della preclusione dell'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. allorché il debito del privato abbia natura tributaria, ravvisandosi in tal caso la finalità di assicurare comunque e tempestivamente le entrate tributarie dello Stato (Corte Cost. sent. n. 318/1995 e n. 437/1995);

Ritenuto che, nel caso di specie, si verte invece in materia di debiti non aventi natura tributaria ma invece di sanzione amministrativa rispetto ai quali quindi non si ravvisa l'esigenza di garantire i flussi fiscali allo Stato;

Ritenuto pertanto che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente appare rilevante e non manifestamente infondata, atteso che in ipotesi siffatte deriverebbe una privazione di tutela e di diritto di difesa del cittadino, e ciò tenuto conto del recente ma oramai consolidato orientamento della Corte di cassazione (Cassaz. civ. n. 5543/1998, n. 617/1998 n. 310/1998 n. 98/1998 n. 5277/1997, n. 2733/1997, n. 906/1997) secondo il quale oggetto del ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981 deve essere il verbale di accertamento dell'infrazione equiparato, quale atto conclusivo del procedimento sanzionatorio amministrativo, all'ordinanza - ingiunzione irroga-

tiva della sanzione - atteso che ad esso verbale viene attribuita la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, idoneo a costituire in mora il debitore *ex art. 2943 c.c.*, con la conseguente inammissibilità dei ricorsi proposti avverso gli atti successivi al verbale medesimo;

Ritenuto invero che, trattandosi di ipotesi differenti, il richiamo integrale alla disciplina sull'esazione delle imposte - operato dall'art. 27, legge n. 689/1981 - ha l'effetto di sottrarre al privato la tutela giurisdizionale per contestare l'illegittimità della pretesa punitiva della p.a. nel caso di sanzioni amministrative ove non sussistono le esigenze pubblicistiche proprie del settore delle entrate tributarie, e cio in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 206, d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui richiama - per il tramite dell'art. 27, legge n. 24 novembre 1981, n. 689 - la disciplina della riscossione delle imposte dirette con specifico riferimento all'art. 54 secondo comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

Sospende il giudizio in corso, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Adrano, addì 15 maggio 1999.

Il pretore: MAGGIORE

99C0876

N. 448

*Ordinanza emessa il 20 marzo 1999 dal pretore di Parma
nel procedimento civile vertente tra Cabrini Sara e I.N.P.S.*

Lavoro (Tutela del) - Lavoratrici madri - Indennità giornaliera di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio - Corresponsione alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi nn. 1047/1957 e 613/1966 - Mancata previsione della corresponsione di detta indennità altresì alle imprenditrici agricole a titolo principale - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio della tutela della salute e della parità di trattamento delle lavoratrici - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 31/1986 e 181/1993.

(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, artt. 1 e 3).

(Cost., artt. 3, 32 e 37).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 10 febbraio 1999 ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Cabrini Sara avv. Enrica Dallaturca;

Contro l'I.N.P.S., avv. Oreste Manzi, osservando quanto segue;

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 22 luglio 1997 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro, Cabrini Sara conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «voglia il sig. pretore ill.mo, *contrariis reiectis*; dichiarare che l'I.N.P.S., Istituto nazionale della previdenza Sociale, sede di Parma, è tenuto a liquidare e corrispondere alla sig.ra Sara Cabrini la indennità di maternità per il periodo di legge e conseguentemente condannarlo alla corresponsione, previo occorrendo regolarizzazione della relativa contribuzione. Oltre interessi di legge.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva».

La ricorrente all'uopo premetteva testualmente che:

la sig.ra Sara Cabrini è imprenditore agricolo a titolo principale;

in data 15 aprile 1996 la sig.ra Cabrini presentava all'I.N.P.S. — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — sede di Parma, domanda di indennità di maternità;

l'8 maggio 1996 l'I.N.P.S. comunicava alla sig.ra Cabrini di non poter accogliere la richiesta perché «non rientra nelle categorie che hanno diritto in quanto è imprenditore agricolo»;

la sig. ra Cabrini proponeva ricorso avverso detto provvedimento a mezzo di Patronato INAC di Parma;

il 25 gennaio 1996 la commissione speciale dell'I.N.P.S. comunicava alla sig.ra Cabrini di respingere il ricorso;

il provvedimento dell'I.N.P.S. è illegittimo.

L'art. 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, che istituisce la indennità di maternità per le lavoratrici autonome, prevede che «dal 1° gennaio 1988 è corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge».

Ciò significa che per tutte le lavoratrici autonome dei settori e categorie elencati è prevista la possibilità di usufruire della indennità di maternità.

Nella categoria delle lavoratrici autonome rientra anche quella della cosiddetta I.A.T.P. — imprenditore agricolo a titolo principale — ovvero, secondo l'art. 12, legge 9 maggio 1975, n. 153,, colui che «dedichi alla attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalla attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale».

Che detta categoria rientri nella tutela dell'art. 1, legge n. 546/1987 non è dato soltanto dal fatto che l'imprenditore agricolo a titolo principale è comunque sempre un lavoratore autonomo del settore della agricoltura che ricava il proprio reddito principalmente dalla detta attività, bensì sostanzialmente dalla circostanza che l'art. 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, ha disposto che «a decorrere dal 1° luglio 1990 le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153».

Con detta norma la categoria dello «I.A.T.P.» rientra pertanto di diritto nella più ampia categoria e tutela dei lavoratori del settore dell'agricoltura, assumendone diritti e doveri.

Non si vede perché pertanto la lavoratrice I.A.T.P. parificata alle lavoratrici CD-CM con la predetta legge non debba usufruire anche della indennità di maternità.

Che se il chiaro disposto della norma dovesse essere interpretato nel senso che per le imprenditrici agricole non è prevista detta tutela, la stessa sarebbe viziata di illegittimità costituzionale, per violazione del disposto degli articoli 3, 32, 37 e 38 Cost., non garantendo mezzi adeguati alle loro esigenze, né tutela della salute e della lavoratrice madre, e creando comunque disparità di trattamento con altre lavoratrici, autonome e subordinate.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva di risposta eccependo: a) la carenza del rapporto assicurativo in ordine al «rischio maternità» della ricorrente; b) la carenza di prova in ordine ai requisiti di assicurazione e contribuzione; c) la mancanza di previsione normativa in ordine alla esistenza del diritto alla indennità di maternità per l'imprenditore agricolo a titolo principale; d) la non ammissibilità di una interpretazione estensiva dell'art. 1, legge n. 546/1987 dal momento che il legislatore ha voluto estendere alla categoria degli I.A.T.P. la sola assicurazione invalidità e vecchiaia; e) che, infine, infondata deve ritenersi l'eccezione di illegittimità costituzionale della normativa, con riferimento alla decisione della Corte cost. n. 364/1995.

Invero, deve essere al riguardo rilevato che l'art. 13 della legge n. 233 del 1990, in tema di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 1990 le disposizioni della legge n. 1047/1957 e successive modificazioni e integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'art. 12 della legge n. 153/1975.

Per quest'ultima disposizione si considera a titolo principale l'imprenditore agricolo che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ritragga dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito da lavoro, come risultante dalla dichiarazione a fini fiscali. Occorre pure rilevare che in base al combinato disposto degli artt. 2082 e 2135 c.c. la nozione di imprenditore agricolo si concreta essenzialmente nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori della produzione nel settore agricolo e l'attività imprenditoriale si sostanzia quindi in una attività di direzione che se non richiede necessariamente l'esecuzione manuale di lavori agricoli, tuttavia non la esclude.

Ciò posto, il rinvio operato dall'art. 13, legge n. 233/1990 alla legge n. 1047/1957 consente di affermare l'estensione, anche all'imprenditore agricolo a titolo principale, dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia, così come la legge del 1957 l'aveva estesa ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Si può, pertanto, ritenere che a far tempo dal 1° luglio 1990 l'I.A.T.P. è quanto meno, ai fini previdenziali anzidetti, equiparato ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Per quanto riguarda l'indennità di maternità, la legge n. 546 del 1987 (artt. 1 e 3) ha disposto che dal 1° gennaio 1988 è corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio.

Tale indennità non è stata prevista a favore delle lavoratrici autonome nell'agricoltura come le I.A.T.P.

È vero che per tale categoria di imprenditori agricoli non è richiesto il requisito della «manualità»; ma è anche vero, come già rilevato, che l'esclusione di tale requisito non costituisce una connotazione essenziale e necessaria per la definizione dell'I.A.T.P.

Si deve, invece, considerare, ai fini che qui interessano, che se la legge ha esteso il godimento dell'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome, come coltivatrici dirette, anche se proprietarie del fondo, artigiane, commercianti, ecc., non si vede per quali ragioni le I.A.T.P. sono state escluse dalla medesima tutela, dal momento che il rischio nel periodo di gravidanza e puerperio è sempre lo stesso per tutte le categorie di lavoratrici.

Peraltro, l'esclusione appare ingiusta e irrazionale se il legislatore, pure ai fini previdenziali anzidetti, ha già equiparato gli I.A.T.P. ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Ne deriva che la non prevista estensione alle I.A.T.P. del godimento anche dell'indennità di maternità, appare illegittima e quindi sembra non manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge n. 546/1987, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 Cost., stante l'evidente disparità di trattamento fra le I.A.T.P. e le altre lavoratrici autonome alle quali la tutela in esame è stata estesa.

Invero, sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione deve essere rilevato che alle I.A.T.P. la legge riserva un trattamento peggiore rispetto a quello riconosciuto alle altre lavoratrici autonome considerate dagli artt. 1, 3 e 4 della legge n. 546/1987 di fronte al medesimo e quindi omogeneo evento della maternità, in presenza della comune finalità sociale che è quella di supplire alla mancanza di reddito durante il periodo di gravidanza.

Si possono semmai giustificare, come riconosce Corte cost. n. 31 del 1986, diversi trattamenti normativi ed economici fra le varie categorie di lavoratrici autonome in relazione alle diverse situazioni (come già previsto dagli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 5467/1987); ma non si può escludere del tutto l'indennità di maternità nei confronti della sola categoria delle I.A.T.P.

Per quanto riguarda il contrasto con le disposizioni di cui all'art. 37 Cost., è vero che queste riguardano soltanto il lavoro subordinato; ma come riconosce Corte cost. n. 181/1993 «non si può tuttavia sottacere lo spirito che anima dette disposizioni e che è di grande momento per i parziali riflessi che esse hanno su qualsiasi attività lavorativa», in relazione alla «essenziale funzione familiare» della donna, al fine di assicurare una «speciale adeguata protezione» alla madre e al bambino.

Infine, per quanto riguarda il contrasto con l'art. 32 Cost., deve essere rilevato che la mancanza di una indennità economica nei soli confronti delle I.A.T.P. può indurre queste ultime a continuare l'impegno lavorativo anche nel periodo di gravidanza e puerperio, pur in presenza di forme morbose o di complicanze in genere, dal momento che le forme di previdenza di cui alle leggi n. 1204/1971 e n. 546/1987 «sono dirette non a fornire solo un aiuto economico alle gestanti ma essenzialmente a dare un'efficace tutela a quel valore — la maternità — che è molto considerato dalla Carta fondamentale della Repubblica con il conseguente dovere del legislatore di apprestare norme e risorse necessarie ad evitare tutto ciò che possa compromettere la salute della gestante e lo sviluppo della vita del bambino» (Corte cost. n. 181/1993, cit.).

Talché se l'esigenza primaria è quella di tutelare il valore della vita e della salute della madre e del bambino, tale esigenza dovrebbe indurre le lavoratrici autonome, come le I.A.T.P., mediante provvidenze economiche, quanto meno a diminuire l'impegno lavorativo, al fine di evitare rischi di complicanze e forme morbose nel periodo della gravidanza.

Infatti, nel caso di specie, per raggiungere tale finalità non vi è bisogno di sollecitare l'intervento discrezionale del legislatore, in quanto se quest'ultimo ha già dimostrato di parificare l'imprenditore agricolo a titolo principale per quanto riguarda l'estensione a quest'ultima categoria dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia prevista in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, come risulta dall'art. 13 della legge n. 233/1990 in relazione all'art. 1 della legge n. 1047/1957; allo stesso modo alle I.A.T.P. può essere estesa la medesima disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 546/1987 che già prevede l'indennità giornaliera in una certa misura a favore delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre.

La questione, come sollevata, oltre ad essere non manifestamente infondata appare rilevante ai fini della decisione della presente causa, in cui la ricorrente chiede l'indennità di maternità, quale I.A.T.P., per cui ne va disposta la rimessione alla Corte costituzionale per il relativo giudizio incidentale di legittimità con conseguente sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione nella parte in cui non prevedono la corresponsione, in favore delle imprenditrici agricole a titolo principale, della stessa indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio, già prevista a favore delle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio; e, inoltre, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Parma, il 20 marzo 1999.

Il consigliere dirigente: FERRAÙ

N. 449

Ordinanza emessa il 21 dicembre 1999 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Della Guardia Anna ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro

Pensioni - Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di tempo corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, qualora come condizione necessaria per l'ammissione in servizio sia richiesto il diploma di laurea e in aggiunta quello di specializzazione - Mancata previsione, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 184/1997, dell'ammissibilità a riscatto degli anni di studio per conseguire il diploma di pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio musicale di Stato - Deteriore trattamento del diploma di pianoforte principale rispetto a quello di laurea in letteratura con indirizzo in musicologia ovvero in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (d.a.m.s.), attesa la loro equipollenza ai fini dell'ammissione in servizio nella pubblica istruzione per la docenza in Educazione musicale nelle scuole medie statali.

[D.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 (*recte*: 29 dicembre 1973) art. 13, primo comma].

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 16951 del 1997 proposto da Della Guardia Anna, Naccazzani Patrizia e Grossi Alessandro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sossio Andreozzi ed Elio Agostini, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del primo a piazza di Villa Fiorelli n. 5;

Contro il Ministero della pubblica istruzione e il Provveditorato agli studi di Roma, in persona dei rispettivi titolari *pro-tempere*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del «Formale atto di diniego a provvedere», adottato dal Provveditorato agli studi di Roma con atto prot. n. 85882 dell'8 ottobre 1997, notificato a mezzo raccomandata a/r il 16 ottobre 1997, in ordine al chiesto «Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni per il conseguimento del diploma di pianoforte principale», sull'assunto «non prevedendo le vigenti disposizioni di dar luogo al beneficio *de quo*»;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura statale;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 1998 su relazione del cons. Vito Carella uditi, altresì, l'avv. Elio Agostini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Guida per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

1. — I ricorrenti, docenti di ruolo in educazione musicale presso Scuole medie statali di Stato, sono in possesso del diploma di pianoforte principale conseguito in Conservatori musicali di Stato e tutti in possesso altresì del diploma di Scuola di secondo grado (maturità).

La materia di insegnamento dei ricorrenti rientra nelle nuove classi di concorso di cui alla tabella «C», quadro II, annessa alla legge 30 gennaio 1976, n. 13 (classe di concorso XXXVIII, tabella «B», annessa al d.m. 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni).

Titoli validi per l'ammissione al concorso per l'insegnamento di educazione musicale sono:

a) laurea in lettere con indirizzo in musicologia;

b) laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo (D.A.M.S.);

c) diploma conseguito presso il Conservatorio musicale di Stato in aggiunta al diploma di Scuola secondaria di secondo grado (i ricorrenti sono in possesso di tale ultima combinazione di titoli).

2. — Già con ricorso n. 1977/1993 i ricorrenti avevano chiesto l'annullamento del silenzio rifiuto del Provveditorato agli studi di Roma, formatosi a seguito di istanza dei medesimi, intesa ad ottenere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, di detto titolo di studio: con sentenza n. 2150/1997, il tribunale amministrativo regionale del Lazio adito, sez. 3—*bis*, nel dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dal Provveditorato agli studi di Roma sulle loro istanze, ha dichiarato l'obbligo della p.a. intimata di pronunciarsi sulle istanze dei ricorrenti.

Il Provveditorato agli studi di Roma, con la nota oggetto di odierna impugnazione, ha dichiarato la impossibilità a provvedere positivamente sulle istanze di riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni per il conseguimento del diploma di pianoforte principale, «non prevedendo le vigenti disposizioni, di dar luogo al beneficio *de quo*».

3. — Con atto introduttivo notificato il 10 dicembre 1997 i ricorrenti deducono a censura i seguenti motivi di ricorso:

A) Violazione del combinato disposto degli articoli 116, legge 417/74 e 13, d.P.R. 1092/73 - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e disparità di trattamento.

L'art. 116 della legge 417/1974 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), per la valutazione degli anni di servizio, ai fini del trattamento di quiescenza, richiama espressamente il d.P.R. 29/12773 n. 1092 (t.u. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

L'art. 13 del citato d.P.R. prevede la riscattabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari per il diploma di laurea.

Recita testualmente tale norma: «Il dipendente civile, al quale si stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione, rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento, può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi di perfezionamento».

Ma il diploma conseguito presso il Conservatorio musicale di Stato è «condizione necessaria» per essere ammesso alla docenza di ruolo nelle scuole dello Stato, in via fungibile rispetto alla laurea in lettere con indirizzo in musicologia o alla laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo (D.A.M.S.).

D'altra parte, nella normativa che regola il rapporto del lavoro dei docenti non si rinvengono distinzioni, nell'insegnamento, tra gli insegnanti di educazione musicale, in possesso del diploma conseguito presso i Conservatori di Stato.

Ne deriva un'assurda discrepanza di trattamento nei confronti di coloro che hanno conseguito diplomi di laurea in «D.A.M.S.» e il diploma di laurea in lettere con indirizzo in musicologia rispetto ai diplomati in Conservatorio musicale, per cui non si riesce minimamente a comprendere la operata disparità ai fini della legittimazione al riscatto.

D'alché, sarebbe innegabile, avendo la legge operato una equiparazione tra i suddetti titoli, ai fini dell'accesso in servizio, che tale equiparazione non può essere, poi, disattesa, negando la possibilità di riscatto a coloro che risultano in possesso di diploma, in base al quale sono stati ammessi alla docenza di ruolo nelle scuole medie dello Stato.

B) Violazione dell'art.13, d.P.R. 1092/1973 in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per disparità di trattamento - Ingiustizia manifesta ed incostituzionalità dell'interpretazione restrittiva dell'art. 13 comma primo, d.P.R. 1092/73.

Il diploma conseguito presso il Conservatorio musicale di Stato costituisce titolo valido, in alternativa alla laurea in lettere con indirizzo in musicologia o a quella in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo.

Inoltre, nessun dubbio sussiste sul fatto che la normativa regolante la materia ha previsto la completa equiparazione tra Università e corsi di Conservatorio, sia sotto il profilo retributivo che funzionale, per cui è di tutta evidenza che l'equiparazione deve riguardare anche l'aspetto previdenziale e, in modo specifico, il riconoscimento degli anni di studio.

Una disparità di trattamento tra diploma di laurea e diploma del Conservatorio urterebbe contro la previsione della norma costituzionale e, precisamente, dell'art. 3 della Costituzione, con palese violazione del principio dell'eguaglianza, e dell'art. 97 Cost., in quanto la esclusione per i dipendenti che hanno conseguito il diploma presso Conservatori musicali è contraria al criterio di non discriminazione e di imparzialità imposto all'amministrazione pubblica nell'organizzazione dei pubblici uffici.

In proposito deve essere evidenziato come la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 765 e 1016/1988; n. 163/1989), abbia «reiteratamente posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatti è andata via via evolvendosi, nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione» (Corte costituzionale n. 163/1989, considerazione proseguita con le sentenze numeri 426, 535, 590/1990 e n. 257/1991 della Corte medesima).

Non sarebbe poi casuale che la VII Commissione permanente (cultura, scienza ed istruzione) della Camera dei deputati, abbia approvato, in sede legislativa, il 5 novembre 1997, il testo unificato del «Progetto di riforma delle Accademie e dei Conservatori», che, licenziato dalla Camera, dovrà ora passare al vaglio del Senato per la definitiva approvazione, recante piena assimilazione delle Accademie e dei Conservatori alle Università.

4. — A norma dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorrenti chiedono pertanto — nel caso in cui il giudizio non possa essere deciso indipendentemente dall'incidente costituzionale — che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non dispone l'ammissibilità a riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo del corso legale di studio, o parte di esso (gli ultimi 5 anni del diploma di Conservatorio?), per il conseguimento del diploma di pianoforte principale, il cui titolo, insieme con quello di diploma di scuola secondana di II grado, viene richiesto dalla legge quale condizione necessaria per poter accedere all'insegnamento di educazione musicale negli Istituti di Stato, poiché detto articolo discrimina in modo ingiustificato i titolari del diploma conseguito presso i Conservatori di Stato (nella specie diploma di pianoforte principale, decennale) unitamente al diploma di scuola secondaria di II grado, rispetto ai possessori di laurea, in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

L'Avvocatura statale si è formalmente costituita in giudizio.

All'udienza del 21 dicembre 1998 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

1. — Si controverte di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, della durata del corso di studi legalmente previsto per il conseguimento presso i Conservatori musicali di Stato del diploma di «pianoforte principale» (decennale), quando sia richiesto come condizione necessaria per l'ammissione all'insegnamento statale in «educazione musicale» nelle scuole medie (congiuntamente al diploma di maturità di scuola secondaria di II grado, secondo le previsioni della Tabella «C», quadro II, annessa alla legge 30 gennaio 1976, n. 13 — classe di concorso XXXVIII).

L'amministrazione scolastica resistente, con il provvedimento di diniego in epigrafe già indicato, si è dichiarata «impossibilitata a provvedere positivamente sulle istanze di riscatto in argomento, non prevedendo le vigenti disposizioni di dar luogo al beneficio *de quo*».

I ricorrenti, docenti di ruolo in educazione musicale presso scuole statali ed in possesso della combinazione di titoli sopra precisati (diploma di pianoforte principale conseguito in Conservatori di Stato, unitamente al diploma di maturità) — con il gravame odiernamente all'esame della sezione — rivendicano il diritto di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di tempo necessario (dieci anni) o parte di esso (gli ultimi cinque anni), per il conseguimento del suindicato diploma di pianoforte principale, in quanto titolo valido per l'accesso all'impiego ed alternativo rispetto alla laurea (in lettere con indirizzo in musicologia ovvero in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo — D.A.M.S.).

2. — Va anzitutto escluso che, allo stato, questo tribunale possa accogliere la domanda: l'impugnata disposizione di cui all'art. 13 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 — della cui legittimità anche il giudice adito dubita in riferimento all'art. 3 della Costituzione — in effetti limita il diritto di riscatto alla durata legale dei corsi di laurea e non vi è dubbio che qui non di laurea si tratta bensì di diploma post-secondario, che può essere anche in parte concomitante e così sovrapporsi alla durata di conseguimento del diploma di maturità di scuola secondaria di II grado; né vi è dubbio che detto diploma post-secondario sia diverso da quelli fatti oggetto di precedenti sentenze costituzionali additive (tra le tante, sentenze n. 20 del 1996 e n. 535 del 1998).

La questione non appare invece rilevante — con riguardo al dedotto contrasto rispetto all'art. 97 della Costituzione — alla luce del d.lgs. 30 aprile 1997 n. 184, che ha recato una nuova regolamentazione della facoltà di riscatto dei corsi di studio, universitari e non, e dei periodi di lavoro all'estero, in sintonia alla recente riforma del sistema pensionistico introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335: la tendenziale evoluzione cui sovente la Corte costituzionale si è richiamata — nel senso di attribuire la dovuta considerazione al tempo impiegato anteriormente all'ammissione in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale — è stata ora legislativamente sancita, sicché non sussiste la conclamata differenza tra corsi universitari e non.

Tuttavia, la cennata legislazione sopravvenuta non è incidente ai fini della vicenda di causa in quanto tale nuova disciplina si applica a far tempo dal 12 luglio 1997, dovendo essere le domande anteriori trattate con le disposizioni di legge vigenti all'epoca della presentazione, che è la fattispecie in esame.

Il punto nodale controverso è, pertanto, rilevante ai fini della decisione: se la questione di legittimità costituzionale prospettata venisse accolta dalla sovrana Corte; certamente potrebbe essere condivisa la pretesa reclamata, dovendosi in tal caso ritenere esteso l'ambito del diritto previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973, anche ai diplomi universitari (post-secondari) come quello posseduto dai ricorrenti.

3. — La questione è anche fondata alla stregua dei consolidati principi affermati dalla Corte costituzionale in materia. Le condizioni per stabilire in via di principio l'illegittimità delle norme impugnate sono state così precisate:

a) che il corso di studi riscattabile abbia natura universitaria (post-secondaria), pur se inferiore alla laurea;

b) che i relativi diplomi siano richiesti per l'ammissione a determinati posti o per la progressione in carriera.

È questo il caso del diploma di pianoforte principale conseguito presso i Conservatori musicali di Stato che, se posseduto congiuntamente al diploma di maturità di scuola secondaria di II grado, è alternativo, come risulta dalla relativa tabella delle classi di concorso, rispetto alla laurea in lettere con indirizzo in musicologia ovvero in D.A.M.S., ai fini dell'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo in educazione musicale presso le scuole medie statali.

La disposizione impugnata, seppure per il menzionato periodo anteriore al 12 luglio 1997, limitando la riscattabilità alla sola ipotesi degli studi universitari, impedisce in modo irragionevole di valutare altri periodi di studi superiori e ciò anche quando il relativo diploma sia necessariamente richiesto per l'ammissione all'impiego, così determinando — sul piano previdenziale — un'ingiustificata disparità di trattamento per la parte (evidentemente) non coincidente ed (eventualmente) sovrapposta alla durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di II grado.

4. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 20 dicembre 1973 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma primo, del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 1998.

Il presidente: SCOGNAMIGLIO

L'estensore: CARELLA

99C0878

N. 450

*Ordinanza emessa il 12 aprile 1999 dal pretore di Ascoli Piceno
nel procedimento civile vertente tra comune di Venarotta e Galanti Giuseppe*

Processo civile - Ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter cod. proc. civ. - Concedibilità a tutela dei crediti risultanti da parcella professionale - Mancata previsione (non essendo richiamati, dalla norma censurata, gli artt. 633, primo comma, n. 3 e 636 cod. proc. civ.) - Disparità di trattamento fra crediti dei liberi professionisti e degli imprenditori commerciali - Compromissione della tutela giurisdizionale dei primi.

(C.P.C. art. 186-ter, comma 1).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 298/97 ruolo cont. presso la pretura circondariale di Ascoli Piceno;

O S S E R V A

Il comune di Venarotta ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal cons. pretore di Ascoli Piceno in base a documentazione idonea a spiegare efficacia probatoria (parcella professionale vistata dal consiglio dell'ordine degli architetti, copia convenzione, copia delibere municipali, copia elaborati progettuali) nel procedimento monitorio, a cognizione sommaria.

L'opposizione si incentra sull'asserzione dell'illegittimità della richiesta di compensi da parte dell'arch. Galanti, in quanto alcune delle attività professionali di cui egli chiede il pagamento non sarebbero state conferite dall'Amministrazione comunale di Venarotta: rileva in particolare l'ente che la delibera di incarico n. 180 del 16 aprile 1994, avente ad oggetto la redazione di uno studio di massima di ampliamento del cimitero comunale è stata annullata con provvedimento 2 maggio 1994 del Comitato regionale di controllo, mentre l'incarico conferito al professionista con la delibera n. 511 del 29 ottobre 1994 Giunta municipale di Venarotta e con la collegata convenzione datata 21 aprile 1995 sarebbe stato svolto dallo stesso incorrendo in errori e omissioni nella elaborazione del progetto di ampliamento del cimitero comunale, 1° stralcio, 1^a fase.

Il creditore opposto ha replicato contestando radicalmente gli assunti del comune opponente, ed in particolare ha osservato che l'incarico di elaborare il progetto di massima di ampliamento del civico cimitero gli era stato conferito verbalmente dall'Amministrazione a quel tempo insediata, che la perizia di variante del proprio progetto relativo al 1° stralcio, 1ª fase era stata appositamente predisposta dalla nuova amministrazione comunale assumendo l'esistenza di errori ed omissioni allo scopo di contrastare la propria legittima pretesa creditoria: su queste argomentazioni, e sul rilievo della mancanza di prova scritta delle asserzioni dell'opponente o della non pronta soluzione della causa ha invocato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

In limine litis questo pretore, pur considerando come la giurisprudenza di legittimità abbia oltremodo accentuato il carattere di privilegio che la norma dell'art. 636 c.p.c. sembra attribuire, sul piano probatorio, alla parcella delle spese e prestazioni professionali, in considerazione della particolare tipologia del creditore che si avvale del procedimento monitorio (in una recente pronuncia si è detto che la parcella del professionista è assistita da una presunzione di veridicità, essendo l'iscrizione all'albo del professionista medesimo una garanzia della sua professionalità, sicché anche il parere del consiglio dell'ordine deve essere limitato alla verifica della corrispondenza delle voci indicate in parcella a quelle della tariffa, senza alcun controllo in ordine all'importanza e al valore dell'incarico: cfr. Cass., sez. II, sent. 30 gennaio 1997 n. 932), riteneva di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sulla considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sull'opposto, in punto di conferimento dell'incarico di redazione del progetto di massima di ampliamento da parte del comune di Venarotta; né, in accordo con la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità che la ritiene inammissibile per il principio di intangibilità del decreto ingiuntivo, si è presa in considerazione l'ipotesi di una provvisoria esecuzione «parziale» del decreto ingiuntivo opposto, limitata ad una parte del credito ingiunto, quella inerente la progettazione di cui alla convenzione 21 aprile 1995.

All'odierna udienza il creditore opposto ha pertanto formalmente richiesto l'emissione di una ordinanza ingiuntiva esecutiva per il pagamento delle somme a lui spettanti a titolo di compenso relativamente allo svolgimento dell'incarico professionale di cui alla delibera n. 511 del 29 ottobre 1994 Giunta municipale di Venarotta e collegata convenzione 21 aprile 1995, incarico il cui conferimento risulta appunto da atto scritto ed il cui espletamento (ossia l'adempimento della prestazione dedotta in contratto) risulta dagli elaborati tecnici in atti.

La pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta ha dunque per oggetto il pagamento di prestazioni professionali: ciò posto, alla stregua delle disposizioni di legge invocate l'istanza dovrebbe essere rigettata.

L'ordinanza ingiuntiva si profila inammissibile in quanto l'art. 186-ter c.p.c. espressamente limita l'ambito di operatività della norma alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 633, primo comma n. 1) e secondo comma, escludendo quindi l'ipotesi contemplata dall'art. 633, primo comma n. 3) (crediti riguardanti onorari, diritti o rimborsi spettanti a notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata), ipotesi nella quale indubbiamente si iscrive la pretesa del creditore opposto, il quale non a caso a già ottenuto un provvedimento monitorio *ante causam* anche se non esecutivo: ciò conferma la rilevanza nel presente giudizio della normativa che questo pretore remittente sospetta di incostituzionalità.

Infatti la scelta operata dal legislatore di escludere una categoria di creditori dalla possibilità di ricorrere allo strumento processuale anticipatorio costituito dall'ordinanza ingiuntiva (la cui *ratio* ed utilità è quella di scoraggiare — ovvero di neutralizzare — l'iniziativa del debitore che, prevenendo il creditore, proponga azione accertamento negativo dell'esistenza del debito al fine di paralizzare il ricorso alla procedura monitoria) presenta ad avviso di questo pretore remittente profili di sperequazione e difformità rispetto ai principi costituzionali consacrati agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Non sfugge a questo pretore remittente che in passato la Corte Costituzionale ha già effrontato la questione della legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che lo Stato e gli enti e istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato possano chiedere al giudice di pronunciare, con ordinanza, ingiunzione di pagamento in ogni stato del processo, anche quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 635 dello stesso codice, rigettando l'eccezione sollevata dal pretore di Torino (cfr. sent. n. 295 del 5 luglio 1995).

Sia dall'esame dei lavori preparatori (v. la relazione all'aula della Commissione giustizia del Senato, comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1990, pag. 17) che alla citata sentenza della Corte costituzionale emerge chiaramente l'esistenza di una tendenziale distinzione tra il provvedimento monitorio, frutto di una cognizione sommaria e deliberativa, a contraddittorio eventuale, e l'ordinanza ingiuntiva *ex art. 186-ter*, pronunciata di regola all'esito di un sub-procedimento incidentalmente proposto dalla parte nel contesto di un già instaurato processo a cognizione piena, destinato a sfociare nella pronuncia di una sentenza di merito. La Corte costituzionale ha quindi reputato legittimo «limitare le ipotesi di concedibilità del provvedimento anticipatorio di condanna a quei casi in cui il supporto documentale prodotto negli atti processuali assuma una più consistente valenza probatoria, in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte, nell'ottica della decisione definitiva». (cfr. Corte cost. sent. n. 295/1995).

Tuttavia ritiene questo pretore che sia opportuno, sotto il diverso profilo prospettato, una riconsiderazione delle questioni già affrontate nella detta sentenza.

Si consideri infatti che con la modifica dell'art. 634 comma 2 c.p.c. operata dall'art. 8, comma 3, d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge n. 534/1995 il legislatore, recependo un diffuso orientamento giurisprudenziale, ha esteso l'utilizzabilità delle scritture contabili dell'imprenditore ai fini della procedura monitoria anche ai crediti derivanti da prestazioni di servizi (rafforzando la tutela monitoria dei crediti derivanti da attività d'impresa): la modifica dell'art. 634 ha comportato indirettamente un ampliamento della previsione dell'art. 186-ter, primo comma c.p.c.

Anche alla luce di questa circostanza questo pretore remittente dubita che possano valere nei confronti dei professionisti pretermessi all'ordinanza ingiuntiva le considerazioni fatte dalla Corte in merito alla legittimità dell'esclusione della concedibilità dell'ordinanza *de qua* con riguardo ai crediti dello Stato e degli enti pubblici.

Nel confronto fra le diverse categorie di creditori contemplate dall'art. 63, primo comma, n. 1) e 634 c.p.c. da un lato, e dall'art. 633, primo comma n. 3 c.p.c. dall'altro non si evidenzia una sostanziale differenza: nel procedimento monitorio entrambi i soggetti hanno l'onere di dimostrare la sussistenza del credito fornendo idonea prova scritta; la particolare valenza attribuita alla parcella professionale redatta dal creditore, in ragione della sua qualificazione soggettiva, dall'art. 636 c.p.c. è in fondo analoga alla valenza probatoria attribuita alla documentazione che, nelle ipotesi previste al secondo comma dell'art. 634 c.p.c. occorre per suffragare la prova dei crediti derivanti da prestazione di servizi fatte da imprenditore commerciale (entrambe le norme derogano ai principi generali stabiliti in tema di prova dal codice civile), ed inoltre non impedisce che il giudice, richiesto dell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva e quindi di un provvedimento che ha natura anticipatoria, possa — *rectius*: debba — valutare il profilo del *fumus boni iuris* del preteso credito (e quindi esaminare la documentazione relativa al conferimento dell'incarico professionale ed all'adempimento delle prestazioni commesse).

Si consideri anzi che l'esistenza di una tariffa legalmente approvata rappresenta uno strumento di certezza probatoria circa il costo della prestazione professionale oggetto del credito e di tutela del debitore da pretese indiscriminate, certezza che spesso non si riscontra nei rapporti fra imprenditori commerciali e clientela.

Questo pretore remittente ritiene pertanto che l'art. 186-ter primo comma c.p.c., nella parte in cui non richiama gli artt. 633, primo comma, n. 3 e 636 c.p.c., contrasti con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento che la disposizione denunciata determinerebbe rispetto ai creditori comuni, ed particolare rispetto agli imprenditori commerciali che vantano crediti da prestazione di servizi, nei confronti della categoria di creditori contemplata dall'art. 633, primo comma n. 3 c.p.c.

La norma denunciata contrasta altresì con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione. E ciò perché la mancata previsione, in favore della particolare categoria di creditori contemplata dall'art. 633, primo comma n. 3 c.p.c., della possibilità di ottenere la relativa tutela provvisoria ingiuntoria (avendo fornito un materiale probatorio che a qualsivoglia altro creditore di una somma di danaro certa liquida ed esigibile derivante da prestazione di servizi consentirebbe agevolmente di ottenere la citata ordinanza ingiuntiva) definitivamente priva senza alternativa alcuna il libero professionista di uno strumento processuale, eseguibile coattivamente ed idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, di grande intensità dal punto di vista della tutela giurisdizionale per la sua forte valenza anticipatoria. Impedito l'accesso al provvedimento monitorio per eventuale litispendenza di un

giudizio di accertamento negativo dell'esistenza del credito, o vanificato il decreto ingiuntivo — come nel caso sottoposto alla cognizione di questo Pretore — dalla mancata concessione della provvisoria esecuzione, tali creditori non hanno che da attendere la sentenza definitiva.

La citata sentenza n. 295/1995 sul punto ricorda come è stata lasciata intatta «la facoltà degli enti previdenziali di avvalersi, per il soddisfacimento dei propri crediti, oltre che del giudizio contenzioso ordinario, anche del procedimento monitorio *ante causam* (sia in presenza dei presupposti comuni alla generalità dei creditori, sia nelle forme privilegiate di cui all'art. 635 del codice di procedura civile) oppure della procedura ingiunzionale disciplinata dagli artt. 35 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689», sicché la Corte costituzionale, coerentemente con altre sue precedenti pronunce, riconosceva l'ampia potestà discrezionale del legislatore nella conformazione degli istituti processuali; tuttavia questo pretore remittente si chiede se la mancata previsione nella norma denunciata della categoria di creditori contemplata dall'art. 633, primo comma n. 3 risulti realmente ispirata a motivi di ragionevolezza, si da potersi affermare non superato il «limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati» (v. sentenze n. 253 del 1994 e n. 471 del 1992 nonché ordinanze n. 550 del 1987 e n. 170 del 1986).

Infatti il professionista non dispone delle ampie possibilità di tutela giurisdizionale del diritto di credito che il legislatore ha previsto per gli enti contemplati dall'art. 635 (che possono riscuotere i loro crediti anche tramite ruoli esattoriali) e, si ribadisce, essendo stata negata a tale particolare categoria di creditori la possibilità di ottenere l'ordinanza ingiuntiva prevista dall'art. 186-ter, può risultare compromessa l'effettività stessa della tutela giurisdizionale del proprio credito, non operando la funzione strumentale propria dei provvedimenti anticipatori, con evidente lesione del «principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione» (Corte cost. sent. n. 190/1985).

Tutte le considerazioni svolte inducono questo pretore a sottoporre al vaglio della Corte la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma c.p.c. nella parte in cui non richiama gli artt. 633, primo comma n. 3 e 636 c.p.c., ritenendo che la lettera della citata disposizione si presti ad una valutazione di non manifesta infondatezza per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 Costituzione, 23 gennaio-11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma c.p.c. nella parte in cui non richiama gli artt. 633, primo comma n. 3 e 636 c.p.c.;

Sospende il processo;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni e notificazioni (alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento).

Ascoli Piceno, addì 12 aprile 1999.

Il pretore: GIANFELICE

N. 451

Ordinanza emessa il 17 novembre 1998 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti da Associazione dei quadri direttivi e dirigenti della regione Abruzzo contro la regione Abruzzo ed altri

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Concorso interno per titoli ed esami per la copertura di 46 posti di qualifica dirigenziale - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Richiamo alla giurisprudenza recente della Corte costituzionale circa la necessità del concorso pubblico anche per il passaggio ad una fascia funzionale superiore.

(Legge regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3, art. 12, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 6929/1998 e n. 8091/1998 proposti in appello proposto dall'Associazione dei quadri direttivi e dei dirigenti della regione Abruzzo «Direr-Dirab» aderente alla Direr-Confedir in persona del segretario e legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Pettinicchio e Domenico Tenaglia ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini, 27 presso lo studio dell'avv. Giandomenico Di Gioia;

Contro la regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta regionale *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, e nei confronti dei signori Zordan Mario, Pace Annabella, Scoccia Mario, Monaco Tobia, D'ascanio Paola, Marchetti Giulio, Sorgi Antonio, Rofi Giustino, Del Sordo Luigi, Santacroce Sandro, Catitti Quintino, Chiarini Giorgio, De Nicola Pio, Imbastaro Alfredo, Ferrandino Giuseppe, Flacco Iris, Del Greco Paola, Battaglia Vincenzo, Angarano Giovanni, Labbro Francia Alberto, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Camerini, con domicilio eletto in Roma viale Mazzini n. 9/11 presso l'avv. Adriano Rossi intervenienti *ad opponendum* in entrambi i ricorsi; dell'ing. Di Sanza Fernando rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Tenaglia con domicilio eletto in Roma, via Federico Cesi, 72, presso Giuseppe Benedetto interveniente *ad adjuvandum* nel ricorso n. 8091/1998; per l'annullamento:

quanto al ricorso n. 6929/1998, dell'ordinanza del t.a.r. Abruzzo — L'Aquila del 6 maggio 1998 n. 211/1998, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 1998, n. 146; nonché della deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 1997, n. 1781, modificata con successiva deliberazione 21 gennaio 1998, n. 143 nella parte in cui all'oggetto reca erroneamente la dicitura «Pianta organica provvisoria» nonché del punto 5 della stessa deliberazione nel quale è detto di dare atto che i posti derivanti dalla pianta organica come sopra determinata saranno coperti con i concorsi riservati agli interni per titoli ed esame ai sensi del comma 3 art. 12 della legge regionale n. 3/1997 e della deliberazione giuntale 21 gennaio 1998, n. 149; recante ad oggetto «approvazione dell'atto di organizzazione della Giunta regionale inerente la disciplina dei concorsi interni previsti dall'art. 12, comma 3 della l.r. n. 3/1997, qualifica dirigenziale;

quanto al ricorso n. 8091/1998, dell'ordinanza del t.a.r. Abruzzo — sezione di Pescara del 23 luglio 1998, n. 394/1998, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione delle ordinanze dirigenziali n. 204, n. 205, n. 206, n. 207, n. 208, n. 209, n. 210, n. 211, tutte del 5 maggio 1998, di indizione dei concorsi interni per la copertura rispettivamente di due posti di analista di sistemi, di due posti di dirigente geologo, di quindici posti di dirigente amministrativo, di nove posti di dirigente architetto urbanista, di sette parti di dirigente agronomo, di un posto di dirigente ecologo.

Visti gli atti e documenti depositati con gli appelli;

Viste le ordinanze di rigetto delle domande incidentali di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Catitti Quintino, Chiarini Giorgio, De Nicola Pio, D'ascanio Paola, Marchetti Giulio, Sorgi Antonio, Del Greco Paola, Battaglia Vincenzo, Angarano Giovanni, Imbastaro

Alfredo, Ferrandino Giuseppe, Flacco Iris, Labbro Francia Alberto, Rofi Giustino, Del Sordo Luigi, Santacroce Sandro, Zordan Mario, Pace Annabella, Scoccia Mario, Monaco Tobia, nonché della regione Abruzzo e dell'ing. Di Sanza;

Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi altresì l'avv. Di Gioia per le ricorrenti, l'avv. Camerini per gli intervenienti e l'avvocato dello Stato Bachetti;

F A T T O

1. — Con delibera 21 gennaio 1988, n. 146, la Giunta regionale Abruzzo ha stabilito di coprire con concorso interno i posti di qualifica dirigenziale risultati vacanti a seguito della definizione della dotazione organica provvisoria operata con atto deliberativo n. 1781/1978 in applicazione del disposto dell'art. 10, comma 4 della legge regionale n. 3/1997. Con delibera n. 149, adottata nell'analoga seduta, la Giunta regionale ha dettato la disciplina interna dei concorsi dirigenziali.

I provvedimenti della giunta sono stati impugnati dall'appellante Associazione sindacale con ricorso n. 328/1998 innanzi al t.a.r. dell'Abruzzo per i seguenti motivi:

1) violazione a falsa applicazione dell'art. 12, comma 3 della legge regionale 13 gennaio 1997 n. 3; sviamento.

Non è stato ancora emanato il nuovo ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza del Consiglio regionale, come prescritto dagli artt. 1, comma 1 e 12, comma 5 della legge regionale n. 3/1997 cui è collegata direttamente la determinazione della nuova pianta organica, che individua i posti esistenti nei vari uffici della regione ai quali deve essere assegnato il relativo personale, ivi compreso quello dirigenziale. Al momento di indire i concorsi la regione ha determinato solo la dotazione organica che indica quanto dipendenti sono al momento in servizio nei rispettivi ruoli.

La procedura del concorso interno per titoli ed esami per la copertura dei posti vacanti è consentita dall'art. 13, comma 3 della legge regionale solo in presenza di una nuova pianta organica. È pertanto illegittima la delibera 21 gennaio 1998, n. 146 che ha indetto il concorso interno a titoli ed esami in presenza della sola determinazione della dotazione organica dal personale interno della regione oggetto della delibera della giunta regionale 9 luglio 1997, n. 1781.

2) travisamento dei fatti, erronea applicazione della legge, sviamento.

Erroneamente la Giunta regionale afferma nella delibera 21 gennaio 1998, n. 146 che nel precedente atto deliberativo 9 luglio 1997, n. 1781 avrebbe proceduto ad approvare la pianta organica provvisoria della Giunta e del Consiglio. Con la predetta delibera la giunta ha, in realtà, inteso precedere alla verifica della dotazione organica provvisoria delle singole qualifiche funzionali e di quelle dirigenziali — come risulta sia dal richiamo all'art. 10, comma 4 della legge regionale n. 3 del 1997 sia dal contenuto letterale della delibera medesima — e non già alla determinazione della pianta organica del personale regionale.

3) travisamento dei fatti, erronea applicazione della legge, sviamento sotto ulteriore profilo.

La dotazione organica provvisoria è comunque destinata a subire modificazioni in sede di definizione della pianta organica definitiva: non può pertanto essere richiamata ai fini di bandire i concorsi interni ex art. 12, comma 3 della l.r. n. 3/1997.

La rilevazione del fabbisogno di personale ripartito per strutture di cui alla delibera della giunta regionale 9 luglio 1997, n. 1781 è stata effettuata in base a mere richieste dei settori operativi della Giunta e del Consiglio regionale e in base ad incomplete rilevazioni dei carichi di lavoro e non già, sulla scorta dei criteri dell'articolazione, del coordinamento e della flessibilità che devono presiedere alla formazione della pianta organica definitiva.

Innanzi al t.a.r. dell'Abruzzo si è costituita la regione che a eccezione in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell'associazione sindacale e ne ha contestato la fondatezza nel merito. Analoghe eccezioni e contestazioni hanno spiegato i funzionari della regione di VII e VIII qualifica funzionale nell'intervento *ad opponendum* spiegato nel giudizio.

Con ordinanza 6 maggio 1998, n. 211/1998, il t.a.r. dell'Abruzzo — L'Aquila ha respinto la domanda di sospensione dei predetti provvedimenti.

Avverso l'ordinanza viene proposto l'appello n. 6929/98, dall'Associazione dei quadri direttivi e dei dirigenti della regione Abruzzo «Direr-Dirab». L'associazione ha ribadito le ragioni e le eccezioni del precedente grado ed ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 3 che impone di coprire tutti i posti disponibili risultanti dalla nuova pianta organica per concorso interno riservato ai soli dipendenti in servizio presso la regione Abruzzo, per violazione degli artt. 3, 97 e 77 della Costituzione. Nel giudizio si è costituita la regione Abruzzo e hanno spiegato intervento *ad opponendo* i funzionari della regione.

2. — Con ordinanze n. 204, n. 205, n. 206, n. 207, n. 208, n. 209, n. 210, n. 211, tutte del 5 maggio 1998, il dirigente del servizio personale — «settore personale e organizzazione» ha indetto i concorsi interni per la copertura rispettivamente di due posti di analista di sistemi, di due posti di dirigente geologo, di quindici posti di dirigente amministrativo, di nove posti di dirigente architetto urbanista, di sette posti di dirigente agronomo, di un posto di dirigente ecologo.

Le ordinanze sono state impugnate dalla predetta Associazione dei quadri direttivi e dei dirigenti della regione Abruzzo «Direr-Dirab» innanzi alla sezione di Pescara del t.a.r. dell'Abruzzo con ricorso n. 617/1998 per gli stessi motivi del precedente ricorso.

Nel quadro del terzo motivo è stata sollevata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 3 che impone di coprire tutti i posti disponibili risultanti dalla nuova pianta organica per concorso interno riservato ai soli dipendenti in servizio presso la regione Abruzzo, per violazione degli artt. 3, 97 e 77 della Costituzione.

Con ordinanza 23 luglio 1998, n. 394/1998, la sezione di Pescara del t.a.r. dell'Abruzzo ha respinto la domanda di sospensione.

Avverso l'ordinanza viene proposto l'appello n. 8091/1998, dall'Associazione dei quadri direttivi e dei dirigenti della regione Abruzzo «Direr-Dirab» ove sono state ribadite le domande ed eccezioni proposte in primo grado. Nel giudizio si è costituita la regione Abruzzo, hanno spiegato intervento *ad opponendum* i funzionari della regione ed ha spiegato intervento *ad adjuvandum* l'ing. Di Sanza Ferdinando, dipendente dell'Amministrazione della provincia di Teramo, in possesso dell'VIII qualifica funzionale di funzionario ingegnere chimico, la cui istanza di partecipazione al concorso indetto con ordinanza dirigenziale 5 maggio 1988, n. 211 al posto di dirigente ecologo è stata respinta dalla regione con provvedimento del 15 settembre 1998, n. 473/19921, con la seguente motivazione: «non essendo dipendente di ruolo della regione Abruzzo, non possiede il requisito di ammissione previsto dal bando di concorso».

Alla camera di consiglio del 17 novembre 1998, i ricorsi sono stati congiuntamente chiamati, indi trattenuti in decisione per l'appello sulla sospensiva.

D I R I T T O

I. — I provvedimenti oggetto delle ordinanze del t.a.r. Abruzzo — L'Aquila, n. 211/1998 del 6 maggio 1998, e del t.a.r. Abruzzo — sezione di Pescara n. 394/1998, del 23 luglio 1998, sono rispettivamente:

la delibera 9 luglio 1997, n. 1781, con la quale, d'intesa con il Consiglio regionale, è stata approvata ai sensi dell'art. 10, comma 4, la consistenza complessiva della dotazione organica provvisoria delle singole qualifiche funzionali e di quelle dirigenziali distinte nei ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale dell'Abruzzo modificata con successiva deliberazione 21 gennaio 1998, n. 143 nella parte in cui all'oggetto reca erroneamente la dicitura «Pianta organica provvisoria»;

la delibera 21 gennaio 1998, n. 146, con la quale — dato atto che l'art. 3 della l.r. n. 3/1997 consente una riserva del 100% a favore del personale interno, che nella fattispecie è ridotta al 70% dei posti disponibili ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439, in quanto trattasi di concorsi per titoli ed esame — la Giunta regionale dell'Abruzzo ha stabilito di... «1) destinare a concorso interno ai sensi dell'art. 123, comma 3 della l.r. n. 3/1997 46 posti per qualifica dirigenziale, distinti per profili e sedi come da tabella allegata ... (omissis)»;

la delibera 21 gennaio 1988, n. 9, con la quale la Giunta regionale dell'Abruzzo ha approvato «ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 3/1997 l'atto di organizzazione inerente la disciplina dei concorsi interni previsti ai sensi dell'art. 12, comma 3 della l.r. n. 3/1997... (omissis)»; (tutte oggetto del ricorso n. 328/1998 innanzi al t.a.r. Abruzzo — L'Aquila);

le ordinanze n. 204, n. 205, n. 206, n. 207, n. 208, n. 209, n. 210, n. 211, tutte del 5 maggio 1998, con cui il dirigente del servizio personale — «Settore personale e organizzazione» ha indetto i concorsi interni per la copertura, rispettivamente, di due posti di analista di sistemi, di due posti di dirigente geologo, di quindici posti di dirigente amministrativo, di nove posti di dirigente architetto urbanista, di sette posti di dirigente agronomo, di un posto di dirigente ecologo; (tutte oggetto del ricorso n. 617/1998 innanzi alla sezione di Pescara del t.a.r. dell'Abruzzo).

II. — Per ciò che riguarda le questioni oggetto della presente ordinanza, i ricorsi devono essere riuniti e decisi congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione.

Innanzi ai primi giudici e negli appelli proposti avverso il rigetto delle istanze di sospensione dei menzionati provvedimenti da parte del t.a.r. Abruzzo, l'Associazione dei quadri direttivi e dei dirigenti della regione Abruzzo «Direr-Dirab» e l'interveniente *ad adjuvandum* hanno affermato che la regione Abruzzo avrebbe per un verso stabilito di indire i concorsi per la copertura dei posti della qualifica dirigenziale (disciplinandone l'accesso) senza avere determinato la pianta organica definitiva, ma solo sulla base della dotazione organica provvisoria del personale regionale e, per altro verso, stabilito di coprire i posti messi a bando della qualifica dirigenziale riservandoli del tutto a personale interno della regione di VII e VIII qualifica funzionale, con totale esclusione del personale esterno, in attuazione di tali delibere l'amministrazione ha emanato i relativi bandi, la cui esclusiva riserva in favore del personale in forza alla regione è stata confermata dall'esclusione dell'ing. Di Sanza, dipendente di VIII livello dell'Amministrazione della provincia di Teramo.

III. — Sia innanzi ai primi giudici, sia davanti a questo Consiglio, la regione Abruzzo e l'interveniente hanno eccepito il difetto di legittimazione a ricorrere dell'Associazione sindacale tanto sotto il profilo che la «Direr-Dirab» essendo rappresentativa dei dipendenti regionali con qualifica di quadri direttivi o di dirigente dell'ente regione e non vera e propria organizzazione sindacale avrebbe ragione di adire il giudice solo in relazione a provvedimenti lesivi della posizione degli associati nella loro globalità, quanto sotto l'aspetto che non assurge a rango di interesse meritevole di tutela quello di evitare che i posti di dirigente vengano coperti anziché con procedure concorsuali pubbliche con concorsi riservati ai dipendenti della regione di VII e VIII qualifica funzionale.

L'eccezione è infondata sotto ambedue i profili adottati.

III.1. — Non osta alla legittimazione a ricorrere la finalità della realizzazione, prevista all'art. 3 dello statuto dell'associazione, ... «di un'efficace e reciproca solidarietà fra dirigenti, quadri direttivi e dipendenti della regione nel comune interesse alla piena efficienza, alla modernizzazione e alla massima produttività dell'ente».

La reciproca solidarietà fra dirigenti, funzionari e dipendenti aventi le funzioni direttive non può spingersi sino a precludere ai primi la tutela d'interessi che essi ritengano propri della categoria professionale, come deve considerarsi la salvaguardia della professionalità caratteristica della funzione dirigenziale, professionalità che secondo i ricorrenti potrebbe essere compromessa dall'attribuzione dei posti in organico ad appartenenti alla carriera direttiva della regione in assenza della concorsualità dall'esterno.

Né del resto pare sostenibile una limitazione delle posizioni dell'Associazione alla salvaguardia delle posizioni in atto conseguite dagli appartenenti, che precluda il sindacato delle modalità di reclutamento, considerato l'interesse precipuo della categoria alla qualificazione dei partecipanti ai concorsi, il cui accesso si ripercuote immediatamente sulla professionalità dei dirigenti nel loro insieme e pertanto anche su quella dei dipendenti ora in servizio.

III.2. — Né è ravvisabile un limite alla legittimazione a ricorrere, a causa della partecipazione all'associazione di funzionari appartenenti sia ai livelli dirigenziali che a quelli direttivi dell'Amministrazione regionale, secondo l'art. 4 dello statuto dell'associazione. La diversità delle categorie di appartenenti potrebbe comportare, secondo la tesi sostenuta dalla regione e dai controinteressati in primo grado, la possibilità di un conflitto d'interessi, suscettibile di riflettersi sulla legittimazione a ricorrere dell'associazione stessa, ove scelga di agire a tutela di una sola categoria di rappresentati, nella specie quella dei dirigenti.

Osserva a tale proposito il collegio che rientra nell'autonomia di un'associazione intercategoriale stabilire di intraprendere le azioni giudiziali a favore di una sola categoria di iscritti, anche a detrimento dell'altra. Le conseguenze di tale scelta ricadono, infatti, nel solo ambito associativo sino al punto di provocare scissioni e ricambi negli uffici di governo dell'associazione, ma non rilevano ai fini della legittimazione ad agire di quest'ultima, che va verificata sulla sola base dell'interesse di cui si chiede la tutela.

E non appare dubbio che l'interesse azionato nel presente giudizio rientri nell'ambito di quelli tutelabili perché proprio della categoria di soggetti — anche se non tutti — che l'associazione è deputata a rappresentare.

III.3. — Né infine osta all'esame dell'appello la circostanza che nessuna censura sia diretta ad evidenziare il profilo di danno grave ed irreparabile, non ravvisato nelle ordinanze di reiezione.

Nei provvedimenti emanati dal giudice amministrativo in materia cautelare l'aspetto del danno è inscindibilmente connesso a quello della fondatezza delle eccezioni di legittimità, sì che la prospettazione dell'uno dei suindicati aspetti è assorbente anche dell'altro.

IV. — Nel terzo dei motivi di entrambi i ricorsi e degli appelli avverso le ordinanze, l'associazione ricorrente prospetta l'illegittimità della delibera 21 gennaio 1998, n. 146, nella parte in cui prevede la destinazione a concorso interno ai sensi dell'art. 12, comma 3 della l.r. n. 3/1997 dei quarantasei posti per qualifica dirigenziale, distinti per profili e sedi, successivamente all'approvazione, con delibera 9 luglio 1997, n. 1781, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge medesima, della consistenza complessiva della dotazione organica provvisoria delle singole qualifiche funzionali e di quelle dirigenziali distinte nei ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale dell'Abruzzo, nonché l'illegittimità dei successivi provvedimenti, e, segnatamente della delibera 21 gennaio 1998, n. 149, di approvazione della disciplina dei concorsi interni e delle determinazioni dirigenziali con le quali sono state indette le relative procedure concorsuali.

Nell'ambito della censura, viene prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 3, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, considerato che la preclusione per gli esterni all'Amministrazione regionale alla partecipazione ai concorsi per l'accesso dalla dirigenza, che deriva necessariamente dalla riserva a favore del personale interno, infrange il principio di eguaglianza e quello di buon andamento delle amministrazioni, le quali possono derogare alla disciplina del concorso pubblico aperto a tutti gli aventi diritto, solo in presenza di particolari situazioni giustificatrici.

Ad avviso del collegio l'eccezione non è manifestamente infondata.

Già con ordinanza n. 646-bis, in data 5 maggio-2 giugno 1998, la sezione ha stabilito che rappresenta modello concorsuale di principio inderogabile quello che si svolge sulla scorta di criteri di pubblicità tali da prevedere e consentire la partecipazione al procedimento anche ad estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori.

L'affermazione si fonda sulla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha inteso la regola di cui all'ultimo comma dell'art. 97 della Costituzione nel senso che il passaggio ad una fascia funzionale superiore, comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate, è figura di reclutamento soggetta alla stessa regola del pubblico concorso.

Data l'eccezionalità della preclusione dalla partecipazione di candidati esterni, la possibilità del concorso interno va limitata a particolari fattispecie quali l'accesso ad una fascia più elevata di cui si siano esercitate le relative mansioni: da tale fattispecie esula il passaggio dalla carriera direttiva a quella dirigenziale, data la separazione con cui la dirigenza è stata regolata sia dal d.P.R. n. 748/1972 che dal d.lgs. n. 29/1993.

In assenza di particolari ragioni giustificatrici della deroga, i concorsi interni totalmente riservati al personale dell'Amministrazione che li bandisce devono pertanto essere considerati costituzionalmente illegittimi anche in relazione alla circostanza che essi si riverberano negativamente sul principio di buon andamento e reintroducono surrettiziamente il modello di carriera nel nuovo assetto del pubblico impiego, che ne presuppone, invece, il superamento.

Al medesimo ordine di censure non si sottrae l'art. 12, comma 3 della legge regionale dell'Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3, ove prevede che «per la copertura dei posti vacanti risultanti dalla nuova pianta organica a seguito della verifica dei carichi di lavoro, sono indetti concorsi interni per titoli ed esame».

Che, con riferimento alla disposizione citata, non esistessero particolari ragioni di deroga al più generale principio dell'apertura della partecipazione al concorso anche ai candidati provenienti dall'esterno, emerge anche dalla relazione di accompagnamento alla suddetta legge regionale, ove con riferimento all'art. 12 è specificato che ... «nell'interesse generale della regione è necessario che in sede di prima applicazione della presente legge, anche prima dell'adozione del regolamento di cui all'art. 1 della legge e degli altri atti di organizzazione ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Giunta sia autoriz-

zata, con propri atti, per attuare i processi di riforma organizzativa, ad indire prove selettive per titoli ed esami a totale riserva interna, tenendo conto dei criteri fissati dall'art. 3, commi 205 e 206 della citata legge n. 549 del 1995. Ciò che è ammesso per lo Stato-Amministrazione non può essere vietato per la regione-Amministrazione».

Siffatte argomentazioni, oltre che generiche, sono state oggetto di disamina proprio dall'ordinanza n. 646-bis in data 5 maggio-2 giugno 1998, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa alle disposizioni da ultimo ricordate.

Giovi, in aggiunta, osservare che la riserva totale dei posti ai soli dipendenti in servizio è contrastante sinanco con l'art. 1, comma 12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che secondo quanto si legge nella relazione accompagnatoria all'art. 12, l.r. Abruzzo n. 3/1997, la Giunta intenderebbe attuare.

Nel consentire alle regioni che hanno ridefinito le strutture organizzative e le dotazioni organiche secondo il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane, il legislatore ha inteso anticipare i criteri privatistici nella conduzione del rapporto d'impiego, ma non certo derogare ai criteri che sovrintendono le procedure di reclutamento. Criteri ancor più da riaffermare nell'assetto introdotto con il decreto legislativo n. 29 del 1993, le cui più recenti modifiche hanno quasi del tutto assimilato il lavoro pubblico con quello privato, al quale è estranea qualsivoglia sorta di contiguità fra qualifiche appartenenti a funzioni diverse, come devono oramai essere definite quella direttiva e quella dirigenziale non più unite da un vincolo di carriera.

Appare indubbio al collegio che l'art. 12, comma 3 della legge regionale dell'Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3 non si pone affatto in linea con siffatta tendenza, consentendo — in spregio a principi di buon andamento e di efficienza organizzativa — l'accesso alla qualifica dirigenziale di soggetti già interni all'amministrazione regionale, in condizioni di assoluto privilegio rispetto al normale ingresso nel lavoro, indirizzato al più ampio confronto fra tutti gli aventi diritto.

Il contrasto della norma con i principi di efficienza e di buon andamento appare ancora più evidente ove si pensi che la dotazione organica dei dirigenti in servizio al 31 maggio 1997 prevista dalla delibera della Giunta regionale è di centoquarantuno unità, quella provvisoria ex art. 10, comma 4 della legge regionale n. 3/1997 è di duecentotto unità con una disponibilità di posti pari a sessantasette unità, a fronte di duecentoventitre e di duecentocinque unità di personale direttivo di VIII e VII livello in servizio alla medesima data in possesso, come tali, dei requisiti di partecipazione al concorso riservato. L'occupazione di larga parte dei posti con personale interno a seguito dei concorsi indetti con la delibera in epigrafe renderebbe di fatto pressoché precluso l'accesso alla dirigenza «dall'esterno» non essendovi disponibilità sufficienti per l'indizione di ulteriori concorsi pubblici.

V. — Va dunque sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3 della legge regionale dell'Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3, per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Per le ragioni sopra evidenziate va temporaneamente sospesa l'efficacia dei provvedimenti in epigrafe, cui si provvederà con separate ordinanze, sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Riunisce i ricorsi;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 12, comma 3 della legge regionale dell'Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3, per violazione degli artt. 3 e 97 commi 1 e 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, addì 17 novembre 1998.

Il presidente: IANNOTTA

Il relatore est.: LAMBERTI

N. 452

Ordinanza emessa il 23 marzo 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Fraccapani Arturo contro il comune di Milano

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Decadenza dall'assegnazione di alloggio del titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento su uno o più alloggi o immobili, ovunque ubicati produttivi di reddito pari all'ammontare del canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392/1978 - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Ingiustificata discriminazione degli assegnatari di alloggio in base alla provenienza dei redditi - Eccesso dai limiti della competenza regionale in materia.

[Legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, art. 2, primo comma, lett. D, e 22, primo comma, lett. E)].
(Cost., artt. 3, 117 e 118).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3001/96 proposto dal sig. Arturo Fraccapani, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe D'Amelio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Cesare Correnti n. 1;

Contro il comune di Milano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano ed Elena Ferradini, elettivamente domiciliati in Milano, via della Guastalla n. 8, presso gli uffici dell'avvocatura comunale, per l'annullamento del provvedimento 4 giugno 1996 di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sito in Rozzano, viale Lazio n. 40;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 marzo 1999, il presidente Vacirca;

Uditi i difensori delle parti;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. — Col provvedimento impugnato del 4 giugno 1996 l'Amministrazione comunale ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall'assegnazione di un alloggio sito in Rozzano, viale Lazio n. 40, per effetto della perdita del requisito per l'assegnazione previsto dall'art. 2, primo comma, lett. d), della legge regionale Lombardia, 5 dicembre 1983, n. 91, il quale dispone che possa concorrere all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica «chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi, ovvero su altri beni immobili, ubicati in qualsiasi località, che consentano un reddito almeno pari all'ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente «Disciplina delle locazioni di immobili urbani e successive modificazioni e integrazioni», di un alloggio adeguato con condizioni medie abitative, come definite al successivo secondo comma; l'ammontare di tale canone di locazione è determinato dal comune in sede di indizione del bando di concorso in conformità ai coefficienti di cui al successivo secondo comma».

2. — Con ordinanza del 3 luglio 1997, emessa in sede di trattazione della domanda cautelare, la sezione ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della legge regionale, nonché dell'art. 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in riferimento agli artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione.

3. — Con ordinanza n. 183 del 20 maggio 1998 la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, per carenza di motivazione sulla rilevanza della deliberazione del Cipe 13 marzo 1995, che innova parzialmente la disciplina dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei casi nei quali l'assegnazione può costituire oggetto di annullamento o di revoca.

4.1. — Riesaminata la questione alla luce di tale deliberazione, la sezione ritiene di doverla riproporre limitatamente alla legge regionale, la quale estromette dall'alloggio soggetti che, indipendentemente dal reddito complessivo di cui godono, siano titolari, in qualsiasi località del territorio nazionale esterna all'ambito territoriale a cui si riferisce il bando, di immobili da cui sia ricavabile un reddito pari al canone di locazione di un alloggio adeguato alle loro esigenze abitative.

La norma risulta di dubbia costituzionalità sotto vari profili.

4.2. — In riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. appare non manifestamente infondato il dubbio sulla conformità della legge regionale rispetto ai criteri generali fissati dallo Stato. La deliberazione Cipe del 13 marzo 1995 (in *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio, n. 122), adottata ai sensi dell'art. 88 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, prende in considerazione, infatti, soltanto la «mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare» (art. 3.1. lett. c) e non su qualunque alloggio, dovunque si trovi, o su qualunque immobile. Nel caso in esame le unità immobiliari appartenenti alla moglie convivente del ricorrente si trovano nel comune di Falcade, in provincia di Belluno.

4.3.1. — In riferimento all'art. 3 Cost., appare di dubbia legittimità costituzionale la norma regionale, in quanto, posto un limite di reddito come indice dello stato di bisogno per l'ammissione a certe prestazioni sociali, dovrebbe essere del tutto irrilevante il riferimento alla natura e alla provenienza del reddito. In base a tale principio è stato giudicato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 cost., l'art. 43, secondo comma, legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del genitore «a carico» non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliva un limite ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari, diverso da quello imposto per l'ipotesi di redditi provenienti solo da pensione (Corte cost. 14 gennaio 1986 n. 8).

4.3.2. — Se poi, si ritenesse giustificato attribuire un'autonoma rilevanza al patrimonio da cui il reddito deriva, apparirebbe di dubbia legittimità costituzionale la norma regionale in esame, in quanto essa prende in considerazione soltanto i diritti reali su immobili e non altre componenti del patrimonio, come, ad esempio, depositi bancari, titoli azionari e obbligazionari, ecc., mentre la citata deliberazione del Cipe 13 marzo 1995, ai fini del limite di reddito, equipara tutte le fonti di reddito, ad eccezione del lavoro dipendente, per cui prevede un abbattimento del 40% richiamando l'art. 21, primo comma, della legge n. 457 del 5 agosto 1978, sostituito dall'art. 2, d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9.

4.3.3. — Infine la legge regionale appare di dubbia costituzionalità, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui continua a rinviare, per l'ammontare del reddito da immobili ritenuto sufficiente ad assicurare un'adeguata sistemazione abitativa, alla legge statale sull'equo canone, sostanzialmente superata dall'introduzione dei c.d. patti in deroga (art. 11 d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).

Poiché per la decisione del ricorso non può prescindersi dalla pronuncia sulla questione di legittimità della norma regionale su cui si fonda il provvedimento impugnato, occorre nuovamente rimettere gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 117 e 188 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d), dell'art. 22, primo comma, lett. e), della legge della regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91;

Sospende il giudizio;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza di trasmissione sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della regione Lombardia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 23 marzo 1999.

Il presidente estensore: VACIRCA

N. 453

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1999 dal pretore di Savona
nel procedimento civile vertente tra G. D. ed altro e A.S.L. n. 2 Savonese*

Sanità pubblica - Malattie tumorali - Cure a carico del Servizio sanitario nazionale - Limitazione alle patologie indicate nell'allegato 1 della legge impugnata - Mancata previsione per i pazienti in stato di indigenza, privi di alternative terapeutiche, di accesso alla multiterapia Di Bella (MDB) anche per patologie non indicate nell'allegato 1, in caso di diagnosticata stabilizzazione della malattia - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla tutela della salute.

(D.-L. 16 giugno 1998, n. 186, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1998, n. 257).

(Cost., artt. 3 e 32).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede:

OSSERVA

1. — Al pretore è stato chiesto di pronunciarsi in via d'urgenza sulla domanda proposta da D.G., affetta da «mesotelioma pleurico maligno», diretta ad ottenere dalla resistente Azienda sanitaria locale n. 2 Savonese, medicinali (Octreotide) del multi trattamento Di Bella (MDB) con onere economico, totale o parziale, a carico del Servizio sanitario nazionale.

Nel ricorso si precisava che la G., a causa di insufficienti disponibilità economiche (pensionata titolare di un reddito di circa 700.000 mensili, come risulta dalla copia della certificazione *ex art. 7-bis* d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 anno 1997 nonché dalla copia del Mod. 0-*bis* M relativa al 1998), avrebbe dovuto interrompere la cura con conseguente grave pericolo per le sue condizioni di salute, nonostante lo stabilizzarsi delle condizioni fisiche, certificato dal medico curante, ottenuto con il MDB.

In linea di diritto deve convenirsi con il legale dell'Azienda ritualmente costituitosi all'udienza di comparizione delle parti, che l'attuale normativa sull'accesso gratuito alla cura Di Bella impone che la patologia da trattare sia prevista nell'allegato 1 del d.-l. 16 giugno 1998 n. 186 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1998, n. 257 (cfr. art. 1, lett. a, e 4). Pertanto, non rientrando il tumore della ricorrente tra le neoplasie indicate in detto allegato, il ricorso dovrebbe essere respinto in conformità alle richieste della parte resistente.

2. — Ritiene peraltro il giudicante che marcate perplessità — già rilevate, del resto, da altro giudice di merito — derivino da una disciplina che lascia privi di tutela casi come quello in esame, dove l'esistenza di una forma tumorale recidivante, non altrimenti curabile, e lo stato di indigenza del malato, parrebbero ragioni più che sufficienti a giustificare una legislazione di maggior favore.

È opportuno in proposito ripercorrere il cammino seguito dal legislatore sul terreno dell'assistenza farmaceutica alle persone in stato di indigenza, affette da patologie cancerogene.

Sotto questo profilo, la legislazione offre un panorama uniforme, nel senso che, a partire dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di assistenza farmaceutica, fino al d.-l. n. 186/1998, oggi vigente, il legislatore ha esteso a tutti i pazienti oncologici la gratuità delle cure, purché effettuate con medicinali autorizzati e classificati nella farmacopea ufficiale (art. 8, commi 1, 14 e 16, legge 537/1993) e, per quanto riguarda i farmaci base del MDB (tra i quali la somatostatina) limitatamente a determinate patologie ed al periodo di sperimentazione della cura (artt. 1, comma 1, lettera a) e 4. d.-l. n. 186/1998).

La riluttanza del legislatore ad emettere disposizioni di maggior favore nei confronti del malato di cancro indigente può essere condivisa in relazione ai medicinali antitumorali autorizzati ed immessi in commercio. Ma, per i farmaci innovativi e comunque per quelli sottoposti a sperimentazione la disparità di trattamento che abbia per oggetto le insufficienti condizioni economiche del malato sembra giustificata e perfino imposta dalla garanzia

sancita nell'art. 32 Cost.; mentre la parificazione tra abbienti e non abbienti, non solo non trova giustificazione in alcun principio Costituzionale, tantomeno in quello di uguaglianza, cui sembrerebbe ispirarsi, ma produce disparità di tutela.

In realtà, il penultimo intervento del legislatore, in tema di assistenza farmaceutica, stabiliva per i medicinali di maggior costo, tra i quali la somatostatina, un prezzo ridotto (art. 4, d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94) e contributi da erogarsi in favore di quei cittadini che, esclusi dalla sperimentazione del MDB e versando in stato di indigenza, avrebbero dovuto sostenere le spese della terapia (art. 5-ter, d.-l. n. 23/1998).

Ma, la Corte costituzionale, chiamata a risolvere la questione del rispetto del principio di uguaglianza in relazione al diritto alla salute (artt. 3 e 32 della Costituzione), riteneva insufficienti, sotto il profilo della garanzia costituzionale della salute come diritto, in campo oncologico, sia la riduzione del prezzo di vendita dei medicinali facenti parte del MDB, sia la previsione di contributi erogabili dai comuni agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose.

Sul punto affermava la Corte che dalla disciplina della sperimentazione scaturiscono, per i malati privi di alternative terapeutiche, «aspettative comprese nel contenuto minimo del diritto alla salute. Si che non può ammettersi, in forza del principio di uguaglianza, che il concreto godimento di tale diritto fondamentale dipenda, per i soggetti interessati, dalle diverse condizioni economiche».

Conseguentemente, la Corte dichiarava la illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.-l. n. 23/1998 (art. 2, comma 1, ultima proposizione e art. 3 comma 4) nella parte in cui non è prevista «l'erogazione a carico del SSN dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali per le quali è disposta la sperimentazione a favore di coloro che versino in condizioni di insufficiente disponibilità economica» (sent. n. 185 del 26 maggio 1998 in *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 22 del 3 giugno 1998).

Venivano, tuttavia, stabiliti dei limiti alla gratuità della cura, che potrebbero definirsi consequenziali al ristretto ambito di applicazione del d.-l. n. 23/1998, in quanto specificamente riferito al MDB; limite di oggetto: la gratuità della cura deve riguardare unicamente i farmaci del metodo MDB, essendo questi e non altri oggetto di sperimentazione; limite di soggetti: l'accesso gratuito al MDB va riconosciuto in relazione alle patologie oggetto di sperimentazione per la cura delle quali non esistono valide alternative terapeutiche, diversamente, «quando esista la possibilità di un trattamento già sperimentato e validato», neppure il malato in stato di indigenza può pretendere di venir curato a spese della collettività con il trattamento preferito; limite di tempo: la gratuità della cura si protrae «fino al momento in cui sia possibile disporre di dati scientificamente attendibili, in base ai quali si possa uscire dalla situazione di incertezza attuale circa la non implausibile efficacia del multi trattamento Di Bella».

In sostanza, si rileva chiaramente dal testo della sentenza che la Corte non si è preoccupata tanto di far dipendere la gratuità delle cure in favore del malato oncologico, dal trovarsi o meno la patologia, da cui è affetto, nell'elenco di quelle oggetto di sperimentazione, quanto di affermare il principio che per il paziente privo di disponibilità economiche il sostegno da parte del SSN si giustifica solo se manca l'alternativa terapeutica.

Si capisce, infatti, che nella sentenza il riferimento testuale al «paziente affetto da patologie tumorali comprese tra quelle sottoposte alla sperimentazione in corso», sta soltanto a indicare la categoria di soggetti cui si applica il limite, costituito dalle impraticabilità di altre scelte terapeutiche o, meglio, dalla inammissibilità di trattamenti terapeutici preferiti in luogo di quelli già «testati» e «validati».

3. — Nonostante la pronunzia della Corte, l'ultimo intervento legislativo (d.-l. 16 giugno 1998 n. 186), in attuazione della sentenza n. 185, non considera il malato privo di mezzi meritevole di un trattamento diverso da quello del malato con disponibilità economiche. Di conseguenza, la gratuità della cura dipende, al momento, per tutti i pazienti oncologici indistintamente, oltre che dalla durata della sperimentazione, dall'essere la patologia da trattare compresa tra quelle elencate dal legislatore (allegato 1) nonché dal consistere il trattamento nella somministrazione di somatostatina o, in alternativa, di octreotide, con l'eventuale aggiunta di uno o più medicinali compresi tra quelli indicati nel testo della legge (allegato 2).

In questa prospettiva, si deve convenire che le condizioni economiche del malato oncologico non possono assumere rilevanza giuridica, quando, essendo praticabili terapie ufficiali, si sconfini nella libera scelta della cura. In questa ipotesi, ragioni sanitarie e finanziarie giustificano, come si è osservato, la prudenza del legislatore nel circoscrivere il campo di applicazione delle cure a spese del S.S.N.

Ma quando si resti nel limite rappresentato dalla mancanza di alternative terapeutiche, la garanzia di cure gratuite agli indigenti impone che, tra tutti i malati oncologici, quelli privi di risorse economiche beneficino di cure con onere a carico del SSN. In proposito, pretendere anche la stretta correlazione tra gratuità della cura e sperimentazione, secondo l'interpretazione che il legislatore ha ritenuto di attribuire alle indicazioni della Corte, equivale a rifiutare l'assistenza sanitaria al malato indigente, la cui forma morbosa non rientri, per tipo e per gravità, tra le patologie oggetto di sperimentazione del MDB.

Resta da spiegare la ragione per cui si sia avvertita la necessità di prevedere con legge l'elenco dettagliato e perfino lo stadio delle patologie ammesse alla sperimentazione (cfr. all. 1, d.-l. n. 186/1998). Verosimilmente, deve essersi argomentato che, se il metodo Di Bella «funziona» per le patologie cancerogene più diffuse e più gravi, è sufficiente che la sperimentazione si limiti a queste, essendo prevedibile che, per le patologie meno gravi, i medicinali del MDB abbiano eguale se non maggiore validità terapeutica.

Il ragionamento si rivela, tuttavia, inadeguato, nell'ipotesi in cui la sperimentazione dia esito negativo per le patologie previste dal legislatore, restando da verificare se per le patologie meno gravi (e comunque per quelle non comprese nell'allegato 1), per le quali pure non può escludersi la mancanza di alternative terapeutiche, il MDB risulti ugualmente inefficace. In altre parole, l'aver ristretto la gratuità della cura Di Bella ad un gruppo di patologie specificamente indicate, con la conseguente esclusione di forme cancerogene in relazione alle quali può verificarsi che il malato non sia curabile con l'intervento chirurgico o con la radioterapia e/o la chemioterapia, non solo rende lacunosa la sperimentazione, ma crea disparità di trattamento, consentendo soltanto al paziente oncologico affetto dalle patologie elencate dal legislatore la gratuità della cura.

4. — A rafforzare la convinzione che l'attuale disciplina sulla sperimentazione del MDB realizzi in maniera insoddisfacente la garanzia costituzionale della gratuità delle cure agli indigenti concorre un'ulteriore considerazione.

Come è noto, la sperimentazione del MDB è terminata con esito negativo; infatti, la percentuale di guarigioni (comprendendo nel calcolo anche i casi di stabilizzazione della malattia) si è dimostrata al di sotto di limiti accettabili per poter includere il MDB tra le cure non ancora autorizzate, ma somministrabili a tutti i pazienti oncologici con onere economico a carico del SSN, ai sensi dell'art. 1, legge n. 536/1996. Eppure va evidenziato che in un numero ridotto di casi, tra quelli sottoposti ad accertamenti sanitari, i medicinali del MDB hanno prodotto effetti benefici per i malati ammessi alla sperimentazione. Del resto, l'eventualità che il MDB potesse in qualche caso dare risultati positivi era stata prevista nei protocolli relativi agli studi sperimentali ed osservazionali, di cui all'art. 1, comma 1 del d.-l. 186/1998.

Pertanto si era stabilito che i pazienti che avessero presentato, al termine della sperimentazione, una malattia senza segni di evoluzione in peggio avrebbero continuato il trattamento, fino alla eventuale progressione della patologia.

Per quanto riguarda i «pazienti stabili», non ammessi alla sperimentazione, interveniva un comunicato del Ministero della sanità (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 5 agosto 1998) in base al quale veniva chiarito, molto opportunamente, che per costoro sarebbe continuata la somministrazione gratuita del MDB, con la precisazione che la stabilizzazione della malattia doveva essere certificata dal medico curante.

In questo quadro, se si considera che i «pazienti stabili», trattati con il MDB hanno diritto a continuare la cura gratuitamente, anche dopo la conclusione della sperimentazione con esito negativo, si concretizzano forti sospetti di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., laddove il legislatore non ha previsto che possano accedere a cure gratuite anche i pazienti, in stato di indigenza, ai quali sia stata diagnosticata l'assenza di progressione della malattia, benché non compresa tra quelle oggetto di sperimentazione.

Ne è sostenibile che il legislatore si sia ispirato a criteri di ragionevolezza, nel riservare ai pazienti affetti dalle patologie elencate nell'allegato 1 del d.-l. 186/1998 un trattamento diverso e di maggior favore rispetto ai pazienti affetti da una forma cancerogena non contemplata dalla legge; infatti, in entrambe le situazioni ipotizzate, il paziente, afflitto da una malattia comunque cancerogena, in mancanza di alternative terapeutiche, si è sottoposto alla cura Di Bella con risultati, almeno momentaneamente, positivi.

In conclusione, le considerazioni svolte inducono a ritenere che la disciplina contenuta nell'art. 1 del d.-l. 186/1998 conv. sia in contrasto con gli artt. 3, 32 della Costituzione per la parte in cui non viene stabilito che i pazienti oncologici, in stato di indigenza, rimasti privi di alternative terapeutiche, possano accedere al MDB anche per il trattamento di patologie non elencate nell'allegato 1 della legge e continuare la cura, pur dopo l'esito negativo della sperimentazione, quando sia stata diagnosticata la stabilizzazione della malattia.

5. — Resta infine da esaminare se la questione sia rilevante e, in caso positivo, se la conseguente sospensione del procedimento sia compatibile con la procedura d'urgenza in corso.

Quanto al primo aspetto, non sembra si possa dubitare che la decisione della Corte sull'incostituzionalità della disposizione citata consentirebbe di attribuire all'aspettativa della ricorrente la consistenza di diritto soggettivo a proseguire la terapia con i medicinali del MDB, pur non essendo la G. affetta da una delle patologie indicate nell'allegato 1 della legge in questione.

D'altra parte, sul piano strettamente processuale va evidenziato che la sospensione del processo, pur potendo sembrare incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento di urgenza richiesto, è stata ritenuta ammissibile, in tema di giudizio ex art. 700 c.p.c., essendo diretta ad ottenere una pronuncia da parte della Corte che consenta al giudice della controversia di provvedere, sempreché, beninteso, non abbia ormai esaurito ogni sua potestà decisionale (Corte cost., sent. 12 ottobre 1990 n. 444; sul punto cfr. anche Cass., sez. lav., 4 giugno 1990 n. 5779).

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 1 del d.-l. 16 giugno 1998, n. 186, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1998 n. 257, in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione, per le ragioni indicate in motivazione;

Ordina la sospensione del presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Demanda alla cancelleria di far notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Savona, addì 16 aprile 1999.

Il pretore: ZERILLI

99C0882

N. 454

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1999 dal tribunale di Ravenna
nel procedimento civile vertente tra Baldassarri Paolo e l'E.N.A.S.A.R.C.O.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte dall'Ente di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENARSARCO) - Pensioni di vecchiaia aventi decorrenza anteriore al nuovo Regolamento dell'ENASARCO, approvato il 24 settembre 1998 - Omessa previsione di un meccanismo di rivalutazione analogo a quello previsto per gli altri lavoratori autonomi dall'art. 6, comma 8, d.-l. 12 settembre 1983, n. 63 (convertito in legge n. 638/1983) - Deteriore trattamento degli agenti e rappresentanti di commercio rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti - Incidenza sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e della garanzia previdenziale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 265/1992.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 10).

(Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973 n. 12 sollevata dalla difesa del ricorrente, all'art. 10 della legge 2 febbraio 1973 n. 12 sollevata dalla difesa del ricorrente,

O S S E R V A

L'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, prevede che «gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini ed il 55° anno di età se donne e che abbiano maturato almeno quindici anni di anzianità contributiva sul proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile.

La pensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle "provvidioni liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi».

Il ricorrente aveva maturato un'anzianità contributiva presso l'Enasarco pari a 21 anni di cui 16 anni per contributi obbligatori e 5 anni per contributi volontari;

Il triennio consecutivo più favorevole per il calcolo della sua pensione è stato individuato negli anni 73, 74, 75 ove per ogni anno erano stati versati i contributi sulla base di provvidioni liquidate per L. 4.500.000;

Il ricorrente ha ottenuto la liquidazione della pensione con decorrenza dal 1° maggio 1993 sulla base di un importo mensile lordo di L. 129.501;

L'art. 10, legge n. 12/1973 non prevede nessun meccanismo di adeguamento dell'importo nominale della base di calcolo utilizzata per la liquidazione della pensione;

Tale omissione è sospettabile di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 38, secondo comma, 36 e 3, primo comma della Costituzione perché: non tutela in alcun modo il valore della base di calcolo utilizzata per la liquidazione della pensione dagli effetti negativi discendenti dalla svalutazione monetaria; non assicura alcuna correlazione della prestazione pensionistica ai contributi effettivamente versati sulla base delle provvidioni liquidate e quindi incide sulla stessa proporzionalità della prestazione alla quantità e qualità del lavoro svolto; non garantisce l'adeguatezza della prestazione pensionistica; si risolve in un'ingiustificata disparità trattamento rispetto agli altri lavoratori autonomi ai quali l'art. 6, ottavo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 63, convertito in legge l'11 novembre 1983, n. 638, assicura un meccanismo di adeguamento della pensione base;

La mancata previsione del meccanismo di salvaguardia dagli effetti negativi della svalutazione monetaria non può essere compensato dalla facoltà di versamento di contributi volontari (come invece osservato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 265/1995) i quali non incidono sul computo della base di calcolo utilizzata per la liquidazione del trattamento pensionistico (costituito dal reddito medio da provvigione) essendo finalizzati soltanto ad assicurare una maggiore anzianità contributiva;

Non si tratta della perequazione automatica successiva alla liquidazione della pensione, né della sua integrazione al minimo, come invece ha sostenuto la difesa dell'ENASARCO nel giudizio, bensì di garantire un meccanismo di difesa della base di calcolo della pensione nell'ambito di un sistema che correla l'importo della pensione di vecchiaia all'importo nominale delle provvidioni, e che pertanto in mancanza di un sistema di adeguamento non appare in grado di conseguire effettivamente il fine perseguito;

che il legislatore ha mostrato di ritenere di generale necessità un meccanismo di adeguamento e di difesa dagli effetti dell'inflazione, prevedendo sistemi di tutela sia per i lavoratori dipendenti (art. 3, undicesimo comma) che per i lavoratori autonomi (art. 6, ottavo comma e art. 8, nono comma d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638);

che non si richiede la semplice estensione di un regime più favorevole da una gestione ad un'altra diversa, bensì di eliminare attraverso il criterio di adeguamento invocato e secondo le stesse decorrenze una lacuna palesemente irragionevole;

che da ultimo tale omissione è stata sanata per il futuro dal nuovo regolamento delle attività istituzionali dell'ENASARCO (trasformato in fondazione di diritto privato per effetto del decreto legislativo n. 504/1994), deliberato dal Consiglio di amministrazione il 5 agosto 1998, approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998: secondo l'art. 15, terzo comma del regolamento è infatti previsto un meccanismo di rivalutazione della media provvigionale utilizzata per il calcolo della pensione in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT tra l'anno solare di ricezione dei contributi e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; talché a maggior ragione non si giustifica l'omissione di un qualsiasi meccanismo di adeguamento per le pensioni liquidate in precedenza;

che la Corte ha già deciso la questione con sentenza n. 265/1992 e pur ritenendo come possibile e necessario un sistema di indicizzazione del trattamento pensionistico erogato agli agenti di commercio, l'ha giudicata inammissibile perché il giudice *a quo* aveva prospettato due criteri alternativi di rivalutazione invece di richiedere alla Corte, come si richiede con la presente ordinanza, un giudizio sul sistema prescelto per la modifica della normativa esistente.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, legge 2 febbraio 1973, in relazione agli artt. 38, secondo comma, 36 e 3, primo comma della Costituzione nella parte in cui non prevede l'adeguamento della pensione di vecchiaia degli agenti e rappresentanti di commercio alla stregua di quanto previsto per gli altri lavoratori autonomi ex art. 6, ottavo comma, d.-l. 12 settembre 1983, n. 63, convertito, in legge 11 novembre 1983, n. 638;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione al Presidente del Senato, al Presidente della Camera ed alle parti del presente giudizio.

Ravenna, addì 18 giugno 1999.

Il giudice: RIVERSO

99C0883

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALPONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Perlichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 8

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via S. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLA
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 198-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 61;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crippl
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunal, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Brianza, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.s.e.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZB-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapeili, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ POGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ BASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 104
- ◇ AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villalermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 226
- ◇ S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ FIRENZE
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalì, 37
- ◇ PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ POLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ VICENZA
LIBRERIA GALLA 1890
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 288.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 160.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.087.000 - semestrale L. 603.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 682.000 - semestrale L. 320.000
--	---

Integrando con la somma di L. 160.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - preesistente, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.500
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.200.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 263.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli di guidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082278

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082148/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 3 7 0 9 9 *

L. 9.000